

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 novembre 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85981

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 18.

Costituzione in comune autonomo con denominazione «Lodine» della frazione di Lodine, del comune di Gavoi Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 19.

Costituzione in comune autonomo con denominazione «Erula» delle frazioni Erula, Sa Mela, S'Iscalea, Sa Inistra, Su Frassu, Basile Pubattu del comune di Perfugas e Tettile, Cabrana, San Giuseppe, Oloitti, Spiena, Fustilanza e Montiu de S'Omene del comune di Chiaramonti Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 20.

Costituzione in comune autonomo con denominazione «Stintino» della frazione di Stintino, del comune di Sassari . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 21.

Costituzione dell'Istituto sardo di studi giuridici regionali. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 22.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 4 novembre 1987, n. 126, relativo al prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, cap. 03010, a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale per spese di rappresentanza nonché per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie Pag. 7

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 23.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 14 agosto 1987, n. 102, relativo al prelevamento della somma di L. 1.500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, cap. 03010, a favore del cap. 12090 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità - Contributi forfettari per spese di viaggio e soggiorno per ricoveri fuori del territorio nazionale Pag. 7

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 24.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 30 ottobre 1987, n. 123, relativo al prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, cap. 03010, a favore del cap. 01009 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta. Fondo a disposizione del presidente della giunta e degli assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza Pag. 7

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1988, n. 25.

Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1988, n. 26.

Disciplina delle attività di interesse turistico - Albi regionali e disposizioni tariffarie Pag. 13

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1988, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, concernente «Riordinamento dei Consorzi di bonifica». Pag. 18

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1988, n. 28.

Norma integrativa dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 25, concernente: «Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 20» Pag. 19

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1988, n. 29.

Disposizioni relative al personale dell'amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1988 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1988, n. 30.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1983 e del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1988, n. 31.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1984 e del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio. Pag. 19

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 21 aprile 1988, n. 24.**

Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti relativo al triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1988, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla tabella «B» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente: «Strutture ed organizzazione regionale» Pag. 31

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1988, n. 26.

Modifica alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, concernente: «Incentivazione all'assunzione e formazione di giovani nelle imprese artigiane» Pag. 32

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1988, n. 27.

Norme per il potenziamento dei servizi di soccorso alpino. Pag. 32

REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 1988, n. 3.

Regolamento del concorso per borse di studio finalizzato alla costituzione dell'orchestra giovanile del Lazio. Legge regionale 20 novembre 1985, n. 97 Pag. 33

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 28 giugno 1988, n. 29.**

Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani. Pag. 34

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 1988, n. 0139/Pres.**

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, concernente la «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo» Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 1988, n. 0149/Pres.

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia e modifiche al regolamento per il funzionamento dell'Azienda. Approvazione Pag. 36

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 1988, n. 21.**

Proroga della durata di utenze d'acqua pubblica per piccole derivazioni Pag. 38

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1988, n. 22.

Modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti Pag. 38

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1988, n. 23.

Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed altre disposizioni relative al personale e all'organizzazione degli uffici Pag. 58

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1988, n. 24.

Disposizioni in materia di assunzioni Pag. 59

LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 1988, n. 25.

Interventi a favore dell'opera universitaria dell'Università degli studi di Trento Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 maggio 1988, n. 7-62/Leg.

Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e s.m. - Emanazione del nuovo regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco Pag. 61

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 18.

Costituzione in comune autonomo con denominazione «Lodine» della frazione di Lodine, del comune di Gavoi.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 22 luglio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La frazione di Lodine del comune di Gavoi è costituita in comune autonomo, con la denominazione di Lodine e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

1. Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e successive modificazioni, il costituito comune di Lodine fa parte della circoscrizione territoriale di competenza del comitato di controllo di Nuoro.

Art. 3.

1. Ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 52 e della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, il nuovo comune di Lodine è inserito nella IX Comunità montana, denominata «Del Nuorese» e nella Unità sanitaria locale n. 7.

2. Sono conseguentemente modificate le tabelle A allegate alle precitate leggi regionali e l'articolo I dello statuto della predetta Comunità montana, approvato con legge regionale 1º agosto 1983, n. 21.

Art. 4.

1. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dal comune interessato o, in difetto, d'ufficio, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Gavoi e il costituito comune di Lodine.

2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il comune di Gavoi provvede - in rapporto alla entità del territorio e della popolazione trasferita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo comune - a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.

Art. 5.

1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo comune di Lodine un contributo straordinario di L. 200.000.000.

Art. 6.

1. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria). L. 200.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

In aumento

Cap. 04176 - (di nuova istituzione) cat. progr. 04.15 (2.1.1.5.2.2.11.33) (08.02) - Contributo straordinario al Comune di Lodine per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali (art. 5 della presente legge). L. 200.000.000.

2. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul cap. 04176 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1988

MELIS

(Omissis).

88R0808

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 19.

Costituzione in comune autonomo con denominazione «Erula» delle frazioni Erula, Sa Mela, S'Isca, Sa Inistra, Su Frassu, Basile Pubattu del comune di Perfugas e Tettile, Cabrana, San Giuseppe, Oloitti, Spiena, Fustilanza e Montiu de S'Omene del comune di Chiaramonti.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 22 luglio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le frazioni di Erula, Sa Mela, S'Isca, Sa Inistra, Su Frassu, Basile Pubattu del comune di Perfugas e Tettile, Cabrana, San Giuseppe, Oloitti, Spiena, Fustilanza e Montiu de S'Omene del comune di Chiaramonti, sono distaccate dai rispettivi comuni e sono costituite in comune autonomo, con la denominazione di Erula e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

1. Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e successive modificazioni, il costituito comune di Erula fa parte della circoscrizione territoriale di competenza del comitato di controllo di Tempio.

Art. 3.

1. Ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 52 e della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, il nuovo comune di Erula è inserito nella II Comunità montana, denominata «Su Sassu - Anglona - Gallura» e nella Unità sanitaria locale n. 3.

2. Entro trenta giorni dall'insediamento del consiglio comunale, il comune di Erula può avanzare richiesta motivata di aggregazione nell'ambito territoriale di una Unità sanitaria locale diversa, purché territorialmente contigua, secondo le modalità e con le procedure di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.

3. Sono conseguentemente modificati: le tabelle A allegate alle precitate leggi regionali e l'articolo I dello statuto della predetta Comunità montana, approvato con legge regionale 2 settembre 1980, n. 36.

Art. 4.

1. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dai comuni interessati o, in difetto, d'ufficio, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Perfugas, Chiaramonti, Ozieri e Tula ed il costituito Comune di Erula.

2. Nelle more della definizione del predetto regolamento i comuni di Perfugas, Chiaramonti, Ozieri e Tula, provvedono - ciascuno in rapporto alla entità del territorio e della popolazione trasferita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo comune - a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.

Art. 5.

1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo comune di Erula un contributo straordinario di L. 200.000.000.

Art. 6.

1. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO**In diminuzione**

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria). L. 200.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**In aumento**

Cap. 04177 - (di nuova istituzione) cat. progr. 04.15 (2.1.1.5.2.2.11.33) (08.02) - Contributo straordinario al Comune di Erula per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali (art. 5 della presente legge). L. 200.000.000.

2. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul cap. 04177 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1988

MELIS

(Omissis).

88R0809

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 20.

Costituzione in comune autonomo con denominazione «Stintino» della frazione di Stintino, del comune di Sassari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 22 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La frazione di Stintino è costituita in comune autonomo, con la denominazione di Stintino e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

1. Ai fini dell'esercizio del controllo di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 e successive modificazioni, il costituito comune di Stintino fa parte della circoscrizione territoriale di competenza del comitato di controllo di Sassari.

Art. 3.

1. Ai sensi della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, il nuovo comune di Stintino è inserito nella Unità sanitaria locale n. 1.

2. È conseguentemente modificata la tabella A allegata alla precitata legge regionale.

Art. 4.

1. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dal comune interessato o, in difetto, d'ufficio, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Sassari e il costituito Comune di Stintino.

2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il comune di Sassari provvederà, in base alla entità del territorio e della popolazione trasferita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo comune - a distaccare proprio personale ed a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici comunali.

Art. 5.

1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo comune di Stintino un contributo straordinario di L. 200.000.000.

Art. 6.

1. Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul cap. 04178 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1988

MELIS

(Omissis).

88R0810

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 21.

Costituzione dell'Istituto sardo di studi giuridici regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 22 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Denominazione e sede

1. È costituito, con sede in Cagliari, l'Istituto sardo di studi giuridici regionali e della pubblica amministrazione (I.S.S.G.I.R.), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.
Finalità

1. L'Istituto opera come organismo culturale nel campo delle scienze giuridiche comunque attinenti a problematiche di rilevanza regionale ed agisce, in particolare, come strumento di ricerca nel settore della riforma della Regione sarda e nel campo della pubblica amministrazione.

2. Per raggiungere dette finalità, l'Istituto:

a) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi giuridici concernenti l'ordinamento regionale italiano, l'organizzazione e l'attività delle Regioni a statuto speciale ed ordinario;

b) contribuisce ad assicurare un costante rapporto tra studiosi ed operatori del diritto ed esponenti politici e sindacali, anche favorendo la loro partecipazione a convegni, seminari e corsi che sarà cura dell'Istituto medesimo organizzare od indicare;

c) finanzia ricerche su temi di diritto pubblico e su materie giuridiche comunque di interesse regionale;

d) cura la pubblicazione e la diffusione dei risultati conseguiti;

e) cura l'allestimento e la gestione di una biblioteca specializzata nelle materie giuridiche, con particolare riguardo al diritto regionale e locale;

f) attua ogni altra utile iniziativa per il miglioramento dell'informazione, della documentazione e dello studio nelle materie precedentemente indicate, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, sia nazionali che locali, aventi finalità analoghe.

Art. 3.
Statuto

1. Il funzionamento dell'Istituto è regolato da uno statuto da approvarsi con legge regionale. Lo statuto stabilirà, altresì, le modalità di ammissione dei soci ordinari e la misura dei loro contributi alle entrate dell'Istituto.

Art. 4.
Soci

1. I soci dell'Istituto si distinguono in fondatori ed ordinari.

2. La Regione sarda è socio fondatore dell'Istituto.

3. Possono essere soci ordinari persone fisiche, associazioni, università, enti locali ed altri enti pubblici e privati che condividano le finalità dell'Istituto e la cui domanda di associazione sia stata accettata da parte del consiglio di amministrazione.

Art. 5.
Enti finanziatori

1. Possono essere enti finanziatori istituti bancari, enti, associazioni e società a carattere pubblico o privato che partecipino in maniera determinante e continuativa al funzionamento ed al sostegno dell'Istituto.

2. La qualità di ente finanziatore è riconosciuta di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Art. 6.
Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il comitato scientifico;

e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.
Assemblea

1. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. L'assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei soci. Intervengono all'assemblea ed hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

2. L'assemblea dei soci:

a) elegge nel proprio seno il presidente;

b) determina i programmi cui deve essere ispirata l'attività dell'Istituto;

c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

d) elegge nel suo interno i consiglieri di amministrazione di propria spettanza;

e) fissa l'ammontare delle quote associative da corrispondersi da parte dei soci ordinari, qualora si ravvisi la necessità di modificare la misura già stabilita nell'atto costitutivo;

f) propone eventuali modifiche dello statuto che dovranno essere approvate con legge regionale.

Art. 8.
Consiglio di amministrazione

1. L'Istituto è retto da un consiglio di amministrazione composto da undici consiglieri.

2. I consiglieri sono designati:

a) tre dalla Regione sarda, nominati con decreto del presidente della giunta regionale sentita la giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di riforma della Regione;

b) cinque dall'assemblea dei soci;

c) tre dagli enti finanziatori.

3. Il consiglio di amministrazione elegge tra i rappresentanti della Regione sarda e dell'assemblea dei soci un presidente, che è anche presidente dell'Istituto, ed un vice presidente.

4. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Il consiglio di amministrazione viene convocato in via ordinaria, per iniziativa del presidente medesimo ed a richiesta, motivata e sottoscritta, di un terzo dei consiglieri.

5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste con voto consultivo il direttore generale, che svolge anche le funzioni di segretario.

6. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera in ordine alle domande di associazione dei soci ordinari e riconosce la qualità di ente finanziatore;

b) decide sui criteri di gestione economica e finanziaria dell'Istituto;

c) approva i piani di lavoro predisposti dal comitato scientifico, valutandone la corrispondenza alle finalità generali dell'Istituto e le implicazioni di carattere finanziario;

d) formula e sottopone annualmente all'assemblea una relazione generale sull'attività svolta nonché il bilancio preventivo - corredato da una relazione programmatica - ed il conto consuntivo;

e) nomina il direttore generale;

f) delibera gli atti di straordinaria amministrazione e ratifica quelli adottati dal presidente nei casi di urgenza;

g) approva gli schemi degli eventuali contratti editoriali;

h) delibera sull'assunzione del personale;

i) delibera su ogni altra materia di interesse dell'Istituto.

Art. 9.

Presidente

1. Il presidente ha il potere di rappresentanza dell'Istituto. Il vice presidente sostituisce il presidente in carica di assenza o di impedimento e nelle materie eventualmente delegate. Il presidente partecipa alle riunioni del comitato scientifico.

2. Il presidente, in particolare:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;

b) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;

d) provvede agli atti di straordinaria amministrazione, comportanti una spesa non superiore a L. 5.000.000.

3. Il presidente, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi dell'Istituto, predispone, non oltre il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente e un documento programmatico su quella relativa all'anno in corso. Detti documenti devono essere trasmessi al presidente della giunta regionale ed al Presidente del consiglio regionale.

Art. 10.

Comitato scientifico

1. Il comitato è composto da sette membri, nominati dal consiglio di amministrazione tra professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e scientifiche comunque afferenti al diritto regionale e locale.

2. Il comitato osserva per il suo funzionamento le norme previste per il consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. Alle riunioni del comitato scientifico partecipa, senza diritto di voto, il presidente.

3. Il comitato scientifico determina i contenuti dei programmi di attività scientifica dell'Istituto, formula le proposte di affidamento delle singole ricerche, ne fissa i preventivi di spesa e ne segue lo sviluppo, svolgendo una funzione di coordinamento.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Un membro effettivo, che svolge anche le funzioni di presidente del collegio, è designato dal presidente della sezione di controllo della delegazione sarda della Corte dei conti. Un membro effettivo ed uno supplente, scelti fra i funzionari dell'Amministrazione regionale particolarmente qualificati in materia di controlli, sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la giunta medesima, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio. Un membro effettivo ed uno supplente, scelti fra i professionisti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, sono designati dagli enti finanziatori.

2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi assistono alle riunioni dell'Assemblea del consiglio di amministrazione, esercitano le funzioni indicate negli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Il collegio dei revisori trasmette annualmente entro il mese di gennaio — ovvero in qualsiasi momento, qualora ne ravvisi la necessità — una relazione sull'attività di controllo effettuata al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta, all'assessore regionale competente in materia di bilancio e agli enti finanziatori. Nella relazione è dato atto dei risultati degli accertamenti contabili effettuati e sono formulate osservazioni sull'andamento economico-finanziario dell'Istituto.

Art. 12.

Direttore generale

1. Il direttore generale dell'Istituto è nominato dal consiglio di amministrazione tra i membri del comitato scientifico e dura in carica un triennio; può essere riconfermato, previo consenso del comitato scientifico.

2. Il direttore generale presiede e convoca il comitato scientifico; risponde nei confronti del consiglio di amministrazione dello svolgimento dell'attività scientifica dell'Istituto; mantiene contatti con le istituzioni scientifiche, le amministrazioni pubbliche e, in genere, con gli altri soggetti interessati alle finalità dell'Istituto; partecipa, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione.

3. Il direttore generale dirige il personale amministrativo e sovrintende al funzionamento degli uffici, coordinandone l'attività in funzione della puntuale esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto.

Art. 13.

Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili e immobili, a qualsiasi titolo acquisiti.

2. Le entrate dell'Istituto sono costituite dal contributo annuale della Regione sarda quale socio fondatore, dalle quote associative dei soci ordinari, dai contributi degli enti finanziatori, di persone, associazioni, società e di altri enti; da contributi volontari, lasciti, donazioni; dal reddito dei beni costituenti il proprio patrimonio; dai proventi delle pubblicazioni e in genere dall'attività dell'Istituto; dai diritti e redditi che gli pervengano e gli spettino a qualsiasi titolo. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 14.

Personale

1. Il personale dell'Istituto si compone di un organico di dipendenti amministrativi il cui numero, mansioni, stato giuridico e trattamento economico verranno stabiliti nella legge che approverà lo statuto dell'Istituto.

2. Nella medesima legge verrà determinato il trattamento economico del direttore generale.

Art. 15.

Indennità

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori è riconosciuta un'indennità corrispondente a quella prevista per gli enti del primo gruppo di cui al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165.

2. Ai componenti del comitato scientifico che non prestino la loro attività di insegnamento nell'Università di Cagliari sono corrisposti in occasione delle riunioni:

a) l'indennità di trasferta nella misura giornaliera prevista per i dipendenti della fascia funzionale dirigenziale dell'amministrazione regionale;

b) il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti dell'amministrazione regionale per l'uso della auto propria, ridotta ad un decimo per l'uso di mezzi gratuiti.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in L. 150.000.000 annue e gravano sul cap. 02179 del bilancio della Regione per l'anno 1988 e su quello corrispondente dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento accanto indicato.

(Omissis).

3. Alla relativa spesa di L. 150.000.000 si fa fronte, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con quota parte del fondo per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove

disposizioni legislative di cui al cap. 03016 del bilancio della Regione per il 1987 e la conseguente utilizzazione della riserva prevista nel punto 1 della tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (legge finanziaria 1987). Alle spese previste per gli anni successivi al 1988 si fa fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Art. 17.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge il presidente della giunta regionale, sentita la giunta medesima e su proposta dell'Assessore competente in materia di riforma della Regione, nominerà un comitato promotore di cinque membri che, entro sessanta giorni dall'insediamento, dovrà provvedere ai necessari contatti con i soggetti cui verrà riconosciuta la qualità di socio e di ente finanziatore, nonché a redigere una proposta di statuto che dovrà essere successivamente approvata con legge regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1988

MELIS

88R0811

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 22.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 4 novembre 1987, n. 126, relativo al prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, cap. 03010, a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale per spese di rappresentanza nonché per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 22 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 4 novembre 1987, n. 126, concernente il prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, cap. 03010, dello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, a favore del cap. 01007 recante «Fondo a disposizione del presidente della giunta regionale spese di rappresentanza, nonché per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie (art. 39, legge regionale 24 febbraio 1987, n. 7)» dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1988

MELIS

88R0812

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 23.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 14 agosto 1987, n. 102, relativo al prelevamento della somma di L. 1.500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, cap. 03010, a favore del cap. 12090 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità - Contributi forfettari per spese di viaggio e soggiorno per ricoveri fuori del territorio nazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 22 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 14 agosto 1987, n. 102, concernente il prelevamento della somma di L. 1.500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, cap. 03010, dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del cap. 12090 recante «Saldo di impegni di esercizi decorsi per contributi forfettari per spese di viaggio per il periodo di soggiorno dell'ammalato e degli eventuali accompagnatori per i ricoveri fuori del territorio regionale», dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1988

MELIS

88R0813

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1988, n. 24.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 30 ottobre 1987, n. 123, relativo al prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, cap. 03010, a favore del cap. 01009 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta. Fondo a disposizione del presidente della giunta e degli assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 27 del 22 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 30 ottobre 1987, n. 123, concernente il prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste, cap. 03010, dello stato di previsione della spesa

dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del cap. 01009 recante «Fondo a disposizione del presidente della giunta e degli assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza», dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1988

MELIS

88R0814

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1988, n. 25.

Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 28 del 29 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'esercizio delle potestà in materia di polizia locale e rurale ad essa attribuite dall'art. 3, lettera c), del proprio statuto speciale e dal primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, promuove e favorisce l'istituzione ed il potenziamento delle compagnie barracellari, di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari

1. Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari sono le seguenti:

1) salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dalla presente legge;

2. collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:

a) protezione civile;

b) prevenzione e repressione dell'abigeato;

c) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;

3) collaborare, con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti, alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:

salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;

salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;

tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;

caccia e pesca;

prevenzione e repressione degli incendi;

4) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.

2. Le forme di collaborazione con il corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sarda vengono stabilite con decreto interassessoriale dagli assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.

Art. 3.

Competenza territoriale delle compagnie barracellari

1. Le compagnie barracellari espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza.

2. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalle compagnie barracellari esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nonché nei casi di cui ai successivi articoli 5, 10 e 30.

Art. 4.

Assicurazione e custodia dei beni

1. Per i beni indicati nell'art. 35 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla compagnia barracellare che, a norma dell'art. 2 della presente legge, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.

2. A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare, con le modalità da indicarsi nel regolamento barracellare comunale, la proprietà dei predetti beni, provvedendovi, in difetto, d'ufficio, la compagnia.

3. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla giunta comunale del comune di appartenenza della compagnia.

4. Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

5. L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge.

6. Gli altri beni, pubblici e privati, non compresi nelle disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo, potranno essere affidati in custodia alle compagnie barracellari con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento barracellare comunale.

Art. 5.

Altre attività delle compagnie barracellari

1. I componenti delle compagnie barracellari, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate ai sensi della presente legge, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di polizia dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

2. Nell'esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall'autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

Art. 6.

Poteri di accertamento

1. Nelle materie di competenza della Regione Sarda, indicate al precedente articolo 2, il capitano e gli ufficiali delle compagnie barracellari possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

2. I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni debbono essere muniti di un apposito documento, rilasciato dal sindaco del comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

3. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7.

Modalità di accertamento delle violazioni

1. Le violazioni di cui al precedente art. 3 sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

- a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché la compagnia di appartenenza;
- c) le generalità del trasgressore e nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
- g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se, presente all'atto della contestazione;

h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

i) la firma del verbalizzante.

2. Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

3. Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8.

Composizione ed ordinamento delle compagnie barraccellari

1. La costituzione delle compagnie barraccellari ed il reclutamento dei loro componenti avvengono secondo le modalità stabilite dai seguenti articoli e nel rispetto del principio del volontariato.

2. Ogni compagnia è composta dal capitano, che la rappresenta e ne assume la responsabilità, da uno o più ufficiali e da un numero di graduati e di barracelli necessari per l'assolvimento dei compiti ad essa istituzionalmente affidati ai sensi della presente legge.

3. Il numero complessivo dei componenti la compagnia barraccellare nonché il numero degli ufficiali e dei graduati verrà determinato con deliberazione del consiglio comunale in rapporto all'estensione ed alla morfologia del territorio su cui opera la compagnia, nonché delle caratteristiche socio-economiche della comunità locale.

4. In ogni caso la dotazione organica complessiva dei barracelli per ogni comune, non può essere inferiore alle dieci unità.

5. Con la deliberazione di cui al terzo comma la compagnia può essere articolata in distaccamenti distribuiti nel territorio.

Art. 9.

Competenza territoriale e durata delle compagnie barraccellari

1. Le compagnie barraccellari sono costituite su base territoriale comunale.

2. Le compagnie barraccellari sono costituite nel periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre, durano in carica tre anni e si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del comune.

3. In ogni caso, su concorde volontà espressa dal comune e dalla compagnia, può essere prorogato l'incarico fino alla immissione in servizio della nuova compagnia.

Art. 10.

Forme di collaborazione fra i comuni

1. Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all'attività barraccellare e per l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più comuni, possono essere costituite tra questi, volontariamente, apposite forme di intesa, da realizzarsi con convenzione deliberata dai consigli comunali interessati - sentito il parere dei comandanti delle compagnie interessate.

2. Qualora gli addetti al servizio barraccellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del sindaco di tale comune.

3. Delle intese di cui sopra è data comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza.

4. Gli enti interessati possono prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni reciproche.

Art. 11.

Requisiti per la nomina a componente delle compagnie barraccellari

1. Per poter essere ammessi a far parte delle compagnie barraccellari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) non essere espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
- e) assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
- f) idoneità fisica;
- g) potersi validamente obbligare.

2. La dimostrazione di cui alla precedente lettera e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia barraccellare per un periodo non inferiore a 3 anni, se proposto per la nomina a barracello e non inferiore a 5 anni, se proposto per la nomina a capitano.

3. Oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, nel regolamento comunale potranno essere prescritti altri particolari requisiti, avuto riguardo alle peculiarità ed alle caratteristiche delle attività e dei settori d'intervento affidati alla compagnia.

4. Non possono far parte delle compagnie barraccellari coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano esclusi o revocati.

5. La carica di componente delle compagnie barraccellari è incompatibile con quella di componente del consiglio comunale del comune cui la compagnia appartiene.

Art. 12.

Modalità di costituzione della compagnia barraccellare

1. In fase di prima costituzione della compagnia barraccellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitano.

2. La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

3. Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il sindaco del comune di appartenenza della compagnia provvede alla nomina del capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte al pretore competente per territorio, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la giunta comunale predispose, d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare e lo sottopone all'approvazione del consiglio che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al precedente art. 11, ne delibera la costituzione.

5. Il sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della compagnia barracellare.

6. Gli ufficiali ed i graduati, nel numero indicato dalla deliberazione del consiglio comunale di cui al precedente art. 8, sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia, per l'occasione presieduta dal sindaco con l'assistenza del segretario che redigerà il verbale.

7. Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite al precedente art. 9, il consiglio comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

Art. 13.

Immissione in servizio

1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte del predetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

2. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

3. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

4. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco, il quale ultimata le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

6. Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

7. I componenti delle compagnie barracellari deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo articolo 23, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati dalla presente legge e durata in carica fino al completamento del triennio.

Art. 14.

Comandante della compagnia

1. Alla compagnia barracellare è preposto il capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio barracellare.

2. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano.

Art. 15.

Requisiti ed attribuzioni del capitano della compagnia barracellare

1. Oltre a quelli previsti al precedente articolo 11, per essere nominato capitano della compagnia barracellare sono necessari i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il 25° anno di età;
- b) aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno cinque anni;
- c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la compagnia barracellare è chiamata ad operare.

2. Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottoufficiale o ufficiale nei corpi della polizia di Stato, delle guardie di finanza o nell'Arma dei carabinieri.

3. Si potrà altresì prescindere dal medesimo requisito, qualora nel comune non operi una compagnia barracellare da oltre dieci anni.

Art. 16.

Nomina e funzioni del segretario

1. Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la compagnia barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla giunta comunale su conforme deliberazione della compagnia, e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

2. Qualora nessuno dei componenti della compagnia barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario può essere designato fra persone esterne.

3. Al segretario, che assiste alle riunioni della compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

4. Ad esso può inoltre essere affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute riferite all'ordinaria amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare comunale.

5. Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla compagnia.

6. La misura del compenso spettante al segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla compagnia.

Art. 17.

Contabilità e amministrazione

1. La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia.

2. La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel regolamento barracellare.

3. Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite:

- 1) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
- 2) dai diritti di assicurazione di cui al successivo art. 20;
- 3) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403;
- 4) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
- 5) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

4. Le funzioni di tesoreria della compagnia sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell'ente di appartenenza.

5. Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del capitano e del segretario della compagnia.

6. Al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno la compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale.

7. Copia dei rendiconti deve essere trasmessa, a cura dei comuni interessati, all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale.

8. Il sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

Art. 18.

Ripartizione degli utili

1. Le modalità di ripartizione degli utili, da stabilirsi nel regolamento barracellare comunale, devono tener conto dell'ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla compagnia e della annessa responsabilità, nonché della quantità e qualità del servizio prestato.

2. Al componente la compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili.

3. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo art. 19, prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla compagnia e approvati dalla giunta comunale.

4. Sono ammesse, sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della compagnia, nella misura non eccedente il 30 per cento della dotazione.

5. Prima di procedere alla ripartizione definitiva gli utili, si dovranno - nell'ordine - liquidare:

- 1) gli emolumenti dovuti al segretario;
- 2) le spese per liti, perizie, di amministrazione;
- 3) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.

6. Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare.

Art. 19.

Responsabilità della compagnia

1. La responsabilità della compagnia barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

2. La compagnia barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori; negli altri casi la compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

3. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70 per cento delle corrispondenti entrate.

4. Il rimanente 30 per cento, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 del terzo comma del precedente art. 17, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della compagnia.

Art. 20

Tariffe e indennità

1. Sulla base delle modalità stabilite nel regolamento barracellare comunale, il consiglio comunale fissa ogni tre anni, sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla compagnia, nonché le indennità per il risarcimento dei danni.

2. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, la disposizione dell'art. 48 del regio decreto 144 luglio 1898, n. 403.

Art. 21.

Periti e arbitro

1. Nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni ai beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità del danno.

2. Per l'ipotesi di non accordo, può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro.

3. L'arbitro è nominato, su proposta della giunta, dal consiglio comunale, dura in carica per la durata della compagnia e può essere riconfermato.

4. Per poter essere nominati arbitri occorre:

- a) possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale;
- b) avere la residenza e l'effettiva dimora nel comune in cui opera la compagnia;
- c) essere persona capace di assolvere degnamente alla funzione, per riconosciuti requisiti di probità, carattere e prestigio.

5. Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato da due periti, rispettivamente indicato dalle parti.

6. Le spese ed i relativi compensi sono determinati nel regolamento barracellare comunale e gravano in misura uguale sulle parti.

Art. 22.

Controversie

1. Le controversie fra il segretario e la compagnia e fra i componenti la compagnia per la ripartizione degli utili, possono essere risolte in via amministrativa dal sindaco.

Art. 23.

Infrazioni e sanzioni disciplinari

1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) la sospensione del servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;
- d) l'esclusione dalla compagnia.

2. L'ammonizione è fatta verbalmente dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.

3. La sanzione pecuniaria, il cui importo è fissato nel regolamento barracellare comunale, è inflitta dal capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

4. La sospensione è proposta con richiesta motivata del capitano e deliberata dalla giunta comunale sentita, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

5. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

6. L'esclusione è inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o disruzione di somme della compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.

7. Il provvedimento di esclusione è adottato dalla giunta comunale su proposta motivata dal capitano dopo aver sentito l'interessato sempreché questi ne abbia fatto richiesta.

8. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

9. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera *b)* del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.

10. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *c)* e *d)* del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al consiglio comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

Art. 24.

Sospensione cautelare

1. I componenti delle compagnie barraccellari sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della giunta comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.

2. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

Art. 25.

Procedimento disciplinare per il capitano

1. Il capitano che commetta le infrazioni di cui al precedente art. 23, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del consiglio comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

2. La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barraccelli.

3. In caso di inerzia dell'amministrazione competente, si provvede ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Art. 26.

Scioglimento delle compagnie barraccellari

1. Lo scioglimento delle compagnie barraccellari è decretato dal consiglio comunale, e in caso di inerzia ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della compagnia.

Art. 27.

Regolamento barraccellare

1. I comuni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adottano il regolamento del servizio barraccellare che, in particolare, deve contenere disposizioni riguardanti:

l'organizzazione ed il funzionamento della compagnia, da articolare in unità operativa di base, tenuto conto dell'entità e complessità dei compiti da svolgere, a fine di assicurare l'efficienza ed efficacia del servizio;

la sede legale della compagnia;

le modalità e procedure per il reclutamento volontario dei barraccelli, tenuto conto per quanto possibile delle consuetudini locali;

i criteri di preferenza alla nomina, che devono privilegiare, laddove possibile, i proprietari dei beni oggetto di tutela da parte della compagnia e tener conto del lodevole servizio prestato in precedenti compagnie e dell'attitudine e capacità degli interessati ad assolvere i compiti da svolgere;

tempi, formalità, modalità, procedure e contenuto dei contratti di assicurazione obbligatoria e facoltativa;

l'entità delle tariffe di cui al precedente art. 20;

tutte le disposizioni di ordine organizzativo ritenute necessarie per il regolare funzionamento della compagnia.

2. Ai regolamenti barraccellari si applicano le norme previste per i regolamenti comunali ed il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

3. Copia di essi, delle loro modifiche ed integrazioni nonché copia degli atti relativi alla nomina del capitano, alla costituzione e modificazione della compagnia barraccellare, sono trasmessi all'assessore regionale competente in materia di polizia locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi.

Art. 28.

Contributi

1. Allo scopo di favorire la costituzione ed il mantenimento delle compagnie barraccellari in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

1) assumere a proprio carico, mediante rimborso dei relativi premi, gli oneri per l'assicurazione dei componenti le compagnie contro gli infortuni subiti nell'esercizio delle funzioni barraccellari;

2) concedere a favore delle compagnie barraccellari contributi annui per spese generali in misura non superiore a L. 5.000.000 per compagnia, nonché contributi annui per l'equipaggiamento in misura non superiore a L. 300.000 per componente e fino ad un massimo di L. 30.000.000 per compagnia;

3) concedere ai Comuni, ove esistano compagnie regolarmente costituite e funzionanti, contributi annui fino ad massimo di L. 10.000.000 per la dotazione delle compagnie barraccellari di adeguati mezzi di trasporto e attrezzature per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

2. I contributi di cui sopra sono erogati con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale ed avvenuta immissione in servizio della compagnia e, successivamente, alla scadenza di ogni anno, a seguito di regolare istanza corredata, per il primo anno, della certificazione del sindaco di avvenuta immissione in servizio della compagnia e, per i successivi, della dichiarazione del sindaco di regolare funzionamento della compagnia, nonché dell'avvenuta presentazione dei rendiconti debitamente deliberati e approvati, relativi ai due semestri precedenti.

3. Nella determinazione del contributo non si computano i componenti la compagnia esclusi o revocati ai sensi della presente legge salvo che essi non siano stati regolarmente sostituiti.

4. Parimenti non competono i contributi di cui al presente articolo alla compagnia, che, nell'anno cui si riferisce il contributo, sia stata oggetto di provvedimento di scioglimento ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.

Art. 29.

Premi

1. Alle compagnie barraccellari regolarmente costituite e funzionanti che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali con operazioni di eccezionale pericolosità e di rilevante valore sociale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere premi annui in rapporto all'entità e qualità dei risultati conseguiti.

2. I premi sono concessi alla fine di ciascun esercizio finanziario con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale previa deliberazione della giunta regionale, tenuto conto delle condizioni dei luoghi in cui operano le compagnie e dei rapporti informativi sull'attività svolta, resi dall'autorità comunale, forestale e di pubblica sicurezza.

Art. 30.

Servizio antincendio

1. Per l'organizzazione del servizio antincendio nelle campagne i comuni, i loro consorzi, le comunità montane si avvalgono principalmente, nell'ambito dei rispettivi territori, con le forme e secondo le modalità previste nel decreto interassessoriale di cui all'articolo 2 della presente legge, delle compagnie barraccellari ivi costituite ed operanti, coordinandone l'attività con le squadre volontarie antincendio operanti nel territorio.

2. Per lo svolgimento di tale attività, le compagnie barracellari potranno beneficiare dei finanziamenti erogati dalla Regione ai rispettivi enti di appartenenza, in base alla legge regionale 18 maggio 1982, n. 11 e potranno utilizzare - in base ad accordi con gli enti proprietari le attrezzature, i mezzi ed i materiali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della citata legge.

Art. 31.

Riconoscimento del servizio barracellare

1. L'aver prestato lodevole servizio per almeno tre anni in una compagnia barracellare costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza nella formazione della graduatoria di concorso a posti banditi dall'amministrazione regionale ed è valutabile, per qualifiche che comportino mansioni analoghe od equiparate a quelle svolte dai barracelli, quale titolo di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, in ragione di un anno per ogni triennio di effettivo servizio barracellare.

2. Ai medesimi fini, i comuni e le comunità montane possono prevedere, nei rispettivi regolamenti, analoghe disposizioni.

Art. 32.

Formazione professionale

1. L'amministrazione regionale promuove ed incentiva, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione di base, l'aggiornamento e l'addestramento professionale dei componenti delle compagnie barracellari con l'organizzazione di appositi corsi finalizzati, nell'ambito dei piani di cui alla legge regionale 1º giugno 1979, n. 47.

Art. 33.

Sovrintendenza e coordinamento

1. L'assessore regionale competente in materia di polizia locale convoca ogni tre anni, una conferenza regionale allo scopo di verificare lo stato ed i problemi di applicazione della presente legge, l'attività delle compagnie barracellari e le diverse questioni relative al funzionamento ed al coordinamento.

2. Alla conferenza partecipano i comandanti delle compagnie barracellari, i rappresentanti degli enti di appartenenza, dell'ANCI, della UPI, dell'UNCEM, delle prefetture e degli assessori regionali competenti in materia di difesa dell'ambiente e di agricoltura e foreste.

Art. 34.

Contributi diversi da quelli regionali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad accettare eventuali erogazioni effettuate dallo Stato, da enti pubblici e privati, da banche, da associazioni o da privati cittadini, a favore della Regione per le attività svolte dalle compagnie barracellari.

2. In corrispondenza con gli accertamenti effettuati in entrata di detti contributi, sono autorizzate le iscrizioni in aumento allo stanziamento previsto per le spese generali e d'equipaggiamento di cui all'art. 28, primo comma, punto 2), della presente legge.

3. A tali iscrizioni si provvede con decreto dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, da registrarsi alla Corte dei conti, emesso su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di polizia locale.

Art. 35.

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in L. 3.190.000.000 per l'anno finanziario 1988, è in L. 6.000.000.000 per gli anni successivi fanno carico ai capitoli 04010, 04011, 04012, 04015, 04015/01 e 05041 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

3. Alla maggiore spesa di L. 2.810.000.000, a partire dall'anno finanziario 1989, si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

4. Il cap. 04011 è inserito nell'elenco n. 3 annesso alla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988.

Art. 36.

Norme transitorie e finali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad adottare il regolamento barracellare di rispettiva competenza, alla nomina del capitano ed alla costituzione della compagnia barracellare, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9.

2. Qualora intervenga in data compresa tra gennaio e settembre la scadenza del primo triennio è prorogata al primo ottobre successivo.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al primo comma, le compagnie barracellari operano secondo le disposizioni di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403.

4. La legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4, concernente «Provvidenze per favorire il funzionamento e lo sviluppo delle compagnie barracellari in Sardegna» è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 luglio 1988

MELIS

88R0815

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1988, n. 26.

Disciplina delle attività di interesse turistico - Albi regionali e disposizioni tariffarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 28 del 29 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Profili professionali

1. La regione autonoma della Sardegna riconosce, tutela e disciplina le attività professionali di interesse turistico, di cui individua i seguenti profili:

- 1) guida turistica;
- 2) interprete turistico;
- 3) animatore turistico;
- 4) organizzatore congressuale;
- 5) istruttore nautico;
- 6) assistente di turismo equestre;
- 7) corriere o accompagnatore turistico.

2. Per ciascun di detti profili sono istituiti specifici albi regionali e stabilite le relative tariffe professionali.

Art. 2.

Declaratorie di funzioni delle figure professionali

1. Agli effetti della presente legge, le funzioni riconosciute ai profili professionali, indicati nel precedente articolo 1 sono così definite:

1) è «guida turistica» chi per professione accompagna singoli o comitive nelle visite a luoghi, ambienti o complessi d'interesse culturale, etnografico, paesaggistico-ambientale, speleologico o produttivo, illustrandone peculiarità e valori;

2) è «interprete turistico» chi per professione presta la propria opera di traduzione, orale o scritta, in assistenza di turisti stranieri;

3) è «animatore turistico» chi per professione, in appoggio delle strutture ricettive isolate od in collaborazione con gli enti ed aziende operanti nel comparto del turismo, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività di carattere ricreativo, sportivo, culturale;

4) è «organizzatore congressuale» chi per professione svolge la propria opera nell'organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali con particolare riguardo agli aspetti tecnico-logistici del loro svolgimento;

5) è «istruttore nautico» chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche, limitatamente alle specializzazioni consentite dalla conseguita abilitazione regionale;

6) è «assistente di turismo equestre» chi per professione accompagna ed assiste singoli o comitive in gite od escursioni di turismo equestre, secondo itinerari predefinite;

7) è «corriere od accompagnatore turistico» chi, per professione od in collaborazione con le agenzie di viaggio od altre imprese turistiche, accompagna persone singole o comitive nei viaggi dalla Sardegna al restante territorio nazionale od all'estero, fornendo agli accompagnati - al di fuori dell'ambito di competenza delle guide - assistenza logistica e significative informazioni sulle zone di transito e le mete dei viaggi, con relative essenziali indicazioni di carattere legislativo e geografico-ambientale, turistico-ricettivo e di trasporto.

2. Il carattere professionale delle suelencate attività ha riscontro anche quando, abbia svolgimento soltanto stagionale ovvero risulti prevalente, per l'intera durata dell'anno o della stagione, rispetto ad altra attività lavorativa.

3. La professione di «guida turistica» - nel cui ambito di competenza è preclusa, in attuazione del principio affermato dall'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'operatività dell'accompagnatore turistico o corriere» - ammette la specializzazione:

a) in archeologia, con particolare riferimento all'archeologia nuragica e pre-nuragica;

b) in ambientistica natura e paesaggistica;

c) in speleologia.

4. La professione di «istruttore nautico» è articolata nelle distinte specializzazioni tra loro cumulabili:

del nuoto;

dello sci nautico;

della pratica subacquea;

della tavola a vela (windsurf);

della navigazione velica da diporto;

delle altre discipline nautiche riconosciute dal C.O.N.I.

5. Le anzidette specializzazioni vengono fatte constare agli albi regionali delle competenti figure professionali.

Art. 3.

Albi regionali e tariffe professionali. Segreteria degli albi

1. Alla tenuta ed all'aggiornamento degli albi regionali per le singole figure professionali di cui ai precedenti articoli provvede la segreteria degli albi medesimi, istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo.

2. Per ciascuna figura, le tariffe professionali sono stabilite ed aggiornate con decreti dell'assessore regionale del turismo, su conforme deliberazione della giunta regionale, previamente sentiti, l'ente sardo industria turistica, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di soggiorno e turismo, le rappresentanze regionali delle aziende ricettive, delle aziende di viaggio e delle interessate figure professionali, nonché delle segreterie regionali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale.

3. I decreti previsti dal precedente comma sono pubblicati per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione ed hanno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione.

4. Le tariffe professionali, che costituiscono massimali non derogabili di compenso onnicomprensivo, sono suscettibili di revisione annuale e debbono essere sempre esibite, a semplice richiesta verbale di chi vi abbia interesse, unitamente all'apposito tesserino regionale di iscrizione all'albo professionale.

Art. 4.

Licenza comunale per l'esercizio dell'attività professionale

1. In applicazione dell'art. 13, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, per le attività professionali da esso contemplate, per l'iscrizione all'albo regionale è indispensabile, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17, aver previamente conseguito, dal comune di residenza dell'interessato, formale licenza amministrativa di esercizio dell'attività professionale cui l'albo si riferisce.

2. Il conseguimento di detta licenza comunale è obbligatoriamente subordinato al possesso da parte dell'interessato dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione, rilasciato dall'assessorato regionale del turismo previo superamento degli appositi esami.

Art. 5.

Bandi regionali per gli esami di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

1. L'assessore regionale del turismo, con proprio decreto, bandisce su scala regionale, con periodicità almeno triennale, gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle varie attività professionali individuate nel precedente art. 1.

2. Per la partecipazione agli esami l'interessato dovrà presentare domanda all'assessore regionale del turismo, Segreteria degli albi degli operatori professionali del turismo, specificando l'attività professionale ed eventuale connessa specializzazione cui intende concorrere, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale:

cittadinanza italiana o di Paese comunitario;

età non inferiore ad anni 18;

godimento dei diritti civili e politici;

residenza anagrafica in uno dei comuni della Regione;

idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'ufficiale sanitario del comune di residenza in data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;

possesso del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente per gli esami di abilitazione alle professioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 7) dei precedenti articoli 1 e 2, ovvero di licenza media inferiore per le attività professionali dei punti 5), 6) degli stessi citati articoli 1 e 2.

Art. 6.

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in prove orali, prevalentemente finalizzate all'accertamento della qualificazione professionale degli interessati.

2. Le prove scritte concernono rispettivamente:

la prima, temi di cultura generale, con specifici richiami alle materie di specializzazione professionale di cui alla successiva allegata tabella A), per la parte cui i bandi di concorso si riferiscono;

la seconda, la traduzione di un testo di lingua italiana in ciascuna delle lingue straniere obbligatoriamente richieste o facoltativamente presentate.

3. Le prove orali d'esame vertono, per ciascuna distinta figura professionale, nelle materie e discipline precisate nell'allegata tabella A).

4. Per l'ammissione agli orali occorre aver conseguito, in ciascuna prova scritta, il punteggio di almeno sette decimi e gli esami non si riterranno superati se agli orali il candidato non consegua una votazione media parimenti non inferiore a sette decimi, con minimo punteggio di sei decimi nelle singole materie d'esame.

5. I professionisti già in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle attività di «guida turistica», di «animatore turistico» o di «istruttore nautico» possono concorrere per il conseguimento delle competenti specializzazioni previste per tali attività dal terzo, e quarto comma del precedente art. 2, assoggettandosi alle sole prove integrative stabilite per le specializzazioni medesime, ai sensi del precedente punto 3) della allegata tabella A).

Art. 7.

Commissioni giudicatrici d'esame

1. Le commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle singole attività professionali previste dalla presente legge sono nominate - secondo la composizione di cui all'allegata tabella B) - con decreto dell'assessore regionale competente in materia di turismo, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni competono i compensi previsti per le commissioni giudicatrici d'esame dei concorsi di assunzione del personale dell'amministrazione regionale.

Art. 8.

Attestato di abilitazione

1. Sono abilitati all'esercizio delle rispettive professioni i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi del precedente art. 6.

2. La giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto di presentazione della domanda, approva, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli elenchi degli abilitati all'esercizio delle predette professioni.

Art. 9.

Esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico

1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, l'esercizio delle attività professionali di interesse turistico disciplinate dalla presente legge da parte di chi non possieda i prescritti requisiti dell'attestato regionale di abilitazione, della licenza comunale e della iscrizione al competente albo regionale, costituisce esercizio abusivo di professione, punito con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.000.000 elevabile da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 in caso di recidiva.

Art. 10.

Esenzione dall'obbligo della licenza

1. Non sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza di cui all'art. 4:

a) gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore della amministrazione da cui dipendono;

b) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalità ed abitualità, previa comunicazione all'Assessorato regionale del turismo e nell'osservanza di norme regionali in materia di agenzia di viaggio, le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismo di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

c) chi svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto.

2. Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge, i cittadini appartenenti ai Paesi membri della C.E.E. sono equiparati a quelli italiani, e sono soggetti alla osservanza di tutte le norme di cui alla presente legge.

3. Per gli accompagnatori turistici, appartenenti a Paesi esteri dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, valgono le vigenti disposizioni normative in materia di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Sanzioni per il mancato rispetto delle tariffe professionali ovvero per l'esercizio di attività estranee od incompatibili rispetto all'esercizio dell'attività professionale dell'albo - Perdita di requisiti essenziali di iscrizione agli albi regionali.

1. Agli iscritti agli albi regionali è fatto divieto di richiedere, per proprie prestazioni professionali, tariffe superiori ai massimali di compenso onnicomprensivo stabiliti a norma del precedente articolo 3, ovvero di svolgere nei confronti dei turisti cui le prestazioni medesime si riferiscono attività estranee o collaterali rispetto a quelle cui gli iscritti stessi risultano specificatamente abilitati ai sensi della presente legge.

2. Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'applicazione, nei confronti dei trasgressori, di una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000, elevabile da L. 1.000.000 a L. 2.000.000 per i casi di recidiva.

3. Nei casi più gravi ed in quelli di recidiva abituale l'assessore del turismo, d'ufficio o su segnalazione di parte, dispone con motivato decreto da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, previa contestazione di addebito e valutazione delle deduzioni fornite dall'interessato entro il perentorio termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione medesima, la sospensione del trasgressore dall'albo regionale e dal conseguente esercizio dell'attività professionale per la durata da uno a sei mesi; ovvero la cancellazione dall'albo del professionista nei casi di ulteriore persistenza dei comportamenti censurati, o di condanna penale passata in giudizio incompatibile con l'esercizio della professione ovvero di perdita dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione ai bandi di concorso per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

Art. 12.

Vigilanza sul corretto esercizio delle attività di interesse turistico

1. Alla vigilanza amministrativa regionale circa il corretto esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge, nonché di quelle gratuite e non professionali contemplate dall'articolo 10 punto b), collaborano gli enti locali e gli enti del turismo territorialmente competenti, che ne riferiscono all'Assessorato regionale del turismo per quanto di sua competenza ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11.

Art. 13.

Ambito territoriale di operatività degli iscritti agli albi professionali di interesse turistico

1. L'ambito territoriale di operatività degli iscritti agli albi professionali di interesse turistico è esteso all'intera area regionale.

2. È tuttavia ammessa la facoltà dei professionisti di richiedere di far constare in albo la loro preferenziale utilizzazione entro più limitati e circoscritti ambiti di estensione sub-regionale, sempreché riconducibili alla circoscrizione territoriale di una sola provincia e quando motivato da una più particolareggiata conoscenza delle specifiche realtà di scala provinciale o sub-provinciale.

3. Le disposizioni dei precedenti commi non trovano applicazione nei confronti della figura professionale del «corriere od accompagnatore turistico».

Art. 14.

Cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi professionali Incentivi regionali

1. Nell'interesse e quale strumento di più agevole fruibilità da parte dell'utenza turistica delle varie prestazioni professionali previste dalla presente legge, l'amministrazione regionale incentiva la costituzione ed il funzionamento di cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi, alle quali assicura:

particolare evidenziazione negli albi stessi e conseguente diffusa pubblicazione presso le interessate strutture ricettive, gli enti, le agenzie e gli operatori turistici in generale;

contributi nelle spese legali di costituzione;

contributi annuali di esercizio, per la durata massima di un triennio, commisurati all'offerta grado di integrazione interdisciplinare.

2. Con regolamento di esecuzione saranno stabilite, agli effetti del presente articolo, soglie minime di integrazione interdisciplinare delle cooperative comunque non inferiori al 50 per cento delle distinte competenze professionali previste dai precedenti articoli 1 e 2; massimali di contributo, condizioni e modalità di concessione dei contributi da parte dell'Assessore regionale del turismo.

Art. 15.

Formazione ed aggiornamento professionali

1. I rapporti alle esigenze della domanda turistica, l'Amministrazione regionale organizza periodicamente - con interventi diretti del competente assessorato regionale per la formazione professionale o mediante convenzionamento utilizzato da parte del medesimo di istituzioni specializzate - corsi giovanili di formazione nelle materie d'esame di cui al precedente articolo 6, nonché seminari di aggiornamento e di perfezionamento riservati agli iscritti agli albi regionali previsti dalla presente legge nell'ambito di programmi di formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

2. I programmi didattici di detti corsi di formazione ed i programmi d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge saranno resi fra loro omogenei con atti di concerto fra gli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e di turismo.

Art. 16.

Agevolazioni all'esercizio delle attività professionali turistiche

1. L'esercizio delle attività professionali riconosciute e tutelate dalla presente legge è agevolato in via amministrativa:

a) con gratuità di accesso dei professionisti iscritti agli albi regionali - nel rispetto degli altri eventuali vincoli di fruizione ed orari di apertura al pubblico - a gallerie, musei e biblioteche, complessi monumentali ed archeologici, parchi naturalistici, riserve di caccia e di pesca nonché in ogni altro luogo od ambiente pubblico od aperto al pubblico comunque direttamente collegato all'esercizio dell'attività professionale in svolgimento;

b) con la comminazione - senza pregiudizio per le eventuali responsabilità d'ordine penale conseguenti all'inosservanza dei divieti posti dall'articolo 241 del regolamento per l'esercizio del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - di sanzioni amministrative da L. 200.000 a L. 2.000.000 a carico di gestori di aziende turistico-ricettive, di agenzie di viaggio o altri eventuali soggetti ed operatori del settore turistico, che per le prestazioni riconosciute, disciplinate e tutelate dalla presente legge determinino l'impiego di persone a ciò non espressamente legittimate ai sensi dei precedenti articoli e del successivo art. 17.

Art. 17.

Norma transitoria Iscrizione d'ufficio agli albi regionali dei professionisti del turismo

1. Coloro che, sulla base di formale licenza conseguita ed ancora validamente operante ai sensi del preesistente ordinamento, siano legittimati a svolgere una delle attività professionali previste dai precedenti articoli, anche se non in possesso dei prescritti requisiti di studio e di conoscenza delle lingue straniere, sono iscritti ai competenti albi regionali.

2. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda all'assessorato regionale del turismo, Segreteria degli albi professionali, entro il perentorio termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, col corredo di copia autenticata della licenza in essere.

3. La Regione trasmette ai comuni di competenza gli elenchi degli iscritti ai sensi del primo comma, ai fini del rinnovo della licenza per l'esercizio delle attività professionali.

4. Gli effetti della norma transitoria del presente articolo, alle licenze conseguite sulla base del preesistente ordinamento sono equiparati per gli «istruttori nautici» i diplomi di «istruttore federale» rilasciati, per le medesime specializzazioni previste dalla presente legge (nuoto, sci acquatici, pesca subacqua, windsurf, navigazione velica da diporto), dalle competenti federazioni affiliate al C.O.N.I.

Art. 18.

Norma transitoria per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico

1. Coloro che, in possesso di licenza di scuola media inferiore, dimostrino a mezzo di specifica documentazione di aver prestato attività corrispondente a quella di accompagnatore turistico ai sensi del punto 7) dell'articolo 1 nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, per almeno sessanta giorni di ciascun anno, a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggio, sono iscritti in un albo temporaneo dei «corrieri o accompagnatori turistici».

2. A tal fine gli interessati presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda all'Assessorato regionale del turismo, il quale provvede, previo esame della documentazione, al rilascio di un'abilitazione provvisoria ed alla comunicazione della stessa al comune competente per territorio al rilascio della licenza.

3. L'abilitazione ha durata biennale a decorrere dal rilascio. Decorso tale termine l'albo temporaneo è soppresso.

4. I titolari di abilitazione provvisoria, purché muniti di licenza, sono, per il periodo di durata della stessa, sottoposti alla disciplina della presente legge per l'esercizio della professione di accompagnatore e sono ammessi a sostenere il relativo esame di abilitazione ai sensi della presente legge anche in mancanza del titolo di studio richiesto dall'articolo 5.

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in annue L. 150.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Le suddette spese gravano sui sopraindicati capitoli 02016, 02102, 07005 e 07006 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 luglio 1988

MELIS

TABELLA A

MATERIE E DISCIPLINE DELLE PROVE D'ESAME PER LE DISTINTE FIGURE PROFESSIONALI

PUNTO 1) - PER LE «GUIDE TURISTICHE»:

- elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica;
- cultura storica, archeologica, letteraria, linguistica, artistica, economica, geografica ed etnografica della Sardegna;
- folklore e gastronomia;
- conoscenza dell'ambiente naturale paesaggistico e residenziale e principali strutture isolate di servizio;
- conoscenza di almeno due lingue straniere;
- normativa di esercizio, contenuti e deontologia della attività professionale.

Per le guide turistiche a specializzazione «archeologica», le prove d'esame sono integrate dall'accertamento di una più approfondita e puntuale preparazione dei candidati in materia di archeologia isolana nuragica e prenuragica.

All'integrazione delle prove d'esame per le guide turistiche a specializzazione in «ambientistica naturale e paesaggistica» viene invece provveduto con un più diffuso e rigoroso approfondimento dei temi relativi all'ambiente naturalistico isolano.

Per le guide turistiche a specializzazione «speleologica» si richiede una conoscenza di elementi di speleologia generale, delle grotte e cavità naturali dell'isola, delle attrezzature e delle tecniche per il turismo speleologico.

PUNTO 2) - PER GLI «INTERPRETI TURISTICI»:

- a) elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica;
- b) due o più lingue straniere, di cui almeno una fra quelle di maggiore diffusione;
- c) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell'attività professionale.

PUNTO 3) - PER GLI «ANIMATORI TURISTICI»:

- a) elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica;
- b) conoscenza delle varie risorse e attrattive turistiche del territorio, quali ambiente naturale, beni ambientali, artistici e monumentali, archeologia, speleologia, usanze folkloriche e tradizioni, spettacolo in generale, gastronomia, sport, turismo equestre e turismo venatorio, termalismo, pesca sportiva e dilettantistica ecc.;
- c) conoscenza di almeno una lingua straniera;
- d) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell'attività professionale.

PUNTO 4) - PER GLI «ORGANIZZATORI CONGRESSUALI»:

- a) elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica;
- b) strutture ricettive isolate, strutture di trasporto e di servizio;
- c) organizzazione e svolgimento di iniziative, simposi e manifestazioni congressuali;
- d) pubbliche relazioni;
- e) normativa per la sicurezza dei locali di pubbliche riunioni e per la prevenzione di incidenti;
- f) conoscenza di almeno due lingue straniere, fra cui l'inglese o il francese;
- g) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell'attività professionale.

PUNTO 5) - PER GLI «ISTRUTTORI NAUTICI»:

- a) elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica;
- b) il mare nei suoi fondamentali aspetti fisico-fenomenologici, giuridico-istituzionali e di fruizione turistico-ricreativa;
- c) nozioni fondamentali sul nuoto, sulle pratiche subacquee in apnea e con respiratori artificiali, sullo sci acquatico, sulla tavola a vela (windsurf), sulla navigazione da diporto a vela e/o a motore regolamentazione giuridica, strutture istituzionali e titoli professionali di settore;
- d) nozioni di pronto soccorso; di respirazione artificiale; di rianimazione di persone recuperate in mare; di cautele e misure antitorturistiche e di interventi da adottare nei confronti di persone colpite da embolia;
- e) conoscenza tecnico-operativa della particolare specializzazione cui si concorre;
- f) conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle di maggior diffusione;
- g) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell'attività professionale.

Per ciascuna delle specializzazioni di istruttore nautico di «nuoto», di «sci acquatico», di «pratica subacqua», di «tavola a vela (windsurf)» e di «navigazione velica da diporto», all'accertamento della necessaria competenza tecnico-operativa di cui alla lettera e) del precedente comma sarà provveduto dalla commissione giudicatrice d'esame sulla base degli stessi programmi e criteri didattici elaborati in campo nazionale dagli enti ed associazioni giuridicamente abilitati al rilascio dei relativi brevetti ed abilitazioni.

In particolare, tale accertamento dovrà intendersi come favorevolmente acquisito quando il candidato atesti in domanda in possesso dei sottoindicati titoli, da produrre in originale o copia autentica:

5.1. - Per gli «Istruttori nautici di nuoto»:

1) brevetto di bagnino di salvataggio rilasciato dalla Federazione italiana nuoto (CONI-FIN) o dalla Società nazionale di salvamento;

5.2. - Per gli «Istruttori nautici di sci acquatico»:

1) brevetto di bagnino di salvataggio come richiesto per gli istruttori di nuoto;

2) attestazione della Federazione Italiana (CONI-FIN) che il candidato ha partecipato, con competente perizia, a più gare di sci acquatico a carattere almeno regionale;

5.3. - Per gli «Istruttori di pratica subacqua»:

1) brevetto di bagnino di salvataggio come richiesto per gli istruttori di nuoto e sci acquatico;

2) certificato di sub conseguito presso le scuole o istituzioni giuridicamente abilitate;

3) attestazione della Federazione Italiana pesca sportiva (CONI-FIPS) che il candidato ha partecipato, con competente perizia, a gare di pesca subacquea a carattere almeno regionale;

5.4. - Per gli «Istruttori di tavola a vela» (windsurf):

1. abilitazione alla condotta di imbarcazioni da diporto, a vela e/o a motore, entro 6 miglia dalla costa o titolo professionale marittimo superiore di padrone marittimo o aspirante capitano di lungo corso o capitano di lungo corso;

2) attestazione della Federazione italiana vela che il candidato ha partecipato, con competente perizia, a più regate di windsurf a carattere almeno regionale;

5.5. - Per gli «Istruttori nautici di navigazione velica da diporto»:

1. abilitazione alla condotta di imbarcazioni da diporto, a vela oltre le 6 miglia dalla costa o titolo professionale marittimo superiore di padrone marittimo o aspirante capitano di lungo corso o capitano di lungo corso;

2. attestazione della Federazione italiana vela (CONI-FIV) che il candidato ha partecipato, con competente perizia, a più regate veliche a carattere almeno regionale.

PUNTO 6) - PER GLI «ASSISTENTI DI TURISMO EQUESTRE»:

- a) nozioni elementari di ordinamento regionale e legislazione turistica;
- b) nozioni di fisiologia, anatomia e psicologia comportamentale del cavallo;
- c) nozioni elementari di patologia equina;
- d) pratica di equitazione;
- e) conoscenza di almeno una lingua straniera;
- f) nozioni e tecniche di pronto soccorso;
- g) rispetto della natura e del paesaggio;
- h) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell'attività professionale.

PUNTO 7) - PER I «CORRIERI OD ACCOMPAGNATORI TURISTICI»:

a) elementi di ordinamento regionale, statale e comunitario, con riferimenti particolari alla legislazione turistica e doganale;

b) geografia italiana europea ed extraeuropea;

c) sistemi nazionale, europeo ed extraeuropeo dei trasporti e comunicazioni;

d) due lingue straniere, fra cui l'inglese;

e) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell'attività professionale.

TABELLA B

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI D'ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DISCIPLINATE DALLA PRESENTE LEGGE.

Tutte le commissioni giudicatrici d'esame elencate nella presente tabella sono presiedute dall'assessore regionale competente in materia di turismo o da un suo delegato; vi fa sempre parte il coordinatore del servizio turismo dello stesso assessorato regionale od un coordinatore di settore del servizio medesimo; le funzioni di segretario sono svolte per ciascuna commissione da un funzionario di VI o di V fascia funzionale dell'Assessorato.

L'ulteriore composizione delle commissioni è stabilita come segue:

PUNTO 1) - PER LE «GUIDE TURISTICHE» E GLI «ANIMATORI TURISTICI»:

un esperto in materia di beni ambientali, architettonici, artistici e storici, nonché in musei, gallerie e biblioteche;

un esperto in materia di storia ed etnografia della Sardegna;

un esperto in materia di gastronomia isolana, folklore e spettacolo in generale;

un esperto in materia di assetto territoriale e di strutture isolate ricettive e di servizio;

un esperto in archeologia;

un docente per ciascuna delle lingue obbligatoriamente richieste o facoltativamente presente;

un esperto in materia di pronto soccorso.

PUNTO 2) - PER GLI «INTERPRETI TURISTICI»:

un docente per ciascuna delle lingue presentate.

PUNTO 3) - PER GLI «ORGANIZZATORI CONGRESSUALI»:

un esperto in materia di organizzazione congressuale;

un esperto in materia di strutture ricettive, di trasporto e di servizi;

un esperto in materia di sicurezza dei locali di pubbliche riunioni;

un docente per ciascuna delle lingue straniere presentate.

PUNTO 4) - PER GLI «ISTRUTTORI NAUTICI»:

un esperto in materia di navigazione e di patenti nautiche;

un esperto in materia di nuoto, di sci nautico e di immersione in apnea o con respiratori artificiali;

un esperto in materia di «tavola a vela»;

un esperto in materia di navigazione velica da diporto;

un docente della lingua straniera presentata;

un esperto in materia di pronto soccorso ed in tecniche di rianimazione.

PUNTO 5) - PER GLI «ASSISTENTI DI TURISMO EQUESTRE»:

un esperto o maestro di equitazione;

un esperto in veterinaria equina;

un docente della lingua straniera presentata;

un esperto in materia di pronto soccorso.

PUNTO 6) - PER I «CORRIERI OD ACCOMPAGNATORI TURISTICI»:

un esperto di materia di diritto internazionale;

un esperto in materia turistica e doganale, con particolare riferimento ai Paesi comunitari;

un esperto in geografia nazionale ed internazionale;

un esperto in materia di trasporto nazionale, europeo e intercontinentali;

un docente per ciascuna lingua straniera presentata;

un esperto in materia di pronto soccorso.

88R0816

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1988, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, concernente «Riordinamento dei Consorzi di bonifica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 28 del 29 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 10 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 è abrogato.

Art. 2.

1. L'art. 14 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 è sostituito dal seguente:

«I contributi di cui agli articoli 8 e 12 saranno concessi per un massimo di dieci anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere.

Per le opere già in esecuzione il limite massimo è fissato in 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 3.

1. L'efficacia del penultimo ed ultimo comma dell'art. 22 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, così come integrato dall'art. 61 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, è sospesa per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'art. 27 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 è sostituito dal seguente:

«L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato».

Art. 5.

1. Nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 «Interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del 7 novembre 1983», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché delle amministrazioni interessate».

Art. 6.

1. Le amministrazioni in carica di consorzi di bonifica apporteranno agli statuti le necessarie modifiche al fine di adeguarli alle disposizioni della presente legge entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 luglio 1988

MELIS

88R0817

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1988, n. 28.

Norma integrativa dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 25, concernente: «Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1984, n. 20».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 29 dell'8 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 25, dopo l'ultima frase, è aggiunta la seguente:

«In difetto del possesso del requisito del diploma della scuola dell'obbligo, i concorrenti dovranno sostenere, nell'ambito del concorso, una prova di cultura generale».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 agosto 1988

MELIS

88R0818**LEGGE REGIONALE 2 agosto 1988, n. 29.**

Disposizioni relative al personale dell'amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 29 dell'8 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie riconnesse alla funzionalità della campagna antincendi 1988, in rapporto all'insufficienza del personale regionale impegnato per l'attuazione della campagna stessa, l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere durante il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 1988, compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso, e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del personale appartenente al ruolo unico regionale che sia stato assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, ovvero che presti servizio presso l'azienda foreste demaniali della Regione.

2. Gli stessi compensi sono corrisposti a favore del personale della VII qualifica funzionale del ruolo unico regionale avente la qualifica di esperto in scienze agrarie e forestali, nonché limitatamente ad un

numero di 20 unità complessive che siano assegnate a compiti amministrativi o tecnici connessi alla campagna antincendi, al personale del ruolo unico regionale, prescindendosi dalla qualifica rivestita.

3. I compensi di cui ai precedenti commi sono corrisposti al personale indicato nei commi medesimi che sia effettivamente impegnato per l'attuazione della campagna antincendio.

Art. 2.

1. Al personale indicato al precedente articolo 1, qualora non abbia titolo alle indennità previste dall'art. 20 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, sono corrisposte, limitatamente al periodo di tempo 1° giugno - 30 settembre 1988, le indennità per uso di mezzo aereo e per reperibilità e disponibilità nella misura e secondo le modalità di cui al citato art. 20.

Art. 3.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in L. 700.000.000 e gravano sui capitoli 02016 e 02050 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988.

2. Nello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni:

Omissis).

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 2 agosto 1988

MELIS

88R0819**LEGGE REGIONALE 4 agosto 1988, n. 30.**

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1983 e del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 30 del 18 agosto 1988)

(Omissis).

88R0820**LEGGE REGIONALE 4 agosto 1988, n. 31.**

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1984 e del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso esercizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 30 del 18 agosto 1988)

(Omissis).

88R0821

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1988, n. 24.

Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti relativo al triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 30 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge approva, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, «Legge quadro sul pubblico impiego», la disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti concernente il triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987 ed apporta le conseguenti modificazioni sull'ordinamento del personale dipendente dalla regione Lazio.

2. Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

TITOLO II

RAPPORTI SINDACALI ED ATTIVITÀ SOCIALI

Capo I

RAPPORTI SINDACALI

Art. 2.

Individuazione delle organizzazioni sindacali

1. In assenza di diversa disposizione l'indicazione «organizzazioni sindacali» contenuta nella presente legge si intende riferita alle «organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del comparto», che abbiano sottoscritto il codice di autoregolamentazione.

Art. 3.

Materie di contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 e di quella della presente legge, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e la riqualificazione del personale;

c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale;

d) le «pari opportunità»;

e) i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, la loro verifica e le incentivazioni connesse;

f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

g) la mobilità all'esterno della stessa Amministrazione e la disciplina di quella interna;

h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

i) le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

l) l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione del CRAL;

m) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente accordo.

2. In sede di contrattazione decentrata a livello regionale e sub-regionale nelle materie che riguardano il comparto nonché sulla contrattazione relativa all'ente regione od alle sue strutture decentrate, la Regione è rappresentata dal presidente della giunta che in relazione alla materia oggetto della contrattazione può delegare un assessore.

3. Sull'esito della contrattazione deve essere redatto apposito protocollo.

Art. 4.

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Qualora in sede di applicazione della presente legge insorgano conflitti di interpretazione, l'amministrazione dovrà, previa richiesta scritta formulata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore del personale degli enti locali che abbia adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, entro tre giorni dalla ricezione della richiesta medesima, convocare la parte richiedente per un confronto.

2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al successivo terzo comma presso il dipartimento della funzione pubblica.

3. Qualora, trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, non si giunga alla sua composizione, le parti potranno fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo di comparto che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.

4. La delegazione di cui al precedente terzo comma dovrà riunirsi altresì su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

5. L'apertura del conflitto non determina in via automatica l'interruzione del procedimento amministrativo.

Art. 5.

Informazione

1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.

2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalle quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e la organizzazione del lavoro.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi, ed a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi di comparto e decretati.

4. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere all'Amministrazione, che è tenuta a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia ed a fenomeni fisiologici di *turn-over* conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

6. In armonia con quanto disposto dall'art. 24, primo e secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibilità della raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, dovranno essere individuate, sentite le organizzazioni sindacali, soluzioni che garantiscono un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.

8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 3 saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

Capo II

ATTIVITÀ SOCIALI

Art. 6.

Attività sociali, culturali, ricreative

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nell'ambito della Regione, debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello statuto dei lavoratori.

2. Per l'attuazione delle suddette attività, la Regione iscriverà in bilancio annualmente apposito stanziamento.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI REGIONALI

Capo I

NORME DI ACCESSO

Art. 7.

Norme per l'accesso

1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

- a) concorso pubblico;
- b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi;
- c) corso-concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico, che può essere per titoli ed esame e per solo esame, consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e nella valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio. Con apposito regolamento verranno stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli. Ove possibile, può farsi ricorso a procedure semplificate ed automatizzate. Qualora la valutazione della prova si effettui con criteri obiettivi può essere previsto il ricorso ad enti o società specializzate.

3. Per il reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica funzionale per i quali non sia previsto titolo professionale deve farsi ricorso alle liste di collocamento ordinario, secondo le modalità stabilite dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego e salvo la possibilità di sottoporre gli assumendi ad

apposite prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica). Alle prove selettive è ammesso altresì il personale interno avente diritto alla riserva dei posti. Deve, comunque, essere salvaguardata l'aliquota di riserva per il personale interno.

4. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il numero dei candidati ammessi al corso dovrà superare di almeno il 20 per cento quello dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà attraverso esami scritti ed orali alla predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi-concorsi saranno predeterminati previo accordo con le organizzazioni sindacali ai sensi del precedente art. 3.

5. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.

6. I concorsi debbono essere portati a termine entro sei mesi dalla data del relativo bando.

Art. 8.

Titoli di studio per l'accesso all'impiego regionale

1. Per l'accesso all'impiego regionale sono richiesti i seguenti titoli di studio:

- a) per la prima, seconda e terza qualifica funzionale: adempimento dell'obbligo scolastico secondo la normativa vigente all'epoca nella quale l'obbligo è insorto;
- b) per la quarta qualifica funzionale: licenza di scuola media inferiore e/o qualificazione professionale se richiesta;
- c) per la quinta e sesta qualifica funzionale: diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o diploma professionale se richiesto;
- d) per la settima ed ottava qualifica funzionale: diploma di laurea e, se richieste, specializzazione od abilitazione professionale;
- e) per la prima e seconda qualifica dirigenziale: diploma di laurea e, se richieste, specializzazione od abilitazione professionale.

Art. 9.

Riserva dei posti per gli interni

1. I bandi di concorso per i posti disponibili fino all'ottava qualifica funzionale devono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35 per cento dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà, previo accordo in sede di contrattazione preventiva, giungere fino al 40 per cento recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui al successivo art. 32.

2. Alla riserva dei posti per l'ottava qualifica funzionale può accedere il personale di ruolo appartenente alla settima qualifica funzionale in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'ottava qualifica funzionale e con una anzianità di servizio di due anni.

3. Alla riserva per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso e di una anzianità di servizio di almeno tre anni in profilo professionale della stessa area di quello del posto messo a concorso, o di almeno cinque anni in profilo di area diversa ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

4. La riserva non opera nel caso in cui il posto da coprire sia solo uno. Tale posto, comunque, concorrerà alla determinazione della riserva in altri profili professionali della stessa qualifica.

5. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

6. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

7. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dalla vigente normativa.

8. Resta fermo quanto disposto dall'art. 11, quarto e quinto comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6.

Art. 10.

Validità delle graduatorie degli idonei

1. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissate dal precedente art. 9, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

Art. 11.

Vincitori di concorsi già dipendenti da enti del comparto

1. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti del comparto, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.

Capo II

DIRITTI E DOVERI

Art. 12.

Pari opportunità

1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in vere e proprie «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, verrà istituito sulla base degli accordi che verranno stipulati ai sensi del precedente comma, con la presenza delle organizzazioni sindacali, un «comitato per la pari opportunità», che proponga misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazioni, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

3. Con provvedimento amministrativo, adottato dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, verrà disciplinato il funzionamento del comitato di cui al precedente secondo comma.

4. Con la legge regionale di bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sarà istituito apposito capitolo di spesa denominato «Spese per il funzionamento del comitato per la pari opportunità».

Art. 13.

Orario di lavoro. Principi generali

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. I dirigenti sono peraltro tenuti a prestare la propria attività oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario, per una media annua di 10 ore settimanali, in relazione a tutte le esigenze.

3. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordi decentrati, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione ed orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

4. La prestazione individuale di lavoro non deve, in ogni caso, superare l'arco massimo di dieci ore giornaliere.

5. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.

6. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero previsto dal precedente quarto comma, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolarmente con decreto del presidente della giunta regionale o con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base degli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata, che dovranno ispirarsi al raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) migliore efficienza e produttività dell'Amministrazione;
- b) più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
- c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi, con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari che tengano conto della natura delle prestazioni e delle caratteristiche funzionali dei servizi che richiedono orari diversi ed anche più prolungati;

e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

7. In sede di contrattazione decentrata, oltre alla possibilità di una migliore specificazione delle finalità indicate nel precedente sesto comma saranno individuate le modalità di attuazione in concreto dell'articolazione dell'orario di lavoro, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

8. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione ed il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

9. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'Amministrazione;

b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;

d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

10. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, ed in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative od amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

11. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e di 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno individualmente non consecutivi.

12. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.

Art. 14.

Articolazione dell'orario in termini di flessibilità

1. L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà purché però sia assicurata, nel nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

2. L'adozione dell'orario flessibile presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

3. Qualora venga adottato l'orario flessibile, in sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario. Dovranno comunque essere osservati i seguenti criteri e limiti:

a) l'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che la flessibilità comunque non incida sugli orari predeterminati e comunicati all'utenza di apertura degli uffici al pubblico;

b) in ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato. Tale fascia, comunque, non potrà essere inferiore ai due terzi dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi;

c) in sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel presente articolo dovranno essere definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile;

d) l'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi, quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro, può essere attuato per gruppi di partecipazione;

e) le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

Art. 15.

Articolazione dell'orario in termini di turnazioni

1. Per le esigenze di funzionalità riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilita articolazioni di orario.

3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico ed il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità od eventi naturali.

5. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri le maggiorazioni di cui al successivo art. 16 competono soltanto in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

Art. 16.

Maggiorazioni per turnazioni orario ordinario, notturno e festivo

1. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue:

- a) 5 per cento per la fascia oraria diurna;
- b) 20 per cento per la fascia oraria notturna ed i giorni festivi;
- c) 30 per cento per la fascia festiva notturna.

2. Ai fini del precedente comma, l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo;

3. Il controllo della regolarità dello svolgimento delle turnazioni sarà effettuato con sistemi obiettivi e rigorosi, anche di tipo automatico.

4. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20 per cento e quella per lavoro ordinario festivo-notturno, è fissata nella misura del 30 per cento.

5. Il trattamento di cui ai commi precedenti è sostituito dall'indennità di cui all'art. 20, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6.

Art. 17

Rapporto di lavoro a tempo determinato e stagionale

1. Le assunzioni a tempo determinato, si effettueranno, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte sulla base di selezioni per prove e/o per titoli.

2. Per i soli profili professionali compresi fra la prima e la quarta qualifica funzionale, per i quali non sia previsto titolo professionale, la giunta regionale dovrà fare ricorso alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro.

3. Al personale assunto con rapporto a tempo determinato è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

4. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della tredicesima mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta, e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

5. Il personale contemplato nel presente articolo viene iscritto, ai fini previdenziali, all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS (istituto nazionale della previdenza sociale).

6. Nel caso si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale. Ove vi siano già assunzioni o selezioni attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni. Nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento nei posti delle prime quattro qualifiche funzionali disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, deve avvenire previo concorso per titoli e prove scietive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.

Art. 18.

Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere appositamente richieste ed autorizzate.

3. Nei limiti del monte ore pari a 70 ore annue, la prestazione di lavoro straordinario può essere autorizzata sulla base di esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo tuttavia esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario autorizzato.

4. A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di 120 ore annue per dipendente.

5. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:

- a) 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
- b) 18 ore annue per dipendente da destinare alla produttività;
- c) 7 ore annue per dipendente destinate al salario accessorio.

6. Lo stanziamento per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferito all'anno pari a 70 ore annue per il numero dei dipendenti. Il limite massimo individuale è fissato in 200 ore annue. Le prestazioni di lavoro straordinario che superino il monte ore di cui al precedente terzo comma sono autorizzate con decreto del presidente della giunta regionale, adottato su proposta dell'assessore regionale al personale, sentite le organizzazioni sindacali.

7. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore all'1 per cento dell'organico della Regione per le esigenze del consiglio regionale ed all'1 per cento dell'organico medesimo per le esigenze della giunta regionale o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale può con decreto del presidente della giunta regionale essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente quarto comma. Il decreto deve indicare le esigenze, i dipendenti autorizzati ed il limite individuale.

8. Per il personale del consiglio regionale i provvedimenti di cui ai precedenti sesto e settimo comma sono adottati dall'ufficio di presidenza del consiglio.

9. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti, sempreché debitamente richieste od autorizzate, possono dar luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

10. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata maggiorando, nelle misure percentuali individuate nel successivo undicesimo comma, la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

- a) stipendio mensile tabellare base iniziale della qualifica in godimento;
- b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre nell'anno precedente;
- c) rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

11. La maggiorazione di cui al precedente decimo comma è pari:

- a) al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;
- b) al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi od in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- c) al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel precedente decimo comma è ridotto a 156.

12. In deroga ai limiti di cui al presente articolo è consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT (istituto centrale di statistica) e di altri enti od organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite della Regione, di specifici compensi al personale regionale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in ore extra di ufficio.

13. Analogamente non concorre ai limiti predetti il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali.

Art. 19.

Riposo compensativo

1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20 per cento ed ha diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o ad equivalente riposo compensativo, od alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo, od alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

Art. 20.

Permessi. Recuperi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

Art. 21.

Diritto allo studio

1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

2. Tali ore fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3 per cento del personale in servizio per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali od istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

3. Salve le modifiche introdotte dal presente articolo, sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale resta in vigore la normativa vigente.

Art. 22.

Formazione ed aggiornamento professionale

1. La Regione promuove e favorisce, anche attraverso programmi annuali a livello regionale predisposti in accordo con gli altri enti del comparto e le organizzazioni sindacali, forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione e la specializzazione professionale del personale.

2. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

3. La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire, la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegino specifiche esigenze prioritarie.

4. La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

5. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.

7. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

Art. 23.

Arricchimento professionale

1. Ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, previa contrattazione decentrata, potranno essere organizzati direttamente a cura della Regione, ovvero per il tramite di organismi pubblici o privati, appositi corsi in via sperimentale articolati in almeno 80 ore complessive.

2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3 per cento della dotazione organica.

3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al successivo art. 56, sesto comma, dovrà essere previsto, previo accordo con le organizzazioni sindacali, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare nell'efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

Art. 24.

Mutamento di mansioni per inidoneità

1. L'art. 17 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, è così sostituito:

«Art. 17. (*Mutamenti di mansioni per inidoneità fisica*). — 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento».

Art. 25.

Visite mediche di controllo

1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica entro le ore 10 della stessa giornata all'amministrazione indicando il proprio recapito.

2. Qualora la malattia si protragga per oltre due giorni deve altresì trasmettere il certificato rilasciato dal medico curante entro il terzo giorno dell'assenza; al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione viene portata a conoscenza dell'amministrazione nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

3. L'amministrazione può disporre visite mediche di controllo esclusivamente tramite le unità sanitarie locali competenti per territorio.

4. Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Art. 26.

Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro

1. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

2. Le unità sanitarie locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di videoterminali, come dispone la vigente normativa C.E.E. (Comunità economica europea).

3. Le unità sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle amministrazioni.

3. Le unità sanitarie locali hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

Art. 27.

Patrocinio legale

1. L'art. 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. (*Patrocinio legale*). — 1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti od atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o per colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio».

Art. 28.

Mensa

1. All'art. 4 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, così come integrato con legge regionale 11 gennaio 1985, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Il servizio di mensa è gratuito per il personale del ruolo degli istituti per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione all'erogazione dei servizi di mensa.

5. Fino a quando la sede del consiglio regionale rimarrà fuori del centro abitato di Roma, in tale sede il servizio di mensa sarà assicurato, mediante opportune forme di gestione, dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale».

Capo III

ORGANI COLLEGIALI DEL PERSONALE

Art. 29.

Consiglio del personale

1. Il Consiglio del personale è composto:

- a) dall'assessore regionale al personale che lo presiede;
- b) da sette dirigenti effettivi e sette supplenti della seconda qualifica funzionale dirigenziale;
- c) da sette membri effettivi e sette supplenti eletti tra i dipendenti regionali da tutto il personale.

2. Nelle more dell'elezione di cui al comma precedente, i membri effettivi e supplenti in rappresentanza del personale sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al personale di qualifica non inferiore alla settima.

4. Il consiglio del personale è nominato con decreto del presidente della giunta regionale entro il mese di gennaio seguente all'elezione del consiglio regionale e resta in carica per tutta la legislatura.

5. I membri supplenti possono partecipare alle sedute ed alla discussione; essi hanno diritto di voto solo quando sostituiscono i membri effettivi.

6. Il consiglio del personale può validamente deliberare quando siano presenti il presidente ed almeno la metà dei membri effettivi o supplenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Il consiglio del personale esprime il parere:

- a) sul riconoscimento delle cause di servizio;
- b) sulle proposte per il buon andamento dei servizi;
- c) su ogni altro argomento sul quale venga richiesto il suo parere.

8. Sono aboliti gli articoli 64 e 65 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

Art. 30.

Commissione di disciplina

1. La commissione di disciplina è composta dal presidente e da un vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento, scelti tra i magistrati ordinari ed amministrativi od avvocati con almeno quindici anni di iscrizione all'albo; da tre membri effettivi e tre supplenti, esperti in discipline giuridiche, eletti dal consiglio regionale; da tre membri effettivi e tre supplenti eletti da tutto il personale tra i dipendenti regionali e, nelle more di tale elezione, da tre membri effettivi e tre membri supplenti designati tra i dipendenti regionali dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al personale di qualifica non inferiore alla settima.

3. La commissione di disciplina è nominata con decreto del presidente della giunta regionale entro il mese di gennaio seguente all'elezione del consiglio regionale e resta in carica per tutta la legislatura.

4. Il componente effettivo che non sia intervenuto senza giustificato motivo a due sedute consecutive della commissione è dichiarato decaduto con decreto del presidente della giunta regionale che promuove le procedure per la sostituzione.

5. I membri supplenti possono partecipare alle sedute ed alla discussione; essi hanno diritto di voto solo quando sostituiscono i membri effettivi.

6. La commissione di disciplina può validamente deliberare quando siano presenti il presidente o chi ne fa le veci ed almeno tre membri effettivi o supplenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. La commissione svolge i compiti attribuiti alla commissione di disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

8. Per quanto concerne le sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituita al Ministro la giunta regionale ed al capo del personale l'assessore regionale al personale.

9. Sono aboliti gli articoli 66, 67 e 70 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

Capo IV MOBILITÀ

Art. 31.

Mobilità in caso di delega di funzioni

1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

2. La Regione determina, di intesa con gli enti interessati o, ove necessario, con delegazioni rappresentative dell'ANCI (associazione nazionale comuni d'Italia), U.P.I. (unione province italiane), UNCEM (unione nazionale comunità enti montani) ed Unioncamere il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

3. Sulla base delle predette determinazioni la Regione e gli enti interessati stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali.

4. La Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato.

Art. 32.

Mobilità fra enti

1. Ferma restando la disciplina della mobilità interna prevista dall'art. 14 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli enti del comparto.

2. Nell'ambito dei posti di cui al comma precedente la percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, che può essere coperta mediante trasferimento, non deve superare il 5 per cento.

3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata saranno individuati i posti ed i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

4. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

5. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

6. La mobilità può attuarsi per posti della stessa qualifica funzionale e del medesimo profilo professionale.

7. Di norma la mobilità di cui al presente articolo non si applica alle qualifiche dirigenziali. Tuttavia la giunta regionale può, previo apposito accordo decentrato con le organizzazioni sindacali, utilizzare la mobilità prevista dal presente articolo anche per tali qualifiche.

Art. 33.

Pubblicità e modalità per l'attuazione della mobilità

1. Al fine di dare pubblicità ai posti di organici che da parte degli enti del comparto sono destinati alla copertura attraverso la mobilità, gli enti che hanno sede nel territorio regionale trasmetteranno, entro il 31 dicembre di ciascun anno alla Regione il relativo elenco distinto per qualifica e profilo professionale.

2. Gli elenchi pervenuti saranno pubblicati entro trenta giorni nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'ente, presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'amministrazione di provenienza.

4. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

5. I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

Art. 34.

Trasferimenti reciproci

1. Oltre alla mobilità disciplinata dagli articoli 31, 32 e 33 della presente legge, è consentito tra la Regione e gli enti del comparto il trasferimento di dipendenti di corrispondente qualifica e profilo professionale che ne facciano motivata e documentata istanza e previe intese tra la Regione e l'amministrazione interessata.

2. Dei singoli provvedimenti dovrà essere data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.

Art. 35.

Trasferimenti tra Regione ed enti del comparto sanità

1. A domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra la Regione e l'ente interessato e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante e di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione, è consentito il trasferimento di personale tra la Regione e gli enti del comparto sanità e viceversa.

2. Resta fermo, per la mobilità dei dirigenti, quanto disposto dal precedente art. 32, settimo comma.

Art. 36.

Esenzione della prova del personale trasferito

1. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza.

Art. 37.

Comandi

1. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

2. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai dodici mesi, eventualmente rinnovabile.

3. In caso di comprovate esigenze, che non sia possibile soddisfare con il personale a disposizione, è possibile ricorrere all'istituto del comando da e verso lo Stato e gli enti pubblici, per una durata non superiore ai dodici mesi, eventualmente rinnovabile.

Capo V

DIRIGENZA

Art. 38.

Principi generali

1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.

2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nella legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6.

Art. 39.

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nel precedente art. 38, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.

2. L'attività dei dirigenti di prima qualifica è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di seconda qualifica ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati, sentite le organizzazioni sindacali.

3. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno ad analoghe valutazioni dei dirigenti di seconda qualifica.

4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.

5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.

Art. 40.

Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale, avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni, cumulabili, nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.

2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonché dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico od aziende pubbliche e private.

4. Il 40 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.

5. Le riserve di cui ai precedenti secondo e quarto comma non operano qualora il posto vacante messo a concorso sia soltanto uno.

6. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima ed alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.

7. La giunta regionale può, con proprio provvedimento adottata, su proposta dell'assessore regionale al personale, nel limite del 20 per cento dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, assumere dirigenti di prima e di seconda qualifica con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. Si prescinde dal requisito dell'età.

8. Il trattamento economico dei dirigenti assunti a contratto non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare della qualifica per la quale si effettua l'assunzione, né superiore a quello massimo del dirigente di ruolo di pari qualifica.

9. Ai dirigenti assunti a contratto si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio della dirigenza regionale.

Art. 41.

Mobilità dei dirigenti

1. I dirigenti possono essere trasferiti dalla direzione di una struttura ad altra o destinati da incarichi di direzione ad altri compiti, comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita e nel rispetto del profilo professionale posseduto, con decreto del presidente della giunta regionale motivato da esigenze organizzative e di servizio.

Art. 42.

Modifica della dotazione organica della prima qualifica dirigenziale

1. Ferma restando la dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale stabilita dall'art. 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, quella della prima qualifica funzionale dirigenziale è modificata in n. 441.

Art. 43.

Affidamento delle funzioni di dirigente di settore e di ufficio in caso di assenza

1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative, o di assenza del relativo titolare per incarico elettivo politico, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate a dipendente della qualifica immediatamente inferiore, che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

2. In caso di vacanza del posto, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto, e fino all'espletamento delle stesse e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato, solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche funzionali dirigenziali.

4. In caso di assenza di un dirigente di ufficio, le relative funzioni sono affidate «ad interim» ad altro dirigente di pari qualifica, senza maggiorazione di trattamento economico.

5. L'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, è abrogato.

Capo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 44.

Trattamento economico

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono così modificati:

prima qualifica funzionale, L. 3.800.000;
seconda qualifica funzionale, L. 4.460.000;
terza qualifica funzionale, L. 5.000.000;
quarta qualifica funzionale, L. 5.650.000;
quinta qualifica funzionale, L. 6.640.000;
sesta qualifica funzionale, L. 7.500.000;
settima qualifica funzionale, L. 8.700.000;
ottava qualifica funzionale, L. 12.000.000;
prima qualifica funzionale dirigenziale, L. 13.900.000;
seconda qualifica funzionale dirigenziale, L. 17.000.000;

2. Il trattamento tabellare del personale della prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000.

3. Al personale della prima qualifica funzionale dirigenziale l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

4. Le indennità di cui all'art. 17, lettere d), e), g), h), della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, concorrono dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari nelle misure di seguito riportate:

ottava qualifica funzionale, L. 500.000;
settima qualifica funzionale, L. 360.000;
sesta qualifica funzionale, L. 360.000;
quinta qualifica funzionale, L. 120.000;
quarta qualifica funzionale, L. 120.000;
terza qualifica funzionale, L. 120.000;
seconda qualifica funzionale, L. 60.000.

5. Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare sono così determinati:

Qualifica	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987 (compreso quello del 1986)	Dal 1° gennaio 1988 (compreso quello del 1986 e del 1987)
Prima	150.000	325.000	500.000
Seconda	240.000	520.000	800.000
Terza	294.000	637.000	980.000
Quarta	324.000	702.000	1.080.000
Quinta	396.000	858.000	1.320.000
Sesta	492.000	1.066.000	1.640.000
Settima	582.000	1.261.000	1.940.000
Ottava	858.000	1.859.000	2.860.000
Prima dirigenziale . . .	810.000	1.755.000	2.700.000
Seconda dirigenziale . .	900.000	1.950.000	3.000.000

Art. 45.

Indennità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

a) al personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di sezione, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione ed iscrizione all'albo, che operi in posizione di staff, compete una indennità annua fissa di L. 1.000.000 (dodici mesi);

b) al personale inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale cui è affidata la direzione di una struttura organizzativa di primo grado è attribuita una indennità annua fissa di L. 3.000.000 (dodici mesi).

Al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale è attribuita per le posizioni previste dalle norme concernenti le strutture e l'organizzazione regionali una indennità annua fissa di L. 4.600.000 (dodici mesi);

c) per il personale della prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale è istituita, altresì una indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio.

Il corrispondente importo mensile è ridotto di un ventiseiesimo per ogni giornata di assenza dal servizio.

La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1° luglio 1987 ed in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;

d) per la funzione di coordinamento compete un compenso annuo fisso per dodici mensilità di L. 3.500.000;

e) l'indennità di rischio di cui all'art. 17, lettera i), della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, è elevata a L. 240.000 mensili (per dodici mensilità);

f) al personale impegnato in attività di protezione civile, sorveglianza sui fiumi e canali navigabili ed addetto a servizi generali, che, in relazione a tali attività, deve garantire la propria reperibilità, viene corrisposta una indennità di L. 18.000 per 24 ore giornalieri;

g) al personale adibito in via continuativa in servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennità giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modifiche;

h) al personale della quinta qualifica funzionale che esplica mansioni di vigilanza (ittica, venatoria, silvopastorale) compete una indennità annua lorda fissa di L. 480.000 (dodici mesi).

Art. 46.

Scaglionamento degli aumenti delle indennità

1. L'aumento delle indennità di cui al precedente art. 45, lettere e), f) e h), è corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il restante 35% dal 1° gennaio 1988.

2. Le integrazioni tabellari relative alla prima e seconda qualifica dirigenziale rispettivamente di L. 2.100.000 e di L. 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30%, del 35% e del 35%, dal 1° gennaio 1986, dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988.

3. Le restanti indennità di cui all'art. 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

Art. 47.

Salario di anzianità 1987

1. L'acconto di cui all'art. 18, secondo comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità; tale acconto si intende aggiuntivo al beneficio economico complessivo.

Art. 48.

Clausola di garanzia

1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 18, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6.

2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

Art. 49.

Passaggi di qualifica

1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.

Art. 50.

Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale

1. Con decorrenza 30 giugno 1988 verrà conglobata una quota dell'indennità integrativa speciale di L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura dell'indennità integrativa speciale spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro di un importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta è portata in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa da dipendenti collocati in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduti in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione della aliquota di reversibilità della pensione spettante osservando le stesse modalità di cui al precedente terzo comma. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

Art. 51.

Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro

straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

2. La tariffa oraria come sopra determinata si applica anche per la determinazione del compenso per i turni.

Art. 52.

Professionisti legali

1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai professionisti legali iscritti nell'apposita sezione speciale «Regione Lazio» dell'albo degli avvocati e procuratori legali e che prestino effettivo servizio presso l'ufficio legale al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato ed avvocato cassazionista è riconosciuto un compenso pari all'1 per cento dello stipendio tabellare base indicato nell'art. 44 della presente legge da aggiungere al salario di anzianità.

2. Al predetto personale spettano, altresì, i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente secondo quanto stabilito da commi seguenti.

3. Gli importi degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore riscosse dall'amministrazione, nonché il recupero delle spese dei giudizi che si concludono favorevolmente per l'amministrazione sono versati su apposito conto corrente della tesoreria regionale intestato all'avvocatura e sono ripartiti tra gli avvocati e procuratori legali in servizio presso l'avvocatura regionale per metà in parti uguali e per metà in proporzione dei rispettivi livelli retributivi.

4. Alla relativa liquidazione si provvede ogni quadrimestre con ordinanza del presidente della giunta regionale in base ai prospetti predisposti dal dirigente della avvocatura.

Capo VIII

NORME SUL PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 53.

Orario di lavoro del personale docente

1. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali.

2. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione.

3. L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.

4. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo criteri da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata.

5. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più 3 ore di supplenza.

Art. 54.

Inquadramento del personale docente della formazione professionale

1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale è inquadrato, nell'apposito ruolo del personale della formazione professionale di cui alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, alle seguenti qualifiche funzionali:

a) sesta qualifica: docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;

b) settima qualifica: docenti in attività di formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

3. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui al precedente primo comma, lettere a) e b), avviene per pubblico concorso, mediante prove, scritte e orali, a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri

predeterminati. Il 50 per cento dei posti messi a concorso relativi alla settima qualifica funzionale è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrati nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.

Art. 55.

Norme particolari di impiego del personale docente

1. L'accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per lo assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.

2. Il personale docente, che per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato ad utilitarie funzionali superiori alla settima, può essere assegnato anche in soprannumero, riassorbibile, ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale in godimento.

3. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in carico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

TITOLO IV

PRODUTTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 56.

Produttività

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, a parure dal bilancio 1987, l'apposito capitolo di spesa (fondo di produttività) sarà alimentato:

a) dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (0,80 per cento del monte salari);

b) da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario;

c) dal 50 per cento delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto dell'art. 23, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale di occupazione.

2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario dovrà essere quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sui vincoli dell'azione amministrativa finalizzando l'attività amministrativa anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

3. La giunta regionale, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definirà l'impostazione complessiva di progetti di produttività o ne verificherà periodicamente l'attuazione ed i risultati provvedendo altresì, allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:

a) all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

b) alla individuazione di aree particolarmente significative come micro-realizzazione di processi di riorganizzazione;

c) alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi degli enti.

4. A tal fine le competenze previste alla tabella «B», allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, per il 1° settore «Segreteria della Presidenza», lettera f), sono così integrate «Curare l'applicazione della normativa relativa agli istituti della incentivazione della produttività, attraverso studi, iniziative e sperimentazione».

5. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttività ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti, previo accordo con le organizzazioni sindacali, a partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte

salve le procedure e gli accordi già realizzati purché non in contrasto con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne che l'ente approverà. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi dovranno essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma restando l'approvazione da parte dell'ente dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure di cui sopra sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti od attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente od ai dirigenti responsabili dei progetti e/o dell'unità organizzativa, sulla base di criteri precedentemente individuati.

7. Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetto-obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme ed i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, sono oggetto di contrattazione decentrata.

8. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in seguito periodicamente, la giunta regionale compirà con le organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, la efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 57.

Progetti pilota

1. La regione d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto valuterà le specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, al fine di predisporre i progetti-pilota, compatibili con le disponibilità che saranno individuate dalla legge dello Stato.

Art. 58.

Istituzione dell'ufficio autonomo «Informazione e reclami»

1. Al fine di migliorare i rapporti tra il cittadino utente e le strutture organizzative regionali, nell'ambito della presidenza della giunta regionale, ferma restando la dotazione organica della prima qualifica funzionale dirigenziale, è istituito l'ufficio autonomo «Informazioni e reclami».

2. Il predetto ufficio provvede a:

a) fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per favorire la migliore conoscenza dell'attività della Regione e delle iniziative poste in essere dai diversi settori con particolare attenzione per quelle dirette all'erogazione di determinati servizi anche di carattere economico;

b) indirizzare e consigliare gli utenti in merito alle strutture organizzative regionali competenti alla trattazione dei problemi segnalati ed al modo più corretto e tempestivo per l'attivazione delle procedure indispensabili per la loro valutazione e definizione;

c) fornire moduli, stampati ed ogni altro tipo di documentazione amministrativa utile a favorire la migliore e più efficace tutela dei diritti e degli interessi di tutti i cittadini;

d) acquisire e registrare le segnalazioni ed i reclami che vengono formulati e sottoscritti dai cittadini interessati, in ordine ai presunti ritardi, irregolarità od inadempienze in cui siano eventualmente incorse le strutture organizzative della Regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite in base alla vigente disciplina sull'ordinamento amministrativo regionale.

3. Le segnalazioni ed i reclami di cui al precedente secondo comma, lettera d), vengono notificati, a cura del coordinatore, al dirigente del settore o dell'ufficio autonomo competenti per materia e, per conoscenza, all'organo politico interessato alla materia con l'invito a far pervenire in un tempo predeterminato gli elementi conoscitivi necessari per una chiara e completa illustrazione dei comportamenti sui quali è stata rappresentata la doglianza. Sulla base delle notizie acquisite, si deve provvedere ad informare esaurientemente i soggetti interessati.

TITOLO V OCCUPAZIONE

Art. 59.

Istituzione dell'ufficio «Osservatorio regionale del pubblico impiego»

1. Nell'ambito del 25º settore «Osservatorio regionale sul mercato del lavoro», di cui alla tabella «B» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, è istituito l'ufficio «4) Osservatorio regionale del pubblico impiego».

2. Alle attribuzioni del 25º settore «Osservatorio regionale del pubblico impiego» vengono aggiunte le seguenti lettere:

d) programmare ed organizzare le rilevazioni sullo stato dell'occupazione presso le pubbliche amministrazioni della Regione previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986;

e) accentrare ed analizzare i flussi ed i fabbisogni quantitativi e qualificativi, le previsioni occupazionali, le dinamiche e gli orientamenti del pubblico impiego nel comparto anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse dall'osservatorio nazionale;

f) organizzare tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale degli enti del comparto nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale anche al fine di favorire ed indirizzare i processi di mobilità».

Art. 60.

Piano occupazionale

1. Nel quadro delle iniziative intese a favorire la soluzione dei problemi occupazionali anche al fine di sviluppare e riqualificare i servizi per renderli più rispondenti ai crescenti bisogni dell'utenza, la giunta regionale formula, previa contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 3 della presente legge, piani annuali o pluriennali di copertura dei posti vacanti o che si renderanno vacanti nell'organico.

2. I programmi di occupazione dovranno tener conto del fabbisogno di personale individuato sulla base dei servizi erogati e del fabbisogno necessario per far fronte all'istituzione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti.

3. Sulla base del programma formulato ai sensi del precedente primo comma verranno apportate variazioni alle consistenze degli organici, anche attraverso dei processi di mobilità e di riconversione e riqualificazione del personale, e stanziare le necessarie risorse finanziarie che comprenderanno le economie sulle prestazioni di lavoro straordinario di cui al precedente art. 17, quinto comma, lettera a).

4. I programmi di occupazione sono inviati all'osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il dipartimento della Funzione pubblica ed all'osservatorio regionale di cui al precedente articolo 59.

Art. 61.

Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, la giunta regionale predisporrà nei limiti dei finanziamenti di cui al successivo terzo comma appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno.

2. I progetti dovranno contenere la precisa indicazione del personale occorrente, distinto per qualifica funzionale e profilo professionale, e degli obiettivi da perseguire.

3. I predetti progetti saranno finanziati con risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e con quelle integrative che saranno iscritte in apposito capitolo di bilancio.

4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale già in servizio ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla legge dello Stato, di cui all'art. 3, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

Capo I

NORME TRANSITORIE DI CARATTERE GENERALE

Art. 62.

Trattamento a regime

1. Al personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988 con decorrenza dalle date medesime.

Capo II

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO
PER IL PERSONALE REGIONALE

Art. 63.

Norme finali e di rinvio

1. Viene confermata la validità dell'art. 26 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, così come sostituito dalla legge regionale di pari data n. 7, al fine di consentire la definizione delle procedure concorsuali in corso.

2. Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma saranno assegnati, oltre ai posti di organico vacanti alla data del 31 dicembre 1987, il 50 per cento di quelli resisi vacanti in ciascuna qualifica funzionale per il passaggio alla qualifica superiore conseguito dai vincitori dei concorsi medesimi.

3. Restano, altresì, ferme le norme di cui all'art. 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, relativamente alle procedure di prima attuazione dell'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale.

4. Nell'arco di vigenza della presente legge continuano ad applicarsi le norme di cui alle leggi regionali 11 gennaio 1985, n. 6 e n. 7, non modificate dalla presente legge con esclusione delle disposizioni che per loro natura rivestano carattere transitorio.

Capo III

NORME PARTICOLARI RELATIVE AL PERSONALE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI
PER LE CASE POPOLARI, LORO CONSORZI E DEI CONSORZI DI SVILUPPO
INDUSTRIALE.

Art. 64.

Adeguamento dei regolamenti organici del personale

1. Con successiva legge regionale saranno dettate le norme per l'istituzione dei posti di qualifica dirigenziale, nonché quelle, di competenza regionale, relative all'adeguamento dei regolamenti organici del personale degli istituti autonomi per le case popolari e dei consorzi di sviluppo industriale, alla normativa vigente per il personale regionale.

Capo IV

NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE
DEGLI ENTI TURISTICI REGIONALI

Art. 65.

Mobilità esterna

1. La mobilità esterna del personale degli enti turistici del Lazio si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico secondo le modalità degli articoli 32, 33 e 34 della presente legge.

Art. 66.

Rapporto di lavoro stagionale

1. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo od attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.

2. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni con la legge 25 marzo 1983, n. 79.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 67.

Norma finanziaria

1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a complessive lire 8.250 milioni per l'anno 1987 graverà sugli stanziamenti iscritti nel bilancio 1987 ai capitoli relativi al trattamento economico dei dipendenti che ne hanno già previsto la relativa copertura finanziaria, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

2. Inoltre per l'attuazione dell'art. 61 della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1987 la spesa di lire 1.200 milioni. Tale spesa viene iscritta per lire 1.200 milioni in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 27229 che si istituisce nel bilancio di previsione regionale per l'anno 1987 con la seguente denominazione: «Finanziamenti per interventi diretti destinati all'occupazione».

3. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente secondo comma si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente per lire 1.000 milioni e per lire 200 milioni dei capitoli n. 27220 e n. 15341 del bilancio regionale del medesimo esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 aprile 1988

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 aprile 1988.

88R0786

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1988, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla tabella «B» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente: «Strutture ed organizzazione regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 13 del 10 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ferma restando la consistenza organica della prima qualifica funzionale dirigenziale, alla tabella «B» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente: «Strutture ed organizzazione regionale» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla lettera a) del 38° Settore «Beni culturali» le parole «curando la tutela del patrimonio bibliografico ed archivistico regionale» sono sostituite con le parole «curando la tutela del patrimonio bibliografico regionale e valorizzando il patrimonio archivistico anche attraverso la ricerca storica, con particolare riferimento alla storia locale»;

b) l'ufficio «1) Sovrintendenza ai beni librari e per gli archivi storici» del 38° Settore «Beni culturali» è sostituito dai seguenti uffici:

1) Sovrintendenza ai beni librari;
1-bis) Archivi storici e ricerche storiche.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 aprile 1988

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 aprile 1988.

88R0787

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1988, n. 26.

Modifica alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, concernente: «Incentivazione all'assunzione e formazione di giovani nelle imprese artigiane».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 13 del 10 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I commi terzo e quarto dell'art. 5 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:

«Per ciascun esercizio finanziario possono essere ammesse a contributo le domande pervenute dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno cui l'esercizio finanziario si riferisce.

Ciascuna domanda dà diritto alla concessione di due annualità di contributo».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 aprile 1988

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 aprile 1988.

88R0788

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1988, n. 27.

Norme per il potenziamento dei servizi di soccorso alpino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 13 del 10 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione in applicazione delle norme contenute nell'art. 45 dello statuto relative allo sviluppo delle attività turistiche e sportive, detta norme a sostegno del movimento alpinistico ed escursionistico con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni in montagna ed all'efficienza del soccorso alpino.

Art. 2.

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988 la giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente alla delegazione di zona del C.N.S.A. (corpo nazionale soccorso alpino), e gruppo speleologico del C.A.I. (club alpino italiano) operanti nel territorio della Regione, un contributo di lire 100 milioni allo scopo di potenziare l'organizzazione del C.N.S.A.

2. Il contributo di cui al comma precedente deve essere destinato:

a) al pagamento di indennità a guide alpine, aspiranti guide ed ai volontari componenti le stazioni e le squadre di soccorso alpino e speleologico per prestazioni rese in operazioni di salvataggio, recupero e soccorso;

b) al pagamento di altri oneri derivanti dall'effettuazione delle operazioni di soccorso;

c) al pagamento dei premi assicurativi per i rischi di morte, di invalidità permanente e temporanea dei componenti delle squadre di soccorso;

d) al trasporto dei componenti delle squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

e) all'ammodernamento della dotazione di materiali alpinistici o speleologici ed alla sostituzione di quelli deteriorati o smarriti a seguito delle operazioni di soccorso e di esercitazione;

f) alle spese di gestione ed all'addestramento delle squadre di soccorso nonché all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti alpinistici o speleologici ed alla diffusione della conoscenza e dell'opera del C.N.S.A.;

g) all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento tecnico e didattico di istruttori, tecnici, operatori e volontari.

Art. 3.

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva permanente, assegna il contributo previsto al precedente art. 2 in misura dell'80 per cento, entro il 30 giugno di ogni anno, al delegato di zona del C.N.S.A. (corpo nazionale del soccorso alpino) ed in misura del 20 per cento, in quote uguali, ai capi delle stazioni di soccorso esistenti ed al capo del gruppo del soccorso speleologico.

Art. 4.

1. Ai fini della concessione del contributo di cui agli articoli precedenti, la delegazione del C.N.S.A. (corpo nazionale del soccorso alpino) e del C.A.I. (club alpino italiano) dovrà presentare la domanda corredata del programma e delle previsioni di massima di spesa entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Per il contributo afferente l'esercizio 1988 la domanda va presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È fatto obbligo alla delegazione di zona del C.N.S.A. beneficiaria di fornire alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il resoconto dettagliato della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente.

Art. 5.

1. La giunta regionale, qualora riscontri difformità nell'utilizzazione del contributo rispetto alle finalità della presente legge, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

Art. 6.

1. All'onere di cui all'art. 1 della presente legge si provvederà mediante iscrizione dello stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa sul cap. n. 17110 che si istituisce nel bilancio 1988 con la seguente denominazione «Contributo al C.N.S.A. (corpo nazionale del soccorso alpino) per iniziative a carattere educativo e culturale rivolte alla prevenzione degli infortuni in montagna».

2. La copertura del predetto onere è assicurata, a norma dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante utilizzazione dello stanziamento di competenza del cap. n. 29851, elenco n. 4 lettera a), del bilancio 1987 e, per quanto concerne lo stanziamento di cassa, mediante analoga riduzione dello stanziamento del cap. n. 31021 del medesimo bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione del Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 aprile 1988

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 aprile 1988.

88R0789

REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 1988, n. 3.

Regolamento del concorso per borse di studio finalizzato alla costituzione dell'orchestra giovanile del Lazio. Legge regionale 20 novembre 1985, n. 97.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

Art. 1.

La regione Lazio, assessorato alla cultura, e la gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia, emaneranno un bando di concorso per la costituzione dell'orchestra giovanile regionale del Lazio e per l'assegnazione a coloro che a seguito della selezione saranno nominati componenti effettivi dell'orchestra, di altrettante borse di studio, il cui ammontare sarà precisato nel bando medesimo.

Art. 2.

L'organico dell'orchestra è così composto: violini primi n. 10, violini secondi n. 8, viole n. 6, violoncelli n. 5, contrabassi n. 3, flauti n. 2, oboi n. 2, clarinetti n. 2, fagotti n. 2, corni n. 2, trombe n. 2, timpani n. 1 (totale n. 45).

Art. 3.

Dopo i primi due anni di attività, l'organico di cui al precedente articolo potrà essere modificato d'intesa tra la regione Lazio, assessorato alla cultura, e la gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia.

Art. 4.

L'organico dell'orchestra potrà essere integrato da elementi chiamati direttamente per i quali non valgono i limiti di età di cui al successivo art. 5, al fine di acquisire elementi professionalmente esperti di guida e insegnamento per i borsisti. A tali elementi si potrà anche fare ricorso qualora non sia possibile coprire i posti dell'organico dell'orchestra con borsisti effettivi o supplenti oppure quando lo richiedano esigenze didattiche o artistiche. Il relativo onere sarà previsto nel programma di gestione di cui all'art. 5 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97.

Art. 5.

Il concorso di selezione è riservato a cittadini di nazionalità italiana i quali alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano compiuto il 28° anno.

Art. 6.

I candidati dovranno preparare un programma di circa 20 minuti comprendente un brano e/o un tempo di una sonata o di un concerto per il loro strumento scelto dal candidato. I candidati dovranno altresì sostenere la prova di lettura a prima vista di due o più pezzi di orchestra scelti dalla commissione.

Art. 7.

Le prove del concorso di selezione, per ciascun tipo di strumento, avranno luogo davanti ad una commissione nominata dalla giunta regionale composta: dal presidente sovrintendente della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia o da persona da lui delegata, dall'assessore alla cultura della regione Lazio o da persona da lui delegata, dal direttore del conservatorio di musica di S. Cecilia. La commissione provvede ad eleggere dal suo seno la carica di presidente della commissione stessa. La commissione è integrata di volta in volta da due esperti nello strumento musicale specifico, designati dal presidente sovrintendente d'intesa con l'assessore alla cultura. La votazione è espressa in decimi e frazioni. Il giudizio della commissione è inappellabile. Al termine della selezione la commissione compila la graduatoria degli «effettivi» e dei «supplenti». Gli «effettivi» non possono superare il numero dei posti dell'organico base dell'orchestra. I «supplenti» potranno essere chiamati per sostituire gli effettivi assenti, dimissionari o decaduti oppure per integrare l'organico base quando il repertorio da eseguire lo richieda.

Art. 8.

I componenti effettivi e supplenti faranno parte dell'orchestra per un biennio, trascorso il quale sarà bandito un nuovo concorso di selezione. L'aver già fatto parte dell'orchestra non è di ostacolo alla partecipazione al nuovo concorso.

Art. 9.

Considerata la funzione di avviamento professionale dell'orchestra giovanile, l'erogazione delle borse di studio è subordinata alla partecipazione effettiva e continua alle prove e alle esecuzioni dell'orchestra. La misura delle borse di studio è fissata dal comitato artistico organizzativo anche tenuto conto della residenza dei borsisti.

Art. 10.

L'assenza ingiustificata alla prova o alla esecuzione pubblica fa perdere il diritto alla borsa di studio relativa. L'assenza per malattia si intende giustificata. La giustificazione delle assenze per motivi diversi dalla malattia sarà decisa dal comitato artistico organizzativo. Le assenze ripetute a più prove e/o esecuzioni, rendono inefficace la funzione di formazione professionale che si intende perseguire, determinano la decadenza dell'appartenenza dell'orchestra.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, addì 5 aprile 1988

LANDI

Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1987, con deliberazione n. 486, vistata dalla commissione di controllo in data 13 gennaio 1988 con verbale n. 831/10.

88R0790

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1988, n. 29.

Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani.

(Pubblicata nel Bolettino ufficiale della regione Veneto n. 40 del 1º luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, al fine di acquisire una più puntuale conoscenza dei problemi della gioventù e di coordinare la disciplina degli interventi a favore dei giovani, favorisce nell'ambito delle competenze regionali di cui all'art. 117 della Costituzione, iniziative intese a:

- a) analizzare e approfondire le tematiche relative alla condizione giovanile;
- b) promuovere un sistema coordinato di informazione ai giovani;
- c) promuovere interventi per l'inserimento sociale e la partecipazione dei giovani;
- d) prevenire i percorsi della devianza giovanile e contrastare i processi di emarginazione giovanile;
- e) sviluppare iniziative di scambi socio-culturali;
- f) favorire lo sviluppo delle varie forme dell'aggregazione, dell'associazionismo e della cooperazione giovanile.

Art. 2.

1. È istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione un gruppo di lavoro interdisciplinare formato dai responsabili dei dipartimenti cultura, turismo, formazione professionale, assistenza sociale, sanità, lavoro, emigrazione, sport e tempo libero, presieduto dal segretario generale della programmazione.

2. Il gruppo di lavoro interdisciplinare opera per il coordinamento di obiettivi, metodi, strumenti, risorse, iniziative e progetti di settore in materia di attività a favore dei giovani.

Art. 3.

1. È istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, servizio pubblico a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo. Esso ha il compito di studiare e analizzare la condizione giovanile, di verificare l'efficacia degli interventi realizzati per i giovani da parte di enti, istituzioni pubbliche e private, gruppi e associazioni, di gestire una banca dati sulla condizione giovanile.

2. Il progetto dell'Osservatorio, che ne indica le caratteristiche, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 4.

1. È istituita la Consulta giovanile.

2. La Consulta è composta da quattordici membri, designati dalle associazioni giovanili aventi rilevanza regionale e dagli organismi consultivi giovanili istituiti presso gli enti locali.

3. I componenti della Consulta sono nominati dal presidente della giunta regionale fra i designati dalle associazioni e organismi di cui al comma precedente secondo criteri di rappresentatività e di provenienza territoriale.

4. La Consulta è presieduta da un assessore designato dalla giunta regionale o, in sua vece, da un funzionario da questi delegato.

5. La Consulta dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale, restando prorogate le sue funzioni fino all'insediamento della nuova consulta.

6. La Consulta si riunisce su convocazione del presidente e ogni qual volta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

7. Le sedute sono valide quando sia presente la metà dei componenti.

8. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei votanti; gli astenuti e le schede bianche non si computano nel numero dei votanti.

9. Possono essere presentate relazioni e pareri di minoranza.

10. La Consulta esprime i pareri previsti dall'art. 5 della presente legge e sottopone alla giunta regionale proposte di interventi in materie che attengono alla condizione giovanile, compresi indirizzi per l'utilizzo dell'Osservatorio, di cui all'art. 3.

Art. 5.

1. Per perseguire le finalità indicate all'art. 1, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 7, la giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 4 e anche sulla base delle indicazioni formulate dall'Osservatorio di cui all'art. 3, approva il programma dei progetti-obiettivo e i progetti-pilota relativi alla condizione giovanile.

2. Nel programma dei progetti-obiettivo sono indicate le priorità di intervento e gli obiettivi generali e specifici dei progetti, individuate le competenze gestionali, disciplinati i contenuti, i criteri attuativi e le procedure dei medesimi.

Art. 6.

1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti predisposti dagli enti locali, in via prioritaria, e dalle associazioni giovanili aventi rilevanza regionale, congruenti con gli obiettivi e le priorità stabiliti nel programma dei progetti-obiettivo di cui all'art. 5.

2. La Regione può affidare la gestione dei progetti-pilota in materia di assistenza sociale ai giovani, finanziati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, a istituzioni, organismi e associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla precitata legge regionale.

3. I contributi sono erogati per il 50% alla verifica dell'avvio del progetto di cui ai commi precedenti e per la restante parte su presentazione di idonea documentazione che comprovi la realizzazione del progetto.

Art. 7.

1. Il consiglio regionale, sulla base di una relazione presentata dalla giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, formula indirizzi in ordine allo sviluppo delle politiche giovanili.

Art. 8.

1. Nell'ambito del piano regionale di formazione professionale vengono inserite apposite iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale operante nei progetti-obiettivo e nei progetti-pilota a favore dei giovani.

Art. 9.

1. Per i fini di cui alla presente legge la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di consulenti, fino al numero massimo di cinque, in base ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale n. 40 del 3 agosto 1978, anche in deroga al limite numerico previsto dall'art. 3 della precitata legge regionale e di stipulare convenzioni con istituti specializzati pubblici e privati.

2. Lo schema di convenzione è approvato dalla giunta regionale.

Art. 10.

1. All'onere complessivo di lire 3 miliardi per il triennio 1988-1990 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:

per lire 1 miliardo per l'anno 1988 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1988 «Fondo regionale per i servizi sociali»;

per lire 1 miliardo per l'anno 1989 e per lire 1 miliardo per il 1990 mediante riduzione dei corrispondenti importi degli stanziamenti iscritti al cap. 61402 della spesa del bilancio poliennale 1988-1990 «Fondo regionale per i servizi sociali»;

nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990 è istituito il cap. 61428 «Iniziativa e coordinamento dell'attività a favore dei giovani» con lo stanziamento di lire 1 miliardo per il 1988, lire 1 miliardo per il 1989 e lire 1 miliardo per il 1990.

Art. 11.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 giugno 1988

BERNINI

88R0842

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 1988, n. 0139/Pres.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, concernente la «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 88 del 12 luglio 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 0475/Pres. di data 12 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1985, registro n. 21, foglio n. 153, modificato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 057/Pres. dd. 5 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti in data 26 marzo 1986, registro n. 6, foglio n. 1, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche a seguito delle ulteriori modifiche ad essa apportate con legge regionale 3 aprile 1985, n. 16:

Considerato che, con legge regionale 4 marzo 1988, n. 9, sono intervenute ulteriori modificazioni alla predetta normativa regionale in materia di agenzie di viaggio e turismo;

Atteso che, in conseguenza delle suindicate modificazioni, necessita apportare alcune modifiche ed integrazioni al suindicato regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Richiamate la legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90; la legge regionale 13 giugno 1983, n. 50; la legge regionale 3 aprile 1985, n. 16; la legge regionale 4 marzo 1988, n. 9;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1736 di data 8 aprile 1988;

Decreta:

Sono approvate, per i motivi illustrati in narrativa, le modificazioni al regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, così come ulteriormente modificata con legge regionale 4 marzo 1988, n. 9, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, addì 27 aprile 1988

BIASUTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 31 maggio 1988
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 10 foglio n. 255

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1982, N. 90, «DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO» (APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 0475/PRES. DEL 12 SETTEMBRE 1985 E MODIFICATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 057/PRES. DEL 5 FEBBRAIO 1986).

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 6 del regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «dodicesimo» è sostituita dalla parola «tredicesimo».

Art. 2.

L'art. 9 del regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è abrogato.

Art. 3.

L'art. 12 del regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è sostituito dal seguente articolo.

«Gli esami di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge hanno luogo periodicamente, qualora se ne ravvisi la necessità.

Le materie d'esame sono le seguenti:

prova scritta:

traduzione di una lettera a contenuto commerciale in una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo;

componimento su un tema concernente l'amministrazione e l'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

prova orale:

amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

legislazione turistica nazionale e regionale;

cenni di geografia mondiale;

colloquio in almeno due lingue straniere, ivi compresa quella oggetto della prova scritta;

tecnica turistica, con particolare riferimento ai trasporti e alle comunicazioni.

Il mancato conseguimento dell'idoneità nella prova scritta comporta l'inammissibilità alla prova orale.

La domanda di ammissione agli esami di idoneità di cui al sesto comma dell'art. 5 della legge, formulata in carta legale e con firma autenticata in calce, deve essere indirizzata alla direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite dell'ufficio provinciale del turismo competente per territorio e deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 del presente regolamento, l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, titolo di studio di scuola media superiore e codice fiscale del richiedente, nonché delle lingue straniere in cui lo stesso intende sostenere l'esame, con la specificazione di quella in cui intende sostenere la prova scritta».

Art. 4.

Alla lettera «b» del secondo comma dell'art. 14 del regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «tremila» è sostituita dalla parola «cinquemila».

Art. 5.

L'art. 18 del regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è sostituito dal seguente articolo:

«Le agenzie devono trasmettere alla direzione regionale del commercio e del turismo, per il tramite dell'ufficio provinciale per il turismo competente per territorio, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge, le bozze dei programmi concernenti viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno ed escursioni da esse organizzate.

Trascorso il termine di cinque giorni dalla data di presentazione delle bozze di cui al precedente comma, senza che vi siano state osservazioni da parte dell'ufficio provinciale per il turismo competente, la successiva pubblicazione delle iniziative, in qualsiasi forma e tempo, non è più soggetta alle suddette procedure.

I programmi definitivi di viaggio devono contenere, in calce, l'indicazione «programma presentato alla direzione regionale del commercio e del turismo», nonchè la data della relativa presentazione».

Art. 6.

L'art. 21 del regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è sostituito dal seguente articolo:

«Le bozze dei programmi di viaggio di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge devono essere inviate alla direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite dell'ufficio provinciale per il turismo competente per territorio.

I programmi definitivi devono contenere, in calce, le indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 18 del presente regolamento».

Art. 7.

All'art. 23 del regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «settimo» è sostituita dalla parola «ottavo».

Art. 8.

All'art. 24 del regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «nono» è sostituita dalla parola «decimo».

Art. 9.

L'art. 26 del regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è abrogato.

Visto, il presidente: **BIASUTTI**

88R0777

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 1988, n. 0149/Pres.

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia e modifiche al regolamento per il funzionamento dell'Azienda. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 81 del 28 giugno 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'art. 19 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia, stabilisce che le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, conservino vigore in quanto non siano in contrasto con la medesima legge e sino a quando non sia diversamente provveduto dalla Regione.

Considerato che l'art. 128 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 stabilisce che sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste, nonchè i tagli delle piante, l'allestimento mercantile e il trasporto dei prodotti e che tale norma, non essendo in contrasto con la normativa regionale, si applica all'azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 65 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 12 settembre 1986, n. 0417/Pres., registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1986, registro 13, foglio 81, il quale individua i lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia;

Ricordato che l'Azienda delle foreste in attuazione delle proprie finalità istituzionali sostiene, fra l'altro, anche spese per:

interventi per la gestione, la difesa, l'utilizzo, il miglioramento, l'ampliamento dei beni affidati all'azienda;

interventi nel settore della protezione, conoscenza e fruizione dei valori e degli equilibri degli ambienti naturali, compresa la creazione e la gestione di parchi e riserve;

pubblicazioni sulla stampa di notizie attinenti all'attività aziendale;

allestimenti in studio ed ogni altra spesa riguardante la produzione e diffusione di documentari e di altro materiale audiovisivo realizzato dall'Azienda e per conto di essa;

organizzazione di manifestazioni, quali convegni, congressi, inaugurazioni, compresi pranzi, buffet, coffee break, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborsi spese di viaggio e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni;

predispensione, stampa e divulgazione di libri, poster, dépliant e materiale scientifico o didattico-divulgativo;

Ritenuto opportuno eseguire anche tali ultime spese in economia, secondo quanto previsto dalla lettera f) dell'art. 65 del citato regolamento, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 12 settembre 1986, n. 0417/Pres., considerando che la loro natura renderebbe difficoltoso, e quindi inopportuno il ricorso alle ordinarie forme di contrattazione;

Visto che il suddetto art. 65 impone che siano stabiliti i limiti di somma entro i quali ciascuna specie di spesa può essere eseguita in economia;

Ritenuto opportuno individuare tali limiti di somma;

Ravvisata altresì la necessità di integrare la disciplina per i servizi in economia da eseguirsi da parte dell'azienda con un apposito regolamento;

Vista la deliberazione n. 26 del 17 marzo 1988 con cui il consiglio di amministrazione dell'azienda delle foreste, ai sensi dell'art. 9 a) del regolamento per il funzionamento dell'azienda, allegato al decreto del presidente della giunta regionale n. 01210/Pres. del 13 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1975, registro 6, foglio 87, ha espresso parere favorevole alla bozza del Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da svolgersi in economia, predisposta da parte della Ragioneria generale della Regione;

Ritenuto di riformulare il I comma dell'art. 2 di detto regolamento in maniera tale che non risulti superato dalle modifiche legislative in materia di competenza del personale regionale;

Ritenuto inoltre opportuno elevare i limiti di somma di L. 36.000.000 e L. 3.600.000 previsti dall'ultimo comma dell'art. 22 del regolamento per il funzionamento dell'azienda, allegato al decreto del presidente della giunta regionale n. 01210/Pres. del 13 maggio 1975, rispettivamente a L. 50.000.000 e L. 5.000.000, in considerazione della incentivazione dei prezzi conseguente all'aumento del costo della vita;

Visti l'art. 20 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7 e l'art. 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione n. 2140 del 22 aprile 1988, adottata dalla giunta regionale su proposta del presidente della giunta regionale, di concerto con l'assessore alle finanze;

Decretà:

I limiti di somma di L. 36.000.000 e L. 3.600.000, previsti dall'ultimo comma dell'art. 22 del regolamento per il funzionamento dell'azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia, allegato al decreto del presidente della giunta regionale 13 maggio 1975, n. 01210/Pres., sono elevati rispettivamente a L. 50.000.000 e L. 5.000.000.

E' approvato il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia dall'azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia, nel testo allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trieste, addì 3 maggio 1988

BIASUTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 30 maggio 1988
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 9, foglio n. 272

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.

Art. 1.

Servizi in economia

1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa, da parte dell'Azienda delle foreste della regione Friuli-Venezia Giulia sono i seguenti:

- a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili L. 50.000.000;
- b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisto di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti L. 20.000.000;
- c) illuminazione e riscaldamento dei locali L. 10.000.000;
- d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali L. 25.000.000;
- e) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi L. 10.000.000;
- f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiali per disegno e per fotografie nonché stampa di tabulati, circolari, ecc. L. 15.000.000;
- g) abbonamenti a riviste e periodici, acquisto di libri, spese postali L. 5.000.000;
- h) provviste di materiale di consumo occorrente per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici, stazioni sperimentali e simili L. 5.000.000;
- i) provviste ed effetti di corredo al personale dipendente L. 30.000.000;
- l) pubblicazione sulla stampa di notizie attinenti l'attività aziendale L. 20.000.000;
- m) allestimenti in studio ed ogni altra spesa riguardante la produzione e diffusione di documentari e di altro materiale audiovisivo realizzato dall'azienda o per conto di essa L. 75.000.000;
- n) organizzazione di manifestazioni, quali convegni, congressi, inaugurazioni, compresi pranzi, buffet, coffee break, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborsi spese di viaggio e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni L. 75.000.000;
- o) predisposizione, stampa e divulgazione di libri, poster, dépliant e materiale scientifico o didattico-divulgativo L. 75.000.000;
- p) interventi per la gestione, la difesa, l'utilizzo, il miglioramento, l'ampliamento dei beni affidati all'azienda L. 150.000.000;
- q) interventi nel settore della protezione, conoscenza e fruizione dei valori e degli equilibri degli ambienti naturali, compresa la creazione e la gestione di parchi e riserve L. 150.000.000.

2. Ai contratti relativi ai servizi in economia si applica il disposto dell'art. 22, quarto comma, del Regolamento per il funzionamento dell'azienda, allegato al decreto del Presidente della giunta regionale n. 01210/Pres. del 13 maggio 1975.

3. I motivi che giustificano l'esecuzione dei lavori in economia devono essere espressamente indicati nel provvedimento che approva il progetto o ne autorizza l'esecuzione.

Art. 2.

Competenza per l'esecuzione delle spese in economia

1. Le spese in economia sono effettuate dal presidente, dal direttore e dai dirigenti nei limiti di competenza per valore fissati dalla vigente normativa regionale.

2. Nel caso di realizzazione di opere e lavori pubblici in amministrazione diretta, il direttore dei lavori può essere autorizzato a procurarsi direttamente i materiali, i mezzi d'opera e quanto occorre per l'esecuzione, entro il limite di L. 500.000 e con le modalità fissate dall'art. 67, secondo comma del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0417/Pres. del 12 settembre 1986.

Art. 3.

Divieto di frazionamento delle spese

1. È vietato frazionare artificialmente le spese relative ai lavori, provviste e servizi che abbiano carattere unitario.

Art. 4.

Esecuzione dei servizi in economia

1. I lavori, le provviste ed i servizi in economia sono eseguiti con le procedure indicate negli articoli 66, 67, 68 del regolamento approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0417/Pres. del 12 settembre 1986.

2. La definizione delle eventuali riserve formulate dalle ditte appaltatrici dei lavori o delle forniture e le proposte di transazione devono formare oggetto di deliberazione da parte del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Procedura di acquisto

1. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve effettuarsi con lettera od altro atto e dovrà contenere i prezzi, le modalità di pagamento, i termini di pagamento e di consegna, la penale per ritardata o mancata esecuzione, nonché la facoltà, per l'azienda, di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste, dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. Con la lettera o con l'altro atto di cui al comma precedente dovrà inoltre essere richiesta espressa accettazione da parte dell'assuntore medesimo dell'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi, anche ai fini dell'applicazione delle penali e dell'esecuzione in danno o del risarcimento del danno ulteriore.

3. Nei casi di cui al secondo comma dell'art. 67 del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0417/Pres. del 12 settembre 1986, la lettera o l'altro atto con il quale si effettuano le spese può prescindere dalle formalità previste dai commi precedenti.

Art. 6.

Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'impresa o persona cui è stata affidata l'esecuzione in economia dei lavori, delle provviste o dei servizi, l'azienda agirà per il risarcimento del danno non compreso nella penale stabilita ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Art. 7.

Regolare esecuzione

1. Tutti i lavori, le provviste, i servizi eseguiti in economia sono soggetti alla verifica della regolare esecuzione da parte di un impiegato incaricato dal Dirigente competente.

Art. 8.

Liquidazione delle spese e pagamento

1. La liquidazione e il pagamento delle spese sono disciplinate dal titolo I, capo III del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0417/Pres. del 12 settembre 1986.

Art. 9.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 31 e 32 del Regolamento per il funzionamento dell'Azienda, allegato al decreto del presidente della giunta regionale 13 maggio 1975, n. 01210/Pres.

Visto, il presidente: BIASUTTI

88R0778

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 1988, n. 21.**Proroga della durata di utenze d'acqua pubblica per piccole derivazioni.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 19 luglio 1988)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. La durata delle utenze d'acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni che hanno usufruito delle proroghe concesse con leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53 e 24 maggio 1978, n. 228, è prorogata senza soluzione di continuità, ivi compresa quella delle utenze eventualmente scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1998. Si applicano alla proroga le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le leggi medesime.

2. La proroga di cui al comma 1 riguarda anche la durata delle piccole derivazioni di acqua pubblica per uso irriguo, aventi titolo a riconoscimento ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1550, le quali siano già scadute e prima dell'entrata in vigore della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di diniego di rinnovo.

Art. 2.

1. Le utenze di cui alla presente legge che risultino abbandonate per un periodo superiore a tre anni consecutivi sono soggette a decadenza.

2. La decadenza è pronunciata dal dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche previa contestazione all'interessato ed esame delle osservazioni da questi eventualmente presentate entro il termine fissato nella contestazione medesima.

3. Ove l'interessato non sia più reperibile, la contestazione è effettuata mediante affissione di un avviso per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio ricade l'opera di presa dell'utenza. Entro i sessanta giorni successivi chiunque affermi di esservi legittimato può presentare le proprie osservazioni al servizio acque pubbliche e opere idrauliche.

4. Per le utenze non ancora riconosciute, il provvedimento di decadenza comporta l'estinzione dell'obbligo del pagamento dei canoni eventualmente ancora dovuti.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 luglio 1988

*Il sostituto del presidente
della Giunta provinciale*
MICHELI

Visto, p. Il commissario del Governo per la provincia di Trento: **COMPER**
88R0823

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1988, n. 22.**Modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.***(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 2 agosto 1988)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. La tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nella provincia di Trento è disciplinata dal testo unico delle leggi provinciali emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 - 41/Legisl., con le modifiche e integrazioni di cui ai successivi articoli della presente legge.

2. Il testo unico di cui al comma 1 sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione con le modifiche ed integrazioni di cui ai successivi articoli della presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale con la quale sarà provveduto al predetto coordinamento.

Art. 2.

1. All'art. 8 è aggiunto il seguente comma:

«4. L'autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione degli impianti produttivi o misti. Il subentrante è tenuto a denunciare, entro sessanta giorni, al servizio protezione ambiente l'avvenuto trasferimento della gestione».

Art. 3.

1. La rubrica dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:

«Coordinamento con la normativa statale».

«2. Dopo il comma 1 dell'art. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

2. Per quanto concerne le immissioni, i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinamenti dell'aria nell'ambiente esterno, nonché le emanazioni dei veicoli a motore, le disposizioni statali in materia si applicano compatibilmente con la disciplina prevista dal presente titolo.

3. Le attribuzioni del comando provinciale dei vigili del fuoco di cui al capo II della legge 13 luglio 1966, n. 615 sono esercitate dal dirigente del servizio antincendi.

4. Il piano di risanamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 viene approvato dalla giunta provinciale, su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui all'art. 35».

Art. 4.

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 10, le parole «il servizio protezione ambiente» sono sostituite con le parole: «la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

Art. 5.

1. All'art. 12, le parole «del servizio protezione ambiente» sono sostituite con le parole: «della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

Art. 6.

1. All'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

«2. Resta ferma la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature stabilita dall'art. 23 e dalla parte II».

Art. 7.

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 14 è sostituita dalla seguente:

«a) per "insediamento produttivo" uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata nei quali si esercitano, con carattere di permanenza o stagionalità, attività industriali o artigianali di produzione e di trasformazione di beni, di prestazione di servizi, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione

di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici salvo quanto previsto alla successiva lettera b), che diano origine ad uno o più scarichi non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 14 è aggiunto il seguente comma:

«5. L'elenco dei tipi di scarichi che, pur provenendo da insediamenti produttivi, risultano assimilabili, per qualità e tipologia, agli scarichi degli insediamenti civili e sono pertanto assoggettati alla relativa disciplina viene approvato e aggiornato con deliberazione della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione».

Art. 8.

1. L'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. *Conformità degli scarichi ai limiti.* — 1. Tutti gli scarichi di cui al presente titolo dovranno essere compresi nei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle D, E, F e G allegate o determinati ai sensi dei successivi articoli.

2. Il rispetto dei limiti di accettabilità non può comunque essere conseguito mediante diluizione degli affluenti con acque impiegate esclusivamente allo scopo o con acque impiegate a scopo di produzione di energia.

3. Agli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 della tabella D si applica la disciplina stabilita dall'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni».

Art. 9.

1. L'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. *Scarichi dei nuovi insediamenti civili.* — 1. Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dal piano provinciale di risanamento delle acque e dai regolamenti comunali. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23, non possano esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme:

a) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente articolo. È fatta salva inoltre la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dal piano provinciale di risanamento delle acque e dai regolamenti comunali di igiene;

b) possono avere recapito in corsi d'acqua superficiali:

1) previa semplice sedimentazione meccanica. In tal caso l'autorizzazione sarà rilasciata, tenuto presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'attore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità: materiali grossolani assenti, materiali sedimentali \leq ml/l 0,5;

2) previo trattamento chimico-fisico. L'autorizzazione sarà rilasciata, tenuto presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'attore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, e comunque nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella F allegata. Il trattamento chimico-fisico può inoltre essere imposto ad integrazione del trattamento di sedimentazione meccanica, quando quest'ultimo non corrisponde alle condizioni di cui al n. 1);

3) previo trattamento mediante depurazione biologica, in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella E. Tale trattamento è imposto in sede di autorizzazione ove lo scarico non sia compatibile con il corso d'acqua alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2);

c) qualora nessun sistema di trattamento sia idoneo ad escludere danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee o instabilità dei suoli, il sindaco può autorizzare il recapito degli scarichi in fosse a completa tenuta, rispondenti a tipi previamente determinati dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di volume sufficiente ad almeno un mese di esercizio, considerando a tal fine necessario un rapporto di tre metri cubi utili di fossa per ogni cento metri cubi di volume dell'insediamento. Il dimensionamento delle fosse a completa tenuta non può essere ridotto in nessun caso, nemmeno in relazione alla saluarità o alla stagionalità dell'utilizzazione dell'insediamento. Le fosse a tenuta ed il relativo spurgo sono soggetti alla disciplina stabilita dal piano provinciale di risanamento delle acque e dalle norme sullo smaltimento dei rifiuti.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera c), ove non sia possibile per ragioni tecniche o per eccessiva onerosità il recapito degli

scarichi da insediamenti civili in pubblica fognatura o nei corpi d'acqua superficiali, è ammesso il loro recapito sul suolo o nel sottosuolo, purché previamente assoggettati a uno dei trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1 e in modo da rispettare i limiti di accettabilità ivi previsti, e sempreché ciò non comporti instabilità dei suoli. Il provvedimento di autorizzazione determina il tipo di trattamento in rapporto alle esigenze di tutela delle acque superficiali e sotterranee, tenuto conto della consistenza quali-quantitativa dello scarico».

Art. 10.

1. Dopo l'art. 17 viene aggiunto il seguente articolo:

«Art. 17-bis. *Smaltimento dei liquami di automezzi itineranti.* — 1. I liquami dei contenitori di automezzi itineranti (autocaravan, caravan, camper, ecc.) devono essere scaricati in appositi pozzetti da installare a cura del titolare degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, che saranno individuati secondo le disposizioni del comma 2, purché il relativo scarico sia collegato con pubbliche fognature presidiate da impianto di depurazione biologica.

2. Con deliberazione della giunta provinciale saranno individuati gli impianti di distribuzione dei carburanti, presso i quali dovranno essere installati i predetti pozzetti, tenuto conto della loro posizione in rapporto al flusso turistico.

3. La giunta provinciale determina annualmente, sentite le società petrolifere e le associazioni di categoria interessate, le tariffe minime e massime da applicarsi da parte dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per il servizio di cui ai commi precedenti, tenuto conto dei costi di impianto e di gestione, ivi compresi eventuali oneri tributari.

4. Nell'ambito delle iniziative, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 97, la provincia può provvedere ad appropriate forme di pubblicizzazione del predetto servizio e concedere contributi ai titolari e/o gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, ai fini dell'installazione dei necessari manufatti di raccolta e convogliamento dei liquami di cui al comma 1)».

Art. 11.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 20 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Qualora si accerti che ciò non sia possibile per ragioni tecniche che comportino costi eccessivi, ed ove peraltro gli scarichi predetti possano comportare danneggiamento delle acque superficiali o sotterranee ovvero instabilità dei suoli, essi devono essere adeguati, nei termini prescritti dal provvedimento di autorizzazione, alle disposizioni contenute all'art. 17.

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano:

a) in sede di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria per gli scarichi relativi ad insediamenti civili, esistenti alla data del 13 dicembre 1978 ai sensi del comma 3 dell'art. 14;

b) in sede di modifica, d'ufficio o su richiesta degli interessati, dell'autorizzazione già rilasciata relativamente agli scarichi civili esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 12.

1. Il comma 3 dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«3. Gli scarichi di acque reflue sono altresì vietati negli immissari dei laghi naturali di invaso inferiore a 200.000.000 di metri cubi, salva la facoltà per la giunta provinciale di ridurre, sentita la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il divieto di scarico per determinati immissari, ad una distanza minima dalla confluenza nell'invaso lacustre, tenuto conto che la qualità dell'immissario dovrà rientrare, alla sua foce, nei limiti di variabilità naturale della composizione del corso d'acqua stesso».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 21 viene aggiunto il seguente comma:

«4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ogni altro scarico di acque reflue in laghi naturali e relativi immissari deve essere eliminato entro il 31 ottobre 1989».

Art. 13.

1. L'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. *Autorizzazione allo scarico.* — 1. Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione che sarà rilasciata:

a) dal servizio protezione ambiente:

1) per gli scarichi in acque superficiali, ad esclusione di quelli provenienti da insediamenti civili di cubatura inferiore a 2.000 metri cubi o che abbiano una ricettività inferiore a trenta persone;

2) per gli scarichi provenienti da pubbliche fognature; in tal caso l'autorizzazione è rilasciata all'ente titolare della pubblica fognatura ovvero dell'impianto di depurazione;

b) dal sindaco del comune competente, in tutti gli altri casi.

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente mediante apposito modulo predisposto dal servizio protezione ambiente, contenente la puntuale descrizione delle caratteristiche quali-quantitative degli affluenti dello scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante ai fini delle determinazioni dell'autorità di cui al comma 1.

3. Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati i limiti di accettabilità da osservare ed il ricettore dello scarico, e possono venire prescritti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari. Nel caso di scarichi provenienti da insediamenti produttivi da immettere in pubbliche fognature, l'autorizzazione deve inoltre prevedere l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione.

4. Sulla domanda di autorizzazione allo scarico l'autorità competente ai sensi del comma 1 si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda o dalla presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta, fermo restando il potere della medesima autorità di annullare l'autorizzazione ove lo scarico non risultasse conforme alle disposizioni in materia o di modificarla dettando le prescrizioni del caso.

5. L'autorizzazione ha efficacia nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella titolarità, nel godimento o nell'uso dell'insediamento da cui deriva lo scarico autorizzato. In tal caso il subentrante è tenuto a comunicare, entro sessanta giorni, all'autorità di cui al comma 1 l'avvenuto acquisto o il nuovo titolo di godimento.

6. Sono fatte salve le autorizzazioni allo scarico rilasciate, espressamente o tacitamente, ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, sostituito dal presente articolo.

7. L'autorizzazione allo scarico comporta il pagamento del canone o diritto previsto dal titolo V della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sempreché, in relazione al tipo di scarico, risultino interessati i servizi ivi previsti. Le attribuzioni conferite dal citato titolo V alle Regioni sono esercitate dalla giunta provinciale.

Art. 14.

1. L'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. *Restituzione di acque derivate.* — 1. L'eventuale restituzione dagli insediamenti civili e produttivi di acque concesse in derivazione è soggetta alla disciplina degli scarichi stabilita dalla parte I; in tutti gli altri casi, le acque devono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative del corpo idrico dal quale sono state prelevate e con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986.

2. Nei disciplinari relativi a nuove concessioni o a varianti di concessioni in atto dovranno essere indicati i limiti di accettabilità e le caratteristiche qualitative di cui al comma 1 e determinati i luoghi di restituzione, acquisito a tal fine il parere del servizio protezione ambiente, in funzione della tutela quantitativa e qualitativa delle risorse idriche, tenuto anche conto delle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986.

3. La restituzione delle acque derivate ad esclusivo uso idroelettrico, antincendio e irriguo non è soggetta alla disciplina degli scarichi stabilita dalla parte I. I titolari delle derivazioni ad uso idroelettrico sono tenuti a comunicare previamente al servizio protezione ambiente l'effettuazione di operazioni di pulizia e svasso dei bacini di accumulo ad uso idroelettrico. Ai fini della tutela dell'ambiente, la giunta provinciale può determinare, nell'autorizzazione di cui all'art. 10 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e successive modificazioni, eventuali prescrizioni da osservarsi nel corso delle operazioni di pulizia e svasso.

4. L'intercettazione ed il convogliamento di acque in corpi idrici superficiali nel corso dell'esecuzione di opere pubbliche o private devono essere previamente autorizzati dall'autorità competente in materia di polizia idraulica, tenuto conto delle esigenze di tutela del demanio idrico e dell'ambiente, acquisito a tal fine il parere del servizio protezione ambiente».

Art. 15.

1. I commi 4 e 5 dell'art. 26 sono sostituiti dai seguenti commi:

«4. Le sostanze e i materiali solidi e semisolidi che possono contribuire all'inquinamento del sottosuolo o delle acque devono essere accumulati o accatastati su basamenti resistenti all'azione delle sostanze medesime. Tali sostanze e materiali devono inoltre essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento. Gli stoccaggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono essere adeguati a tali prescrizioni entro il 30 giugno 1989.

5. Qualora venga accertata la non conformità dei serbatoi o dei contenitori ovvero degli stoccaggi alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, il servizio protezione ambiente, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, può ordinare la rimozione o l'inattivazione dei serbatoi o dei contenitori o degli stoccaggi, ovvero stabilire un congruo termine per l'adozione degli accorgimenti e delle misure previste dai commi citati».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 26 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«6. L'installazione, la disattivazione e la rimozione dei serbatoi, dei contenitori e degli stoccaggi di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere comunicate, entro sessanta giorni dall'inizio delle relative operazioni, al servizio protezione ambiente, al servizio antincendi ed al comune competente per territorio, mediante apposito modulo predisposto dal servizio protezione ambiente. L'idoneità dei medesimi va verificata, su richiesta degli utenti, da parte del servizio antincendi almeno ogni cinque anni.

7. Per i serbatoi, i contenitori e gli stoccaggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le comunicazioni di cui al comma 6 devono essere effettuate entro un anno dalla medesima data.

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono comunque considerate inquinanti le sostanze disciplinate dalla normativa in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256 ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1981, n. 927 e successive modificazioni e integrazioni.

9. Nel regolamento esecutivo possono essere determinate soglie quantitative per le sostanze e per i materiali contemplati dal presente articolo, sotto le quali non si applica la disciplina stabilita dai commi precedenti.

10. Resta ferma la disciplina concernente lo stoccaggio dei rifiuti stabilita dalla parte III».

Art. 16.

1. L'art. 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. *Scarichi occasionali.* — 1. Al fine di tutelare le caratteristiche qualitative, di salubrità e paesaggistiche delle risorse idriche, è vietato effettuare scarichi occasionali, anche tramite i manufatti di scarico autorizzato, di qualsiasi liquido inquinante nell'alveo e sulle rive anche esterne dei corsi d'acqua pubblici e privati, naturali o artificiali, negli acquedotti, nonché nelle aree di protezione dei pozzi e delle sorgenti previste dall'art. 5 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.

2. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 90 e 92».

Art. 17.

1. L'art. 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. *Provvedimenti per la tutela dell'ambiente in relazione all'attività agricola.* — 1. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni e secondo le modalità e le procedure stabilite dalla citata legge provinciale, la giunta provinciale promuove e realizza, anche con il concorso degli enti locali, dell'ente di sviluppo dell'agricoltura trentina e delle associazioni di categoria e dei produttori, iniziative e progetti di sensibilizzazione e incentivazione degli agricoltori sul corretto impiego dei fitofarmaci di sintesi e dei concimi chimici solubili di sintesi, nonché sullo smaltimento dei relativi residui, in funzione della tutela delle acque e del contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

2. In particolare saranno promosse idonee iniziative tendenti a favorire:

a) lo stoccaggio e la movimentazione di presidi sanitari e di concimi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 4;

b) la scelta delle modalità, dei tempi e dei periodi di applicazione di tali prodotti in funzione dell'effettiva utilità alla produzione agricola;

c) l'individuazione e l'utilizzazione di fitofarmaci che presentano minore impatto ambientale e sanitario, privilegiandone l'uso in corrispondenza della soglia di danno economico, piuttosto che a titolo di prevenzione generalizzata;

d) la sostituzione di erbicidi con misure tecniche e meccaniche;

e) la sostituzione dei fitofarmaci con metodi di lotta biologica;

f) la sostituzione di concimi chimici di sintesi mediante l'utilizzo di vari tipi di sostanza organica ritenuta idonea alla fertilizzazione;

g) la raccolta differenziata dei residui solidi derivanti dall'utilizzazione degli antiparassitari;

h) il trattamento e lo smaltimento corretto dei residui liquidi e degli effluenti derivanti dalla preparazione delle poltiglie antiparassitarie, nonché dei residui liquidi derivanti dai trattamenti antiossidanti e di conservazione della frutta.

3. La giunta provinciale può inoltre formulare indicazioni per l'adeguamento dei regolamenti comunali d'igiene e sanità in funzione di una disciplina dell'impiego dei fitofarmaci, dei concimi chimici e dello smaltimento dei relativi residui atta ad assicurare la tutela delle acque ed il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

4. Resta ferma l'applicazione della disciplina concernente il quaderno di campagna stabilita con ordinanza del ministero della sanità 3 aprile 1987, n. 135 e successive modifiche e integrazioni».

Art. 18.

1. Il comma 1 dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

«1. I nuovi strumenti urbanistici e le loro varianti dovranno tenere in particolare considerazione le esigenze di tutela contro l'inquinamento atmosferico, idrico e quelle di smaltimento dei rifiuti, in relazione alla localizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi. A tal fine essi devono contenere idonee precisazioni in ordine alle scelte di pianificazione effettuate».

Art. 19.

1. L'art. 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

— 1. È istituita presso il servizio protezione ambiente la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, composta da:

1) il dirigente generale del dipartimento nell'ambito del quale è raggruppato il servizio protezione ambiente, con funzione di presidente;

2) il dirigente del servizio protezione ambiente, con funzioni di vicepresidente;

3) un medico in servizio presso la provincia. Fino all'attuazione della legge provinciale sull'igiene e sanità pubblica l'incarico è assunto dal responsabile dell'ufficio del medico provinciale;

4) il responsabile del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sezione chimica;

5) il responsabile del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sezione medica;

6) il dirigente del servizio opere igienico-sanitarie;

7) il dirigente del servizio acque pubbliche ed opere idrauliche;

8) il dirigente del servizio geologico;

9) il dirigente del servizio foreste, caccia e pesca;

10) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;

11) il dirigente della stazione sperimentale agraria e forestale di San Michele all'Adige;

12) il dirigente del servizio antincendi.

2. Fanno inoltre parte della commissione, con diritto di voto:

1) un tecnico designato dalla giunta del comprensorio, limitatamente alla trattazione delle questioni che interessano specificamente il relativo ambito territoriale;

2) un esperto in materia ambientale, designato dal coordinamento provinciale imprenditori;

3) un esperto in materia ambientale, designato congiuntamente dalle sezioni provinciali di Trento delle associazioni Italia Nostra, Fondo mondiale per la natura (W.W.F.) e la Lega per l'Ambiente.

3. I componenti di cui al comma 1 possono di volta in volta delegare un funzionario appartenente al medesimo servizio o struttura a partecipare alle adunanze della commissione. Per i membri di cui al

comma 2 gli enti e le associazioni ivi indicati provvedono alla designazione di un membro supplente. I membri delegati e supplenti partecipano alle sedute della commissione solo in caso di assenza o impedimento del rispettivo membro titolare.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario provinciale.

5. Tutti i componenti della commissione ed il segretario sono nominati con deliberazione della giunta provinciale. I componenti di cui al comma 1 restano in carica fino a quando svolgono le funzioni cui è connessa la partecipazione alla commissione; quelli di cui al comma 2 fino alla loro sostituzione a seguito di nuova designazione.

6. Gli enti e le associazioni debbono comunicare la designazione dei componenti, sia titolari che supplenti, di propria competenza entro un mese dalla relativa richiesta. Decorso tale termine, la commissione è validamente costituita anche ove non siano pervenute le designazioni predette, salva la sua successiva integrazione.

7. Qualora si verificano ipotesi di cumulo di funzioni fra quelle elencate al comma 1, la commissione è validamente costituita nella più limitata composizione che ne consegue.

8. La commissione è convocata dal presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno da trasmettere ai componenti stessi almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza.

9. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari dei servizi o uffici della provincia, nonché esperti in particolari discipline, per l'esame di specifici problemi.

10. La commissione delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

11. Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 1^o settembre 1986, n. 27.

12. Fino all'insediamento della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite presso il servizio protezione ambiente secondo le disposizioni in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

13. La commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti esercita le attribuzioni ad essa devolute dal presente testo unico; essa inoltre esprime, su richiesta della giunta provinciale, pareri facoltativi su problemi relativi alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

Art. 20.

1. L'art. 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. Ripartizione di competenze. — 1. Tutti gli atti attribuiti dalla parte I e dalla parte II al servizio protezione ambiente, ivi compresi pareri e proposte, sono devoluti alla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti quando riguardano:

a) impianti produttivi e misti connessi con attività che occupino, in modo stabile, un numero di addetti superiore a 10 unità;

b) scarichi di insediamenti civili di cubatura complessiva superiore ai 10.000 metri cubi o che comunque presentino una ricettività superiore a 100 persone;

c) scarichi di insediamenti produttivi nei quali si esercitano attività di produzione e trasformazione di beni e che occupino, in modo stabile, un numero di addetti superiore a 10 unità;

d) pubbliche fognature.

2. Fuori dei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, gli atti ivi contemplati sono devoluti al servizio protezione ambiente.

3. In relazione all'importanza o complessità delle questioni da trattare, il servizio protezione ambiente può devolvere alla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti l'emaneazione dei provvedimenti o la formulazione dei pareri di propria competenza».

Art. 21.

1. L'art. 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. Vigilanza. — 1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni stabilite dalla parte I è affidata al servizio protezione ambiente.

2. La vigilanza, ivi comprese le relative funzioni tecniche di analisi e controllo, sono inoltre esercitate dalle categorie di personale indicate nel regolamento esecutivo che sarà emanato ai sensi dell'art. 100.

3. Sono fatte salve le funzioni che le vigenti norme demandano in materia all'autorità competente in materia di igiene e sanità pubblica».

Art. 22.

1. L'art. 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. *Consulenze e prestazioni esterne.* — 1. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico, il servizio protezione ambiente e la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti possono avvalersi dell'opera di esperti e studiosi in materia di inquinamento idrico, atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, mediante incarico di consulenza conferito dalla giunta provinciale, ovvero dell'opera di enti e istituti specializzati nelle materie predette, previa convenzione tra la provincia e gli enti e istituti medesimi.

2. La giunta provinciale può inoltre stipulare convenzioni con istituti e laboratori, pubblici e privati, per lo svolgimento delle analisi fisiche, chimiche e batteriologiche delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti, quando per la complessità o la quantità delle indagini necessarie o per l'urgenza della loro esecuzione le strutture pubbliche competenti non siano in grado di corrispondere alla richiesta del servizio protezione ambiente.

3. Ai fini dei procedimenti amministrativi autorizzativi disciplinati dal presente testo unico sono validi gli accertamenti tecnici ed analitici eseguiti da istituti e laboratori sottoposti alla direzione tecnica di un laureato iscritto all'Ordine professionale dei chimici e dei biologi».

Art. 23.

1. L'art. 41 è sostituito dal seguente:

«Art. 41. *Provvedimenti conseguenti al controllo.* — 1. Ove dai controlli risulti che gli scarichi o le emissioni non sono conformi alle prescrizioni normative o a quelle dell'autorità amministrativa, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine alle citate prescrizioni.

2. In caso di inosservanza della diffida, la giunta provinciale, su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, può ordinare, avuto riguardo ai danni per l'ambiente e per la salute dei cittadini, la sospensione dell'attività che genera gli scarichi o le emissioni; può inoltre, qualora si tratti di scarichi civili, dichiarare l'inabitabilità, totale o parziale, degli stessi e ordinare lo sgombero da persone.

3. Nei casi di somma urgenza nei quali ogni indugio può costituire pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, la proposta di cui al comma 2 è avanzata dal servizio protezione ambiente.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno effetto nei confronti di chiunque subentri a qualsiasi titolo nella titolarità o gestione o godimento dell'insediamento che genera lo scarico o le emissioni.

5. Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265».

Art. 24.

1. Il comma 1 dell'art. 42 è sostituito dal seguente:

1. Ai fini del controllo dell'osservanza dei limiti di accettabilità delle emissioni e degli scarichi e del costante regolare funzionamento dei dispositivi per l'abbattimento o di depurazione, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere l'installazione di idonei strumenti di rilevazione continua e di registrazione, ivi compresi prelevatori automatici, anche collegati con la rete di controllo di cui all'art. 40. Detti strumenti devono essere sigillabili e facilmente ispezionabili dal personale di vigilanza. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a segnalare immediatamente alla predetta autorità i guasti degli strumenti di rilevazione automatica e di registrazione.

2. Al comma 3 dell'art. 42 le parole: «il servizio protezione ambiente» sono sostituite con le parole: «l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione».

Art. 25.

1. Al comma 1 dell'art. 43, le parole: «I comuni, i comprensori, ed i consorzi fra tali enti», sono sostituite con le parole: «La provincia, i comuni ed i consorzi fra tali enti».

Art. 26.

1. Il comma 2 dell'art. 44 è sostituito dal seguente:

«2. La gestione degli impianti di depurazione biologica e dei relativi collettori principali di adduzione, realizzati da comuni o consorzi, su richiesta dei medesimi può essere effettuata a spese della provincia, anche in forma diretta. In tale ultima ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'art. 60, comma 1, anche per la gestione dei collettori principali».

Art. 27.

1. Al comma 1 dell'art. 46 le parole «, ai sensi della parte I del presente testo unico» sono sostituite con le parole: «e della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, emanati ai sensi del presente testo unico».

Art. 28.

1. L'art. 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. *Sanzioni amministrative inerenti al titolo II.* — 1. Chiunque contravviene:

a) all'obbligo di contenere le emissioni entro i limiti di accettabilità di cui all'art. 3, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

b) all'obbligo di denuncia degli impianti di cui agli articoli 6, 7 e 8, comma 1, ovvero la presenta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 600.000;

c) all'obbligo di chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 2, ovvero presenta una richiesta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.200.000;

d) all'obbligo di denuncia dell'avvenuto trasferimento della gestione di cui all'art. 8, comma 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 300.000;

e) ad alcuna delle altre prescrizioni stabilite dal titolo II o dai provvedimenti emanati in esecuzione del medesimo titolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 600.000».

Art. 29.

1. L'art. 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. *Sanzioni amministrative inerenti al titolo III.* — 1. Chiunque contravviene:

a) ad alcuna delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

b) ad alcuna delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 20, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000;

c) ai divieti ed ai disposti dell'art. 21, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

d) all'obbligo di chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 23, ovvero presenta una richiesta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 50.000 a L. 300.000, nel caso di scarichi di insediamenti civili, e, rispettivamente, da L. 200.000 a L. 1.200.000, nel caso di scarichi di insediamenti produttivi;

e) ai disposti dell'art. 25, commi 3 e 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.200.000;

f) ad alcuna delle prescrizioni di cui all'art. 26, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

g) all'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui agli articoli 23, comma 5, e 26, comma 6, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 600.000;

h) ad alcuno dei divieti di cui all'art. 27, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000;

i) ad alcuna delle altre prescrizioni stabilite dal titolo III o dai provvedimenti emanati in esecuzione del medesimo titolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000 a L. 600.000».

Art. 30.

1. L'art. 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. *Sanzioni amministrative inerenti al titolo V.* — 1. Chiunque contravviene:

a) alle prescrizioni della diffida di cui all'art. 41, comma 1, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000;

b) all'ordine di sospensione dell'attività o di sgombero da persone di cui all'art. 41, commi 2 e 3, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

c) ad alcuna delle prescrizioni di cui all'art. 42, comma 1, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000;

d) al disposto dell'art. 42, comma 2, ovvero all'ordine di sospensione della lavorazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

e) ad alcuna delle prescrizioni contenute nella convenzione di cui al comma 2 dell'art. 43, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000;

f) ad alcuna delle altre prescrizioni stabilite dal titolo V o dai provvedimenti emanati in esecuzione del medesimo titolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 600.000.

Art. 31.

1. L'art. 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. *Irrogazione delle sanzioni amministrative.* — 1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi.

2. La copia del verbale di accertamento dell'infrazione con la prova della contestazione ovvero l'originale del predetto verbale di accertamento da notificare agli interessati devono essere trasmessi dall'agente accertatore al servizio protezione ambiente.

3. La notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 14, comma 2, le comunicazioni di cui all'art. 15 e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge n. 689/1981 spettano al dirigente preposto al servizio protezione ambiente. Il predetto dirigente è inoltre competente a ricevere le istanze di revisione di cui all'art. 15, comma 2, e gli scritti difensivi di cui all'art. 18, comma 1, della citata legge n. 689/1981 e, d'ufficio, provvede al riconoscimento dei presupposti per l'applicazione del menzionato art. 18 della medesima legge statale.

4. Nel caso di recidiva, gli importi edittali delle sanzioni sono moltiplicati per il numero delle violazioni accertate a carico del medesimo trasgressore o responsabile o obbligato in solido, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 10, comma 1, della legge n. 689/1981.

5. Ove per l'accertamento della violazione debbano essere compiute analisi di campioni o revisioni delle analisi medesime, a queste provvedono il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi o gli altri istituti e laboratori di cui all'art. 39. L'esito delle analisi o della loro revisione viene trasmesso dal direttore o responsabile del laboratorio o istituto al servizio protezione ambiente.

6. L'interessato, nel caso richieda la revisione delle analisi, deve depositare a titolo di cauzione presso la tesoreria della provincia la somma di L. 150.000. La cauzione è rimborsata in caso di esito favorevole delle analisi di revisione. In caso contrario il costo effettivo delle analisi è posto a carico del trasgressore. La revisione delle analisi viene effettuata, su disposizione del servizio protezione ambiente, presso laboratorio o istituto diverso da quello che ha effettuato la prima analisi.

7. All'interessato è assicurata la possibilità di presenziare alle operazioni di analisi o di revisione delle medesime, facendosi assistere da un consulente tecnico di sua fiducia.

8. Le somme derivanti dal pagamento in misura ridotta o riscosse in esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione sono introitate nel bilancio della provincia.

9. La giunta provinciale provvede ogni due anni, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, ad aggiornare le sanzioni previste dal presente titolo in misura non superiore alla variazione media accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatasi negli anni successivi a quello dell'entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 32.

1. L'art. 51 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. *Aggiornamento delle tabelle.* — 1. La giunta provinciale, su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, potrà sostituire o modificare tutte le tabelle allegate al presente testo unico in relazione alla tecnologia di depurazione, allo stato di inquinamento globale dell'atmosfera e delle acque superficiali e sotterranee, in presenza di fatti o circostanze imprevedibili e urgenti, nonché al fine di apportare i necessari adeguamenti alle direttive comunitarie.

2. I predetti aggiornamenti delle tabelle, che dovranno perentoriamente essere adottati solo se più restrittivi rispetto alle tabelle allegate alla presente legge, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige».

Art. 33.

1. Al comma 4 dell'art. 54 viene aggiunto il seguente periodo:

«Il piano, in sede di aggiornamento, può essere corredato dalla carta di qualità delle acque compilata in base alle osservazioni acquisite mediante gli indici di qualità biologica, secondo le disposizioni del regolamento esecutivo».

Art. 34.

1. L'art. 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. *Attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque.* — 1. Le opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione previste dal piano provinciale di risanamento delle acque sono realizzate secondo i piani di intervento di cui alle leggi provinciali 1° settembre 1975, n. 46 e 3 gennaio 1983, n. 2, tenuto conto delle disposizioni e dei criteri di priorità stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque.

2. Al fine di far fronte ad esigenze igienico-sanitarie impreviste e urgenti ovvero per comprovate ragioni di convenienza tecnica ed economica, la giunta provinciale, sentita la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, può variare i piani degli interventi, derogando alle priorità o previsioni contenute negli stessi o nel piano provinciale di risanamento delle acque.

3. Resta ferma l'applicazione delle leggi provinciali 1° settembre 1975, n. 46 e 3 gennaio 1983, n. 2, per quanto riguarda la realizzazione di opere minori attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione, non previste dal piano provinciale di risanamento delle acque.

4. I piani di cui al presente articolo, possono essere sostituiti con appositi progetti contenuti nel programma di sviluppo provinciale e nei relativi aggiornamenti».

Art. 35.

1. Al comma 3 dell'art. 57 le parole «Il servizio protezione ambiente» sono sostituite con le parole: «l'Ufficio del medico provinciale, ovvero, a seguito dell'applicazione della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, il servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio».

Art. 36.

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 58 le parole «al servizio protezione ambiente che assumerà» sono sostituite con le parole: «ai sindaci dei comuni interessati che assumeranno».

Art. 37.

1. Al comma 7 dell'art. 59 sono aggiunte le seguenti parole:

«Resta ferma l'applicazione, per i predetti impianti, delle disposizioni di cui all'art. 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26».

Art. 38.

1. Il comma 2 dell'art. 61 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della vigilanza sull'applicazione della presente parte II e all'accertamento, irrogazione ed aggiornamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 50».

2. I commi 3 e 4 dell'art. 61 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative, la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti può diffidare gli interessati ad adeguarsi alle disposizioni violate entro un congruo termine, trascorso invano il quale, avuto riguardo in particolare ai danni derivanti all'ambiente ed alla salute dei cittadini, la giunta provinciale dispone l'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore.

4. Al recupero delle relative somme si provvede con le modalità di cui all'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7».

Art. 39.

1. L'art. 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62. *Norma transitoria.* — 1. Agli effetti di quanto stabilito dalla lettera a), n. 2, comma 1 dell'art. 23, sono comunque fatte salve le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti dalle pubbliche fognature già acquisite, espressamente o tacitamente, alla data di entrata in vigore del presente articolo».

Art. 40.

1. La rubrica della parte III è sostituita dalla seguente:

«Disciplina dello smaltimento dei rifiuti».

Art. 41.

1. L'art. 63 è sostituito dal seguente:

«Art. 63. *Campo di applicazione.* — 1. La presente parte III disciplina lo smaltimento dei rifiuti, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo.

2. Restano fermi i principi stabiliti dalle direttive della Comunità economica europea e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Le disposizioni della presente parte III non si applicano alle emissioni ed agli scarichi disciplinati dalle parti I e II. Non si applicano inoltre ai materiali e alle sostanze riassorbiti nel ciclo produttivo originario o in altre attività produttive svolte nello stesso insediamento; sono comunque considerati rifiuti i residui decadenti da cicli produttivi originari che vengono utilizzati come combustibili, ad eccezione dei combustibili convenzionali come definiti ai sensi dell'art. 10, nonché dei combustibili compresi nella tabella di cui al comma 4.

4. La giunta provinciale, su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approva ed aggiorna periodicamente una tabella dei materiali e delle sostanze risultanti da cicli produttivi che, in quanto suscettibili di una valorizzazione chiaramente individuata, non sono da considerarsi rifiuti ed ai quali pertanto non si applica la disciplina stabilita dalla presente parte III.

5. I materiali inerti compresi nell'elenco di cui all'art. 79, comma 1, utilizzati negli interventi di riporto, bonifica e sistemazione inerenti ad opere e progetti approvati in conformità alle normative vigenti o per i quali i predetti progetti prevedano idonea collocazione in conformità alle vigenti normative, non sono da considerarsi rifiuti ed agli stessi pertanto non si applica la disciplina stabilita dalla presente parte III».

Art. 42.

1. L'art. 64 è sostituito dal seguente:

«Art. 64. *Ripartizione delle competenze in materia di smaltimento dei rifiuti.* — 1. La giunta provinciale, su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, sentiti i comuni ed i comprensori interessati, approva il piano per lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, ad esclusione dei rifiuti di cui ai numeri 3) e 4) del comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dei rifiuti tossici e nocivi.

2. All'approvazione del piano concernente lo smaltimento dei rifiuti di cui ai numeri 3) e 4) del comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, provvedono i comprensori, sentiti i comuni interessati».

3. Le autorizzazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), h), i) dell'art. 84 sono rilasciate dal servizio protezione ambiente.

4. Le autorizzazioni di cui alle lettere l) e m) del predetto art. 84 sono rilasciate dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

5. I comuni esercitano le restanti funzioni di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e di cui agli articoli 3, comma 1, e 14, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il sindaco rilascia le autorizzazioni di cui alle lettere f) e g) dell'art. 84, in armonia con il piano di cui al comma 2.

6. Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati ai sensi della presente parte III o mediante conferimento ai soggetti che gestiscono un servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti».

Art. 43.

1. L'art. 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65. *Piani di smaltimento dei rifiuti.* — 1. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 64, comma 1, deve contenere:

a) una relazione tecnico-illustrativa nella quale sono indicati: i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire; i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità; la dimensione del bacino di utenza; i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché le gradualità di adeguamento dei servizi esistenti;

b) l'individuazione delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti;

c) la localizzazione delle piattaforme specializzate per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;

d) i criteri di massima e le norme tecniche per la progettazione, installazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

e) l'individuazione della viabilità di accesso con particolare riferimento agli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti urbani;

f) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato e in scala opportuna al fine di evidenziare i contenuti del piano.

2. Il piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 64, comma 2, deve contenere gli elementi di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 1.

3. La proposta di piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai comprensori ed ai comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dalla giunta provinciale.

4. La proposta di piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dall'assemblea comprensoriale.

5. Sono fatti salvi i piani-stralcio, i piani di utilizzo e gli interventi posti in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29 e successive modificazioni».

Art. 44.

1. L'art. 66 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. *Stralci ed aggiornamenti.* — 1. In relazione al diverso stato di avanzamento delle indagini e degli studi, nonché in riferimento a particolari esigenze di tutela dell'ambiente o di soddisfacimento dei fabbisogni di smaltimento dei rifiuti, possono essere predisposti e approvati piani-stralcio, contenenti tutti gli elementi del piano di smaltimento, riferiti a singole parti del territorio provinciale o comprensoriale o a singole tipologie di rifiuti.

2. I piani di smaltimento e gli eventuali piani-stralcio hanno vigore a tempo indeterminato e possono essere modificati in tutto o in parte in ogni tempo, quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di migliorarli od integrarli.

3. Per l'approvazione dei piani-stralcio e degli aggiornamenti si osserva lo stesso procedimento previsto per i piani di smaltimento dei rifiuti».

Art. 45.

1. L'art. 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67. *Pubblica utilità ed effetti urbanistici.* — 1. L'approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti ai piani costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti.

2. Le discariche e gli impianti di smaltimento dei rifiuti sono considerati opere di infrastrutturazione ai sensi dell'art. 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.

3. La giunta provinciale, oltre a provvedere all'acquisizione delle aree, anche d'accesso, necessarie alla realizzazione degli impianti per rifiuti urbani mediante espropriazione, è autorizzata a procurarsi la disponibilità delle aree stesse per il periodo di tempo corrispondente al loro prevedibile utilizzo mediante contratto di diritto privato.

4. La giunta provinciale, una volta esaurite le singole discariche o dismessi gli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e sempre che le aree relative non siano suscettibili di una nuova utilizzazione per finalità di interesse pubblico da parte della provincia, è autorizzata a disporre, con deliberazione motivata, il loro trasferimento gratuito in proprietà al comune nel cui territorio sono situate, per utilizzazioni per finalità di interesse pubblico da parte del medesimo, ovvero, in mancanza, l'alienazione delle aree stesse.

5. In attesa dell'acquisizione definitiva delle aree ai sensi del precedente comma 3, per l'attuazione delle opere e degli interventi relativi all'installazione delle discariche e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, il presidente della giunta provinciale può autorizzare l'occupazione temporanea delle aree nelle forme e con le procedure stabilite dall'art. 27 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni».

Art. 46.

1. L'art. 68 è sostituito dal seguente:

Art. 68. *Piano di intervento.* — 1. Le opere per l'attuazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, per la parte relativa ai rifiuti urbani, sono realizzate dalla provincia secondo i piani di intervento di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2. I piani predetti possono essere sostituiti con appositi progetti contenuti nel programma di sviluppo provinciale e nei relativi aggiornamenti».

Art. 47.

1. L'art. 69 è sostituito dal seguente:

«Art. 69. *Realizzazione di discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.* — 1. Alla realizzazione delle discariche controllate e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compresi l'installazione delle stazioni di trasferimento e l'acquisto dei mezzi meccanici necessari per l'esercizio degli impianti, provvede la provincia.

2. La realizzazione delle discariche controllate dei rifiuti urbani non è soggetta al rilascio della concessione edilizia.

3. Fino a quando non saranno applicabili le disposizioni della legge provinciale concernente la valutazione dell'impatto ambientale, si applicano in via transitoria le procedure di valutazione stabilite dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29, intendendosi sostituita la commissione tecnica di cui all'art. 3 della predetta legge provinciale con la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

Art. 48.

1. L'art. 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. *Gestione delle discariche per rifiuti urbani.* — 1. Alla gestione delle discariche controllate adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e delle stazioni di trasferimento provvedono i comprensori nei quali esse sono rispettivamente ubicate, nell'osservanza delle disposizioni fissate nel piano di smaltimento e nel progetto esecutivo, nonché delle altre eventuali prescrizioni stabilite con deliberazione della giunta provinciale con la quale viene disposta la data e le eventuali modalità di entrata in esercizio di ciascuna discarica o stazione di trasferimento.

2. I mezzi meccanici necessari per la gestione delle discariche di cui al comma 1 sono trasferiti gratuitamente in proprietà dalla provincia ai comprensori interessati. I comprensori provvedono alla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici, al loro periodico rinnovo e sostituzione e a tutte le altre spese, ivi comprese quelle di personale e per materiali di consumo, occorrenti per la gestione delle discariche.

3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, il comprensorio adotta, entro novanta giorni dalla data di attivazione della rispettiva discarica controllata, un apposito capitolato di gestione, soggetto ad approvazione preventiva della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante le principali indicazioni e modalità per la conduzione tecnica, per l'approntamento e per lo sviluppo della discarica, avuto riguardo alle esigenze di salvaguardia ambientale, di sicurezza e stabilità della piattaforma e di tutela della salute pubblica. Per le discariche controllate esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, gli enti gestori provvedono a tali adempimenti entro novanta giorni dalla medesima data.

4. La gestione degli impianti di cui al comma 1 non è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 84, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo».

Art. 49.

1. L'art. 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71. *Oneri di gestione.* — 1. I comprensori provvedono alle spese per la gestione delle discariche controllate e delle stazioni di trasferimento nonché alle spese per il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi meccanici mediante rivalsa dei relativi oneri sui comuni serviti. La rivalsa è effettuata determinando all'inizio di ogni anno l'ammontare presunto delle predette spese, al netto dei proventi di cui all'art. 74, ripartito fra i comuni conferenti in ragione della popolazione servita, salvo conguaglio da determinarsi alla fine di ogni esercizio finanziario con riferimento alle spese e ai proventi effettivi.

2. I comprensori determinano le modalità di riscossione delle entrate di cui al presente articolo».

Art. 50.

1. L'art. 72 è sostituito dal seguente:

«Art. 72. *Gestione degli impianti a tecnologia complessa.* — 1. Alla gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani a tecnologia complessa, quali gli impianti di riciclaggio, di compostaggio e di incenerimento con recupero di energia, provvede la provincia, direttamente o tramite appalto o mediante concessione secondo le modalità previste dall'art. 98.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 70, commi 2 e 3, e 71, intendendosi la provincia sostituita ai comprensori.

3. I criteri di ripartizione delle spese di gestione degli impianti di cui al comma 1 attribuiscono equamente a tutti i comuni interessati i benefici ottenibili dalle economie di scala».

Art. 51.

1. L'art. 73 è sostituito dal seguente:

«Art. 73. *Raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani.* — 1. Al fine di promuovere una riorganizzazione generale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, la giunta provinciale approva, su proposta del servizio opere igienico-sanitarie formulata d'intesa con il servizio protezione ambiente, un piano triennale per l'adeguamento ed il potenziamento delle dotazioni di macchinari ed attrezzature da destinare alla raccolta, anche differenziata, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili agli urbani e dei rifiuti urbani pericolosi.

2. Il piano determina per ciascun bacino di servizio:

a) le dotazioni di macchinari e attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio secondo criteri di efficienza ed economicità;

b) la spesa ammessa ad agevolazione, l'entità e la tipologia dei contributi;

c) i presumibili tempi di effettuazione degli interventi.

3. La giunta provinciale può concedere contributi, fino alla concorrenza della spesa ammessa nel piano, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate, anche consorziali, ai comprensori ed alle imprese concessionarie. Tali agevolazioni, salvo quanto disposto al comma 4, possono essere concesse nella forma di contributi in conto capitale e/o di contributi costanti per la durata massima di 10 anni. I contributi annui costanti sono determinati secondo importi tali da assicurare che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata dei contributi e al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data del provvedimento di concessione per i mutui finalizzati ai predetti acquisti, risulti di importo corrispondente all'entità dei contributi in conto capitale.

4. Alle imprese concessionarie sono concessi solo contributi annui costanti determinati con le modalità di cui al comma 3.

5. Con deliberazione della giunta provinciale, su proposta del servizio opere igienico-sanitarie formulata d'intesa con il servizio protezione ambiente, sono stabiliti:

a) gli eventuali bacini di servizio per un'efficiente organizzazione dello smaltimento di rifiuti urbani, ove non stabiliti dal piano di cui all'art. 65;

b) i termini per la presentazione delle domande di contributo;

c) la documentazione da allegare alle medesime;

d) le spese da ritenere ammissibili;

e) eventuali criteri per stabilire la diversa tipologia delle agevolazioni finanziarie;

f) le modalità di erogazione dei contributi in conto capitale, che può essere disposta in via anticipata, in una o più soluzioni, fino alla misura massima dell'80 per cento. I contributi annui costanti sono erogati direttamente agli enti beneficiari in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

6. I contributi annui costanti sono erogati alle imprese concessionarie con le stesse modalità di cui al comma 5, ma subordinatamente all'attestazione dell'ente concedente in ordine all'effettivo svolgimento del servizio. In caso di cessazione del servizio i suddetti contributi sono revocati con decorrenza dalla prima rata scadente successivamente alla data di cessazione del servizio medesimo.

7. In caso di accertata difformità dell'acquisto rispetto a quanto ritenuto ammissibile ovvero di sostenimento di una spesa minore rispetto a quella ammessa, la giunta provinciale provvede rispettivamente alla revoca del contributo concesso o alla proporzionale riduzione del medesimo. Al recupero parziale o totale delle somme eventualmente erogate si provvede ai sensi dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. In caso di cessazione dal servizio i soggetti diversi dalle imprese concessionarie devono provvedere alla cessione gratuita dei beni e delle attrezzature finanziate ai sensi del presente articolo al nuovo soggetto che assume la gestione del servizio secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento della giunta provinciale.

9. I macchinari e le attrezzature acquistati con il concorso finanziario della provincia non possono essere alienati senza l'autorizzazione della giunta provinciale per un periodo di almeno 10 anni dalla data dell'acquisto.»

Art. 52.

1. L'art. 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. *Rifiuti assimilabili a quelli solidi urbani.* — 1. Nelle discariche controllate e negli altri impianti adibiti allo smaltimento dei rifiuti urbani confluiscono anche altri rifiuti, diversi da quelli urbani, ma ad essi assimilabili per tipologia e composizione o comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi.

2. A tal fine la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco di rifiuti diversi da quelli solidi urbani suscettibili di smaltimento nelle discariche e negli impianti di cui al comma 1.

3. Lo smaltimento nelle discariche e negli impianti predetti di rifiuti diversi da quelli solidi urbani non compresi nel predetto elenco è subordinato ad autorizzazione della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

4. Gli enti gestori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani determinano le modalità e i limiti quantitativi per l'ordinario conferimento al servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti elencati nella tabella di cui al comma 2, anche ai fini della connessa applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

5. I rifiuti dichiarati dalla tabella come assimilabili che superino i limiti quantitativi di cui al comma 4 ed i rifiuti di cui al comma 3 possono essere recapitati in discarica o nell'impianto di smaltimento direttamente dal produttore ovvero mediante conferimento ad altre imprese autorizzate o al servizio pubblico specificatamente organizzato. In tali casi lo smaltimento deve essere disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra l'ente gestore della discarica o impianto ed il conferente; detta convenzione, oltre agli aspetti tecnici ed alle quantità ammissibili di rifiuti, disciplinerà quelli economici, tenuto conto delle spese di esercizio in relazione alla quantità e alla qualità dei rifiuti scaricati, nonché dell'ammortamento dei costi di impianto.

6. Le modalità per la determinazione dei costi di ammortamento dell'impianto e per la regolazione dei rapporti fra la provincia, l'ente gestore ed i conferenti saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 100.»

Art. 53.

1. L'art. 75 è sostituito dal seguente:

«Art. 75. *Interventi di somma urgenza.* — 1. Fino all'approvazione del piano o dei piani-stralcio concernenti lo smaltimento dei rifiuti urbani ovvero nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la provincia può adeguare, ampliare e potenziare le discariche esistenti e funzionanti, nonché disporre la realizzazione di nuove discariche, ove non sussista altra possibilità, determinando i relativi bacini di conferimento, gli enti gestori e le modalità di gestione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono approvati dalla giunta provinciale su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, formulata tenuto conto delle esigenze di tutela dell'igiene ambientale e della salute pubblica. La proposta di intervento è trasmessa al comune sul cui territorio ricade la discarica in progetto per l'eventuale formulazione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni.

3. Nei casi di somma urgenza nei quali non sia possibile osservare le procedure di cui al comma 2, all'approvazione e all'esecuzione, dei predetti interventi la giunta provinciale provvede su proposta del servizio protezione ambiente.

4. Ai relativi provvedimenti della giunta provinciale si applicano le disposizioni di cui all'art. 67, comma 1. Si applicano inoltre le altre disposizioni stabilite dagli articoli 67 e 69, commi 1 e 2, nonché dall'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

5. Per l'acquisto di nuove attrezzature e macchinari esclusi i rinnovi, destinati al potenziamento o all'integrazione della struttura impiantistica delle discariche controllate e degli altri impianti di cui all'art. 69, si provvede in ogni caso secondo le modalità stabilite dal comma 3.»

Art. 54.

1. L'art. 76 è sostituito dal seguente:

«Art. 76. *Bonifica discariche esistenti. Disposizioni transitorie.* —

1. In connessione con l'attivazione delle discariche controllate e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi della presente parte III e comunque in relazione ai bacini territoriali già serviti da impianti di smaltimento di rifiuti urbani, il servizio opere igienico-sanitarie elabora un piano, anche articolato in stralci per singoli bacini comprensoriali, relativo alle discariche da bonificare, indicando per ciascuna di esse le opere da effettuare, i relativi costi e i tempi di realizzazione previsti, che comunque dovranno essere i più brevi possibili, in relazione alle necessità di tutela ambientale e sanitaria.

2. Il piano per la bonifica delle discariche è approvato dalla giunta provinciale ed è realizzato mediante assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio della provincia.

3. Ai fini dell'esecuzione delle opere di sistemazione e bonifica delle discariche, il presidente della giunta provinciale può autorizzare l'occupazione temporanea delle aree nelle forme e con le procedure stabilite dall'art. 27 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva la facoltà per la giunta di procurarsi la disponibilità delle aree stesse per il periodo di tempo necessario mediante contratto di diritto privato.

4. Il piano ed i piani-stralcio di bonifica possono essere sostituiti con appositi progetti contenuti nel programma di sviluppo provinciale e nei relativi aggiornamenti.»

Art. 55.

1. L'art. 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. *Chiusura e bonifica delle discariche non controllate.* —

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 76, i sindaci dispongono, con ordinanza, la chiusura delle discariche non controllate o abusive e l'esecuzione delle bonifiche necessarie.

2. Ove gli interessati non si uniformino all'ordinanza ovvero non ne rispettino le prescrizioni, il sindaco, anche su segnalazione del servizio protezione ambiente, dispone l'esecuzione d'ufficio, con diritto di

riavvisa. Parimenti il sindaco provvede d'ufficio nei casi di pericolo o di danno aventi carattere di somma urgenza, nonché qualora il trasgressore non sia conosciuto, salvi gli accertamenti necessari per la sua individuazione.

3. Al recupero delle relative spese si provvede secondo le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. La giunta provinciale è autorizzata a concedere finanziamenti fino al limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dei comuni i quali provvedono d'ufficio ai lavori di bonifica di discariche non controllate o abusive. Con la deliberazione di concessione del finanziamento sono altresì determinate le modalità della sua erogazione.

5. Alla domanda di finanziamento devono essere allegati:

a) copia dell'ordinanza che ha disposto l'esecuzione dei lavori;
b) copia del progetto e del preventivo di massima dei lavori medesimi;

c) l'impegno del comune di procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti di chiunque possa aver concorso a causare il danno ambientale o sia tenuto allo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi, ove obbligati, il proprietario dell'area e chiunque ne abbia avuto la disponibilità all'epoca in cui è avvenuta l'immissione o il deposito dei rifiuti, nonché il produttore dei rifiuti.

6. I finanziamenti sono restituiti alla provincia, senza interessi, quando il comune abbia recuperato le spese dai soggetti a cui carico esse sono poste, per l'importo effettivamente recuperato.»

Art. 56.

1. Dopo l'art. 77 viene aggiunto il seguente articolo:

«Art. 77-bis. *Bonifica di aree ed impianti industriali.* — 1. I progetti di demolizione di impianti industriali e la conseguente bonifica e sistemazione delle relative aree devono essere previamente autorizzati dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ove si siano svolte lavorazioni delle sostanze e dei preparati pericolosi disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ferma restando l'applicazione delle normative vigenti in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, la predetta commissione determina le modalità ed i criteri tecnici per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni stabilite dalla presente parte III, in funzione dell'osservanza dei principi generali stabiliti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Per l'inosservanza delle disposizioni stabilite dai commi 1 e 2, si applicano i disposti di cui all'art. 92, commi 1, lettere b) e c).»

Art. 57.

1. L'art. 78 è sostituito dal seguente:

«Art. 78. *Smaltimento dei rifiuti solidi provenienti dai rifugi alpini.* — 1. I gestori dei rifugi alpini, raggiungibili con mezzi meccanici o con impianti funiviari aerei in servizio pubblico o privato, devono provvedere a proprie spese al recapito a valle, al servizio pubblico, dei rifiuti solidi urbani provenienti dall'attività dei rifugi alpini o prodotti nelle immediate adiacenze.

2. L'ente gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani provvede al successivo trasferimento dei predetti rifiuti nelle discariche controllate o negli impianti di smaltimento.

3. Fermo restando che i gestori dei rifugi alpini devono provvedere a trasferire agli impianti di smaltimento i rifiuti provenienti dall'attività dei rifugi o prodotti nelle immediate adiacenze, qualora non sia possibile il recapito a valle dei rifiuti secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, la giunta provinciale è autorizzata a concedere, a favore dei gestori dei rifugi alpini, l'uso dell'elicottero per il trasferimento a valle, al servizio pubblico, dei predetti rifiuti. Il relativo trasporto è gratuito nel limite massimo di due ore annue per ciascun rifugio; per gli eventuali superamenti si applica la disciplina dei servizi a tariffa ridotta prevista dalle norme regolamentari di cui all'art. 18, comma 3, della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il piano di organizzazione del servizio di trasferimento dei rifiuti mediante elicottero viene approvato ed aggiornato con deliberazione della giunta provinciale, su proposta del servizio antincendi, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalla citata legge provinciale 18 febbraio 1980, n. 3 e nell'ottica di favorire l'ottimizzazione dell'uso dell'elicottero.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, gli oneri per l'apprestamento di piazzole ed eventuali strutture per i trasporti dei rifiuti mediante elicottero sono a carico dei titolari dei rifugi alpini; l'apprestamento dei contenitori dei rifiuti è a carico del gestore.

6. La giunta provinciale è autorizzata ad istituire un fondo per la concessione ai comuni di contributi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile al fine di concorrere alle spese che i titolari o i gestori dei rifugi alpini sostengono per il trasporto a valle dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità stabilite al comma 1. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione, anche in via convenzionale, dei costi di trasporto dei rifiuti nonché le modalità di riparto del fondo fra i comuni interessati.»

Art. 58.

1. L'art. 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 79. *Smaltimento dei materiali inerti.* — 1. La commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco di rifiuti inerti che possono essere conferiti nelle discariche allo scopo predisposte in conformità ai piani di smaltimento approvati dai comprensori ai sensi dell'art. 64, comma 2, o comunque autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. I comuni, loro consorzi e i comprensori provvedono di norma alla realizzazione e gestione delle discariche di cui al presente articolo, previa autorizzazione del sindaco del comune sul cui territorio ricade la discarica. In tal caso l'ente gestore determina gli oneri a carico dei conferenti in ragione della quantità e tipologia dei rifiuti, tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell'ammortamento dei costi di impianto.

3. Ove all'installazione e gestione delle predette discariche intendano provvedere enti o imprese private, questi ultimi dovranno essere autorizzati nelle forme di cui al comma 2.»

Art. 59.

1. L'art. 80 è sostituito dal seguente:

«Art. 80. *Utilizzazione dei rifiuti e dei fanghi in agricoltura.* — 1. Ferma restando la disciplina degli scarichi di reflui liquidi o semiliquidi stabilita dalla parte I, lo smaltimento sul suolo del compost e dei rifiuti, ivi compresi i fanghi ed i liquami derivanti da cicli produttivi o da processi di depurazione degli effluenti o di smaltimento dei rifiuti, è ammesso quando si tratta di sostanze direttamente utili alla produzione agricola od al recupero dei terreni nei casi, nei limiti e con le modalità contenute nelle norme tecniche che saranno stabilite ed aggiornate con apposita deliberazione della giunta provinciale.

2. Alle sostanze ed ai materiali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 63, comma 4, relative ai residui suscettibili di valorizzazione chiaramente individuata.

3. La commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti può autorizzare enti ed istituti, pubblici o privati, ad attuare, per fini di ricerca e sperimentazione, specifici progetti di produzione e di applicazione delle sostanze di cui al comma 1, determinando le modalità e le condizioni per la sperimentazione, avuto riguardo alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Al servizio protezione ambiente è attribuito il controllo sulle predette attività di ricerca.»

Art. 60.

1. L'art. 81 è sostituito dal seguente:

«Art. 81. *Smaltimento dei rifiuti provenienti dalle istituzioni sanitarie.* — 1. I rifiuti prodotti negli ospedali, istituti di cura e prevenzione pubblici e privati, compresi nell'elenco di cui all'art. 74, possono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani.

2. I rifiuti di medicazione o provenienti da reparti infettivi o infetti, le parti anatomiche e i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che comunque presentino grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle norme tecniche che saranno stabilite e aggiornate dalla giunta provinciale.

3. In mancanza delle norme tecniche di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui alla delibera 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1982, n. 915.»

Art. 61.

1. L'art. 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. *Carcasse di animali e rifiuti di macellazione.* — 1. Le carcasce di animali e tutti gli altri rifiuti della macellazione, quando non destinati ad essere utilizzati industrialmente, devono essere di norma sottoposti a trattamenti di incenerimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 74.

2. In via eccezionale, su specifica e motivata disposizione dell'autorità competente ai sensi della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19, le carcasce di animali possono essere smaltite in discarica controllata o interrate, previo idoneo trattamento di innocuizzazione».

Art. 62.

1. L'art. 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. *Veicoli a motore, rimorchi e simili.* — 1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizioni di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

2. In caso di violazione di detto obbligo, il sindaco interviene ai sensi dell'art. 90.

3. La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui al comma 1 è effettuata dal comprensorio, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i comuni interessati, nell'ambito del piano di cui all'art. 64, comma 2.

4. L'installazione e gestione dei centri sono soggette all'autorizzazione del sindaco ai sensi dell'art. 84. L'autorizzazione stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai centottanta giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolare una sollecita riutilizzazione.

5. All'infuori delle previsioni del piano di cui all'art. 64, comma 2, il sindaco può autorizzare l'accumulo temporaneo di autoveicoli e loro parti, per un quantitativo non superiore a dieci unità, presso le officine meccaniche alle condizioni previste dal comma 4, fatta salva l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia urbanistica e di tutela del paesaggio.

6. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 15, commi 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

Art. 63.

1. L'art. 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. *Autorizzazioni.* — 1. Sono soggetti ad autorizzazione:

a) l'esercizio delle attività di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili da parte di enti o imprese mediante concessione o appalto da parte dei comuni, comprensori o loro consorzi o su conferimento dei privati, escluse le aziende municipalizzate e quelle consorziali;

b) l'esercizio delle discariche e degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani effettuato da enti o imprese su concessione o appalto da parte dell'ente pubblico titolare del servizio, escluse le aziende municipalizzate e quelle consorziali;

c) l'esercizio provvisorio delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, da chiunque effettuato, ad esclusione di quelli realizzati ai sensi della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29 e della presente parte III;

d) l'esercizio di attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi;

e) l'esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti speciali;

f) l'esercizio di discariche per lo smaltimento dei materiali inerti;

g) l'esercizio di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione;

h) l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;

i) l'esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;

l) l'esercizio di impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;

m) l'esercizio di discariche controllate e di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

2. L'autorizzazione equivale ad approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti connessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1 e ne consente l'installazione e realizzazione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui agli articoli 85, 86 e 88 si applicano compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Gli adempimenti e le funzioni spettanti alla provincia ai sensi della citata normativa statale e successive disposizioni regolamentari sono esercitati dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

4. Le imprese che esercitano attività di trasporto dei rifiuti nell'ambito della provincia di Trento ai sensi del secondo periodo, comma 2, dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono tenute a comunicare previamente al servizio protezione ambiente l'inizio dell'attività, specificando il tipo e le quantità dei rifiuti da trasportare, la loro provenienza o destinazione e la durata dell'attività stessa. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di mero transito attraverso il territorio provinciale.

5. Per gli impianti e le attività di smaltimento dei rifiuti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla predetta data, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del titolo V del predetto decreto presidenziale.

6. Fino all'approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti o degli eventuali piani-stralcio, le autorità competenti possono rilasciare autorizzazioni provvisorie, di durata non superiore a due anni, relativamente agli impianti connessi con le attività di cui alle lettere e), f), g), l) e m) del comma 1. In tali casi i sindaci provvedono al rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, su parere conforme della giunta comprensoriale».

Art. 64.

1. L'art. 85 è sostituito dal seguente:

«Art. 85. *Domanda di autorizzazione.* — 1. Le domande di autorizzazione per l'esercizio delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi soggette ad autorizzazione, devono essere presentate alle autorità competenti a norma dell'art. 64, mediante apposito modulo predisposto dal servizio protezione ambiente, allegando la documentazione in esso richiesta».

Art. 65.

1. L'art. 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. *Procedura e contenuto dell'autorizzazione.* — 1. Le autorizzazioni di cui all'art. 84 sono rilasciate entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla presente parte III, dal regolamento esecutivo e, in quanto applicabili, dalle normative statali. L'autorizzazione viene negata, con provvedimento motivato:

a) se l'impresa, società o ente richiedente non dimostri di possedere, sulla base dei dati e della documentazione allegata alla domanda, la necessaria idoneità tecnico-economica;

b) se il titolare, il legale rappresentante, il presidente, gli amministratori, anche se non soci, dell'impresa, società o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936. Ai predetti soggetti sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti dell'impresa, società o ente che, comunque qualificati, abbiano la responsabilità tecnica dell'esercizio dell'impianto e delle attività di smaltimento;

c) quando la richiesta sia incompatibile con la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

2. Il provvedimento di autorizzazione, oltre a quanto altro stabilito dalle disposizioni di cui al comma precedente, deve indicare:

a) la denominazione dell'ente o la ragione sociale dell'impresa, nonché la sede legale;

b) il titolare o il legale rappresentante dell'ente o impresa, nonché il direttore tecnico ovvero il responsabile o i responsabili dell'esercizio degli impianti o delle attività di cui all'art. 84;

c) i tipi ed i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire;

d) il termine di efficacia dell'autorizzazione medesima;

e) le modalità, le condizioni e le prescrizioni cui l'ente o impresa deve attenersi;

f) la localizzazione degli impianti e la delimitazione delle aree interessate;

g) la dislocazione, all'interno degli impianti, dei recipienti, fissi e mobili, dei serbatoi e dei cumuli;

h) l'individuazione dei mezzi tecnici da destinare all'esercizio dell'attività;

i) la determinazione delle eventuali garanzie finanziarie che il richiedente è tenuto a fornire;

l) la specificazione di eventuali obblighi di sistemazione finale e ripristino ambientale delle aree interessate dall'attività esercitata.

3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può sempre modificarla o integrarla ovvero sospenderne l'efficacia, per evitare danno a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si rende necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

4. Il soggetto autorizzato è tenuto:

a) a comunicare all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del presidente, degli amministratori dell'impresa, società od ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli impianti o nell'esercizio delle attività autorizzate;

b) a comunicare tempestivamente all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione se nei confronti di uno dei soggetti indicati al comma 1, lettera b), e dal comma 2, lettera b), sia iniziata l'azione penale o sia proposta l'adozione di misure di sicurezza per l'ipotesi di reato prevista dalle leggi citate;

c) a comunicare al servizio protezione ambiente, entro il primo bimestre di ciascun anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati, stoccati o smaltiti nell'anno solare precedente, nonché, per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione, mediante apposito modulo predisposto dal servizio protezione ambiente;

d) ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorità;

e) a non sospendere l'attività dell'impianto senza esserne preventivamente autorizzato.

5. L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, ove rilevi l'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 e di quelle stabilite dall'autorizzazione, diffida il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla sospensione dell'autorizzazione fino al termine massimo di sei mesi;

b) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente».

Art. 66.

1. L'art. 87 è sostituito dal seguente:

«Art. 87. *Accumulo temporaneo.* — 1. L'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, tossici e nocivi effettuato dalle imprese o ditte nel corso dei rispettivi cicli lavorativi non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 84, purché presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

a) abbia durata non superiore ad un anno;

b) sia effettuato all'interno del perimetro degli stabilimenti o aziende ove vengono prodotti i rifiuti;

c) si riferisca esclusivamente ai rifiuti prodotti negli stessi stabilimenti o aziende;

d) costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento o stoccaggio autorizzati;

e) non superi le cinquanta tonnellate per anno, nel caso di rifiuti speciali e, rispettivamente, i dieci quintali per anno nel caso di rifiuti tossici e nocivi;

f) sia effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 26.

2. Ai fini dell'esercizio del controllo, i soggetti che provvedono all'accumulo temporaneo di rifiuti ai sensi del comma 1 sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al comune ed al servizio protezione ambiente».

Art. 67.

1. L'art. 88 è sostituito dal seguente:

«Art. 88. *Garanzie finanziarie.* — 1. I soggetti autorizzati ai sensi del precedente art. 84, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m), esclusi gli enti pubblici e loro concessionari, sono tenuti a prestare, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, idonea garanzia finanziaria a favore dell'ente che rilascia l'autorizzazione a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento esercitata.

2. La garanzia finanziaria sarà costituita in una delle seguenti forme, a scelta del richiedente:

a) versamento in numerario presso la tesoreria comunale e della provincia;

b) deposito di titoli di Stato presso la stessa tesoreria;

c) presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore della provincia e, rispettivamente del comune, rilasciato da istituti bancari o assicurativi.

3. L'importo e la durata della medesima saranno determinati sulla base di criteri fissati dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, in relazione alle tipologie delle attività di smaltimento ed alle caratteristiche degli impianti.

4. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 3 si applicano le disposizioni stabilite dalla competente commissione del servizio protezione ambiente di cui all'art. 15 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 4».

Art. 68.

1. Dopo l'art. 88, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 89. *Documenti per il trasporto e registri di carico e scarico.* — 1. La disciplina di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, è estesa ai rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui all'art. 2, comma 4, numeri 1), 2) e 5) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

2. Presso ogni impresa che effettui trasporto per conto terzi, stoccaggio, provvisorio per conto terzi, trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali di cui al comma 1 deve inoltre essere tenuto un registro di carico e scarico secondo le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Per i produttori di olii esausti e per i soggetti autorizzati che provvedono alla raccolta, allo stoccaggio, alla riutilizzazione, al trattamento o all'eliminazione degli olii esausti medesimi, l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 2 può essere assolto anche mediante la tenuta del solo registro di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 e del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 febbraio 1984, nei limiti della citata normativa statale».

Art. 69.

1. Dopo l'art. 89, aggiunto con la presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 90. *Divieto di abbandono dei rifiuti.* — 1. Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla presente parte III.

2. Fatta salva la disciplina degli scarichi prevista dalla parte I e dalla parte II, è vietato abbandonare, scaricare o depositare rifiuti di qualsiasi genere, solidi o liquidi, su aree pubbliche o private, nonché nei corpi d'acqua, naturali o artificiali, negli stagni e nelle zone umide. Resta fermo quanto disposto dall'art. 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e successive modificazioni e dalle altre norme in vigore concernenti la tutela del demanio idrico.

3. In caso di violazione di detto obbligo, il sindaco notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi di raccolta o di trattamento o di stoccaggio, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere. In caso di inosservanza dell'ordine da parte del destinatario il sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del destinatario.

4. Nel caso di interventi particolarmente onerosi, si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 77.

5. Qualora il sindaco non vi provveda, spetta alla giunta provinciale disporre in via sostitutiva. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 91».

Art. 70.

1. Dopo l'art. 90, aggiunto con la presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 91. *Ordinanze contingibili e urgenti.* — 1. Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta provinciale, ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti o, comunque, a speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

2. In relazione ai provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 dal presidente della giunta provinciale, la giunta stessa è autorizzata ad attuare le iniziative necessarie ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano disposti in dipendenza di eventi od azioni imputabili a terzi la giunta avvia contestualmente le procedure giudiziarie per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.

4. L'esecuzione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo possono essere affidate ai comuni, ai loro consorzi, ai comprensori, alle aziende municipalizzate e alle imprese che esercitano attività di smaltimento dei rifiuti, secondo le modalità da determinarsi in relazione alle singole situazioni di emergenza».

Art. 71.

1. Dopo l'art. 91, aggiunto con la presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 92. *Controllo e sanzioni amministrative.* — 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque contravviene:

a) alle prescrizioni stabilite con ordinanza ai sensi degli articoli 77, 90, comma 3, e 91, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000;

b) all'obbligo di chiedere le autorizzazioni previste dall'art. 84 o dalle altre norme tecniche e regolamenti che saranno emanati in attuazione della presente parte III, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

c) alle disposizioni e prescrizioni stabilite nell'autorizzazione di cui all'art. 86, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.800.000;

d) alle norme tecniche di cui agli articoli 80 e 81 ed alle disposizioni di cui agli articoli 87, 88, 89 e 93, comma 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.200.000.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 90, commi 1 e 2, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 20.000 per quantità di rifiuti gettati o smaltiti fino a 2 chilogrammi; per quantità superiori, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 50.000 per metro cubo o frazione.

3. Le violazioni delle norme sugli scarichi di sostanze liquide inquinanti nei luoghi di cui all'art. 27 rimangono soggette alle sanzioni previste dall'art. 48, lettera h).

4. Ai fini della vigilanza sull'applicazione della presente parte III ed all'accertamento, irrogazione ed aggiornamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 50 contenuti nella parte I ed all'articolo 11,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta né si applicano le disposizioni sulla recidiva.

5. Ferme restando le attribuzioni dell'autorità competente in materia di igiene e sanità pubblica, il servizio protezione ambiente, anche avvalendosi del servizio geologico, esercita il controllo sulle modalità tecniche di gestione delle discariche controllate e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in relazione alle prescrizioni fissate dal piano provinciale di smaltimento, dai progetti esecutivi, dalla giunta provinciale e dal capitolato di gestione. Ove sia rilevata l'inosservanza delle predette prescrizioni, il servizio protezione ambiente diffida il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine».

Art. 72.

1. Dopo l'art. 92, aggiunto con la presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 93. *Catasto e statistiche.* — 1. È istituito, presso il servizio protezione ambiente, il catasto provinciale dei rifiuti con i seguenti obiettivi:

a) raccogliere e codificare tutti i dati relativi ai rifiuti ed agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma unitaria la gestione dei dati stessi;

b) seguire il movimento territoriale dei rifiuti ed individuare la destinazione, al fine di agevolarne il controllo;

c) verificare il rispetto del regime autorizzativo, ai sensi della normativa vigente;

d) garantire un adeguato flusso informativo in merito a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti, anche al fine della predisposizione ed aggiornamento dei piani di smaltimento dei rifiuti;

e) consentire la valutazione della fattibilità di stazioni di raccolta e pretrattamento e di impianti centralizzati di recupero o smaltimento;

f) raccogliere i dati relativi al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero e al riciclo dei rifiuti;

g) catalogare le fonti di produzione dei rifiuti e i soggetti che provvedono alle varie fasi di smaltimento;

h) favorire la diffusione delle informazioni concernenti tipi, quantità e provenienza dei rifiuti, anche in funzione della trasmissione delle rilevazioni statistiche al Ministero per l'Ambiente.

2. Con il regolamento esecutivo saranno definiti l'organizzazione ed il funzionamento del catasto e individuati i servizi o le strutture provinciali e gli enti locali di cui il servizio protezione ambiente potrà avvalersi per la rilevazione dei dati.

3. Per l'impianto e la gestione del catasto la giunta provinciale, su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, può stipulare apposite convenzioni con i propri enti funzionali e con enti e imprese specializzati, determinando le modalità organizzative ed attuative ed i conseguenti rapporti finanziari.

4. Chiunque produce, trasporta, tratta, detiene rifiuti, provvede al loro stoccaggio provvisorio o definitivo o effettua altre operazioni di smaltimento, è tenuto a comunicare entro il mese di febbraio di ciascun anno, al servizio protezione ambiente, una relazione sui tipi, sui quantitativi e sulle tecniche di smaltimento dei rifiuti oggetto delle predette operazioni, mediante apposito modulo predisposto dal servizio protezione ambiente.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica a coloro che effettuano il mero conferimento di rifiuti urbani e di rifiuti inerti».

Art. 73.

1. Dopo l'art. 93, aggiunto con la presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 94. *Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani a tecnologia complessa.* — 1. Il servizio protezione ambiente realizza studi e ricerche, anche avvalendosi di consulenze ai sensi dell'art. 39, sull'evoluzione e sugli sviluppi dei sistemi di smaltimento dei rifiuti urbani, al fine di verificarne l'idoneità dal punto di vista rispettivamente ecologico, tecnologico ed economico ed al fine di favorire il recupero energetico, i processi di riciclaggio e compostaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Sulla base di tali studi e ricerche, la giunta provinciale è autorizzata a provvedere, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 64, comma 1, alla progettazione, alla localizzazione e alla realizzazione di impianti di riciclaggio e compostaggio o di altri impianti a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o di altri rifiuti suscettibili di smaltimento nei predetti impianti.

3. All'istruttoria relativa all'individuazione del sistema di smaltimento, nonché alla localizzazione e progettazione degli impianti di cui al comma 2, la provincia provvede mediante apposite conferenze cui partecipano gli assessori provinciali ai lavori pubblici ed all'ambiente ed il sindaco del comune territorialmente interessato. I membri della conferenza possono farsi assistere dai responsabili tecnici degli uffici delle rispettive amministrazioni e delegare agli stessi specifici approfondimenti progettuali.

4. Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 69 e di cui all'art. 3-bis, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1987, n. 441».

Art. 74.

1. Dopo l'art. 94, aggiunto con la presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 95. *Impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi e di liquami di risulta.* — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla localizzazione, alla progettazione ed alla realizzazione di uno o più centri per il trattamento, lo stoccaggio provvisorio, il recupero o lo stoccaggio definitivo di fanghi e di rifiuti speciali, non compresi negli elenchi di cui agli articoli 74, comma 2, e 79, comma 1, e di rifiuti tossici e nocivi, tenendo conto dei principi generali stabiliti dall'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. All'istruttoria relativa all'individuazione del sistema di smaltimento, nonché alla localizzazione e progettazione degli impianti di cui al comma 1, la provincia provvede mediante apposite conferenze cui partecipano gli assessori provinciali ai lavori pubblici ed all'ambiente ed il sindaco del comune territorialmente interessato. I membri della conferenza possono farsi assistere dai responsabili tecnici degli uffici delle rispettive amministrazioni e delegare agli stessi specifici approfondimenti progettuali.

3. Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 69 e di cui all'art. 3-bis, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

4. Nei centri di smaltimento di cui al comma 1 possono essere recapitati i fanghi, i rifiuti speciali, tossici e nocivi compresi in un apposito elenco formulato e aggiornato dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

5. La giunta provinciale può inoltre provvedere alla realizzazione presso i depuratori, avvalendosi dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46 e successive modificazioni, di impianti di pretrattamento, nei quali potranno essere accolti i liquami provenienti da fosse a tenuta di insediamenti civili, nonché i liquami provenienti da insediamenti produttivi compatibili, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, con l'impianto di depurazione biologica. I comuni o loro consorzi ed i relativi concessionari ed appaltatori possono inoltre conferire gratuitamente presso i predetti impianti i liquami prelevati da fosse a sedimentazione meccanica o dalla pulizia di singole unità della rete fognaria comunale».

Art. 75.

1. Dopo l'art. 95, aggiunto con la presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art. 96. *Modalità di gestione.* — 1. Gli oneri relativi all'attività di smaltimento e trattamento di cui all'art. 95, tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell'ammortamento dei costi pluriennali, sono a carico degli utenti dei relativi servizi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi.

2. Le modalità di gestione dei servizi stessi saranno stabilite da apposita deliberazione della giunta provinciale al fine di favorire il recupero energetico, oltreché processi di riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti stessi. I rapporti fra il soggetto che intende fruire degli impianti di cui all'art. 95 e l'ente gestore saranno normalmente regolati da apposita convenzione».

Art. 76.

1. Dopo l'art. 96, aggiunto con la presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 97. *Interventi di sensibilizzazione e incentivazione.* — 1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale concernente il comitato provinciale per l'ambiente, la provincia predispone programmi, iniziative promozionali e campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzati al contenimento della produzione di rifiuti, al recupero di materiali e fonti energetiche, al riciclaggio, alla raccolta differenziata ed al corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

2. In particolare, la provincia predispone un programma triennale per gli anni 1988-1989-1990 di iniziative promozionali, di sensibilizzazione e di incentivazione dell'uso di carta riciclata nell'attività delle amministrazioni pubbliche di ogni tipo e delle stesse imprese private, assumendo entro il 1988 gli opportuni provvedimenti atti a garantire che, per una quota non inferiore al 30 per cento dell'intero fabbisogno di carta dell'Amministrazione provinciale, sia fatto fronte con prodotti cartotecnici ottenuti mediante processi di recupero.

3. La provincia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in accordo ed in collaborazione con gli enti locali interessati, organizza in via sperimentale un sistema di raccolta differenziata dei materiali cartacei da effettuarsi presso le scuole e i luoghi di maggior consumo, incentivando le associazioni di volontariato e gli altri soggetti che favoriscono tale raccolta senza fini di lucro e promuovendo l'adeguamento delle attrezzature e dell'organizzazione del servizio di smaltimento degli enti locali.

4. La giunta provinciale presenta annualmente al consiglio provinciale una relazione dettagliata sulle iniziative promosse e sui risultati conseguiti.

5. Le iniziative e gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati dalla provincia direttamente ovvero mediante concessione di contributi, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a enti e imprese, pubblici o privati, purché in quest'ultimo caso, l'iniziativa non sia già posta in essere da enti o imprese pubblici.

6. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 73, con deliberazione della giunta provinciale sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammissibile nonché i criteri per la determinazione dei finanziamenti e le relative modalità di concessione».

Art. 77.

1. Dopo la parte III del testo unico e dopo l'art. 97, viene aggiunta la seguente:

«Parte IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI»

Art. 78.

1. Nella parte IV e dopo l'art. 97, aggiunti con la presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 98. *Gestione degli impianti e dei servizi di igiene ambientale.* — 1. La provincia può provvedere alla gestione degli impianti di depurazione biologica e degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossico-nocivi a tecnologia complessa di cui agli articoli 44, 55, 94 e 95, mediante concessione a società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta. Le società concessionarie provvedono all'esercizio dei servizi di pubblico interesse previsti dal presente articolo, informando la propria attività a criteri di efficienza ed economicità di gestione, favorendo la ricerca e lo sviluppo economico e tecnologico finalizzato alla tutela dell'ambiente; le società possono affidare, anche prevalentemente, le opere e le prestazioni a imprese, anche cooperative, e ad aziende municipalizzate, anche consorziali.

2. La concessione è assentita dalla giunta provinciale sulla base di apposita convenzione contenente i modi e i tempi di subentro nella

gestione degli impianti e dei servizi di cui al comma precedente, le modalità di gestione degli stessi e gli oneri relativi e, in genere, i rapporti dipendenti dalla concessione, con facoltà di disporre del patrimonio impiantistico nelle forme di cui all'art. 60, comma 1.

3. La provincia può inoltre affidare, mediante concessione, alle società di cui al comma 1 la progettazione, lo studio di impatto ambientale, la realizzazione e la gestione delle opere e degli interventi di cui agli articoli 55, 68, 75, 76, 91, 94 e 95 del presente testo unico, nonché di ogni altro intervento di disinquinamento od opera ricadente nell'ambito delle funzioni di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di competenza della provincia.

4. Nel caso in cui la provincia affidi in concessione la sola costruzione di opere, le società concessionarie sono tenute ad applicare, nei confronti di terzi appaltatori, le procedure di aggiudicazione prescritte dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 e dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, ove ne ricorrano i presupposti.

5. Le società concessionarie di cui al comma 1 possono inoltre provvedere, previa concessione da parte dei comuni, dei loro consorzi e dei comprensori, alla progettazione, costruzione e gestione degli impianti, delle opere o dei servizi di igiene ambientale e di acquedotto di competenza dei predetti enti.

6. Per le attività della società poste in essere su concessione della provincia, quest'ultima ha facoltà di prevedere forme di collaborazione da parte di proprio personale, per il periodo massimo di un anno, secondo le modalità che saranno disciplinate nell'atto di concessione e con assunzione degli oneri a carico delle società medesime.

7. L'autorizzazione di cui all'art. 13, comma 1, della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28 si estende alle finalità del presente articolo».

Art. 79.

1. Nella parte IV e dopo l'art. 98, aggiunti con la presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 99. *Informazione pubblica.* — 1. Tutti i cittadini hanno diritto ad essere informati tempestivamente delle situazioni di pericolo e di danno alla salubrità dell'aria, delle acque e dell'ambiente naturale.

2. Chiunque può prendere visione ed acquisire copia, presso gli uffici della provincia, degli atti amministrativi e delle informazioni che riguardano le attività di modificazione dell'assetto del territorio o le attività che possono provocare inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo, ferme restando le esigenze di tutela del segreto industriale o commerciale secondo le leggi vigenti.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la giunta provinciale approva un elenco degli amministrativi e delle informazioni che possono essere esaminati o acquisiti in copia ai sensi del comma 2, con indicazione dei servizi e degli uffici presso i quali sono depositati.

4. Il richiedente è tenuto al versamento di un rimborso delle spese vive, anche in forma forfettaria, di copia, secondo la tabella approvata con deliberazione della giunta provinciale. Le somme derivanti dal rimborso delle predette spese sono introitate nel bilancio provinciale.

5. I dirigenti dei servizi o uffici interessati sono tenuti a mettere a disposizione del richiedente gli atti e i documenti disponibili per l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Qualora il dirigente ritenga che l'atto o il documento non rientri tra quelli previsti dai commi 2 e 3, informa l'assessore competente nella materia che deciderà in merito.

6. Il servizio protezione ambiente, una volta introdotta la meccanizzazione nell'archiviazione, rilevazione ed elaborazione dei dati concernenti l'inquinamento cura la pubblicazione di una rassegna semestrale dei principali dati, informazioni e atti, anche normativi, in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, inviandone copia ai comuni, ai comprensori, alle unità sanitarie locali ed a chiunque ne faccia richiesta.

7. La giunta provinciale approva inoltre un elenco dei provvedimenti emanati ai sensi del presente testo unico che dovranno essere pubblicati, nel testo integrale o per estratto, o di cui deve essere dato avviso nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige».

Art. 80.

1. Nella parte IV e dopo l'art. 99, aggiunti con la presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 100. *Regolamento esecutivo.* — 1. Le norme necessarie per l'esecuzione del presente testo unico saranno emanate con regolamento ai sensi degli articoli 53 e 54 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige.

2. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni regolamentari in vigore alla data di entrata in vigore del presente articolo».

Art. 81.

1. Nella parte IV e dopo l'art. 100, aggiunti con la presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 101. *Concorso di sanzioni penali e amministrative.* — 1. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui al presente testo unico».

Art. 82.

1. Nella tabella G, allegata al testo unico, la nota esplicativa del parametro numero 9, relativa al COD, è sostituita dalla seguente:

«Secondo il provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 5.000. Il rapporto COD/BOD deve essere inferiore a tre quando il valore del COD è superiore a mg/l 500, fermo restando che l'osservanza di tale rapporto non può essere conseguita peggiorando le caratteristiche complessive dello scarico».

Art. 83.

1. Alla tabella I allegata al testo unico, nella nota esplicativa del parametro numero 9, relativa all'azoto totale, le parole: «il servizio protezione ambiente può stabilire, in sede di esame del piano degli interventi di cui all'art. 55 del testo unico,» sono sostituite con le parole: «la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti può stabilire in sede di autorizzazione».

2. Alla tabella I allegata al testo unico, nella nota esplicativa del parametro numero 10, relativo al fosforo totale, le parole: «dal servizio protezione ambiente — in sede di esame del piano degli interventi di cui all'art. 55 del testo unico —» sono sostituite con le parole: «dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti in sede di autorizzazione,».

Art. 84.

1. Il servizio protezione ambiente provvede, nel più breve tempo possibile, a trasmettere ai comuni ed ai comprensori copia degli atti e della documentazione inerenti alle funzioni pianificatorie ed autorizzatorie ad essi attribuite dalla presente legge.

2. Per le violazioni delle norme del testo unico, accertate entro la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure in vigore antecedentemente alla medesima data.

Art. 85.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale predispone uno specifico progetto normativo per la disciplina dell'inquinamento acustico, relativamente agli ambienti esterni e chiusi, anche avvalendosi di consulenze ai sensi dell'art. 39 del testo unico come modificato dall'art. 22 della presente legge.

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 la giunta provinciale presenta al consiglio provinciale una relazione sulle condizioni dell'inquinamento acustico dell'ambiente esterno in dipen-

denza di attività produttive a forte impatto acustico e del traffico, sulla base delle rilevazioni che allo scopo saranno esperite secondo le modalità da stabilire con deliberazione della giunta provinciale, anche avvalendosi di consulenze ai sensi del comma 1.

Art. 86.

1. Sono abrogate le seguenti leggi provinciali e disposizioni legislative:

- a) legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47;
- b) legge provinciale 23 aprile 1979, n. 2;
- c) art. 28 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13;
- d) legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18, esclusi gli articoli 10, comma 2, e 11;
- e) legge provinciale 11 gennaio 1982, n. 1;
- f) legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29;
- g) art. 4 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29;
- h) legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 4 escluso l'art. 16;
- i) art. 14 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28;
- l) art. 13 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3.

2. Tutti i riferimenti alle leggi provinciali di cui al comma 1 contenuti nelle leggi provinciali in vigore devono ritenersi sostituiti con il riferimento al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come modificato e integrato dalla presente legge.

3. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 agosto 1981, n. 14 sono così sostituite:

a) in caso di asporto e deposito di materiale, anche di rifiuto, L. 50.000 per ogni metro cubo o quantità inferiore di materiale asportato o depositato. L'importo della sanzione è determinato dal verbalizzante;

b) per ogni altra attività od opera L. 100.000».

4. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 maggio 1987, n. 9 è sostituito dal seguente:

«1. A partire dal 1° gennaio 1989 è fatto divieto agli esercenti il commercio al dettaglio di fornire al consumatore per l'asporto delle merci acquistate, sacchetti e contenitori in genere fabbricati con materiale che non favorisca una rapida biodegradabilità o un agevole recupero con possibilità di riciclaggio».

Art. 87.

1. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle leggi provinciali e delle disposizioni legislative abrogate dall'art. 86; tali atti rimangono soggetti alle disposizioni della presente legge.

2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza delle leggi provinciali abrogate o modificate dall'art. 86, saranno definiti con le modalità e secondo le procedure previste dalle predette leggi provinciali.

Art. 88.

1. Nell'elaborazione del coordinamento normativo di cui all'art. 1, comma 2, sono soppressi, nell'intestazione degli articoli del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, riferimenti alle disposizioni di legge coordinate nel testo unico medesimo, nonché gli asterischi e le note di coordinamento relativi agli articoli ed alle tabelle.

2. Nell'elaborazione del coordinamento normativo di cui all'art. 1, comma 2, i richiami e le denominazioni dei commi con numeri ordinali sono sostituiti con i corrispondenti numeri cardinali, posti dopo la parola comma o commi.

Art. 89.

Riferimento delle spese

1. Nella tabella A, allegata alla presente legge, sono indicati gli interventi già previsti da leggi provinciali in vigore comprese nel testo unico emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 - 41/Legisl. così come modificato con la presente

legge, e al cui finanziamento si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alle leggi provinciali medesime, pure citate nella medesima tabella.

2. Nella tabella B, allegata alla presente legge, sono indicati i nuovi interventi previsti dalla medesima e al cui finanziamento si provvede con gli stanziamenti e le autorizzazioni di spese disposte per i fini di cui alle leggi provinciali citate nella medesima tabella.

3. Nella tabella C, allegata alla presente legge, sono indicati gli interventi per i quali si provvederà con successive leggi provinciali alle relative autorizzazioni di spesa.

4. Per i fini di cui agli articoli 11, comma 5, 39, 40, comma 2, 93, comma 3, 94, comma 1, del testo unico citato dal comma 1, così come modificato e integrato con la presente legge, si utilizzano gli stanziamenti già iscritti in bilancio per i fini di cui agli articoli 10, quinto comma 37 e 38, secondo comma, della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47.

Art. 90.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 35, comma 11, 39, 93, comma 3, e 94, comma 1, del testo unico come modificati o aggiunti rispettivamente con gli articoli 19, 22, 72 e 73 della presente legge, nonché dell'art. 85 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce «Costituzione di comitati e commissioni consultive» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.

2. Al maggior onere valutato nell'importo di L. 10.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 35, comma 11, 39, 93, comma 3, e 94, comma 1 del testo unico come modificati o aggiunti rispettivamente con gli articoli 19, 22, 72 e 73 della presente legge, nonché dell'art. 85 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1989 si fa fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali», del bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 91.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa, tabella B, per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti variazioni.

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5 le somme di cui all'art. 90 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma, area di attività indicati nel comma 2 dello stesso art. 90 ed in aumento delle «spese per leggi operanti» in quelli nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 luglio 1988

ANGELI

Visto, p. Il commissario del Governo per la provincia di Trento: COMPER

TABELLA A)

ARTICOLO DELLA PRESENTE LEGGE PROVINCIALE	ARTICOLO DEL T.U. CHE VIENE SOSTITUITO O AGGIUNTO CON LA PRESENTE LEGGE E COMMA CHE PREVEDE LA SPESA	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI DELLA PRECEDENTE LEGGE PROVINCIALE CHE PREVEDEVA LA SPESA	CAPITOLO DI BILANCIO 1988
45	67 - comma 3	acquisizione aree mediante espropriazione ovvero mediante contratto di diritto privato	art. 8, 2° comma L.P. 20.12.1982, n. 29 e s.m. e integrazioni	52125
47	69 - comma 1	realizzazione discariche controllate e acquisto mezzi meccanici per l'esercizio degli impianti	art. 10, 1° comma L.P. 20.12.1982, n. 29 e s.m. e integrazioni	52125
53	75 - comma 1	adeguamento, ampliamento e potenziamento discariche esistenti e funzionanti	art. 15, 3° comma L.P. 20.12.1982, n. 29 e s.m. e integrazioni	52125
54	76 - comma 2	bonifica discariche esistenti	art. 21, 3° comma L.P. 20.12.1982, n. 29 e s.m. e integrazioni	52125
73	94 - comma 2	progettazione e realizzazione impianti di smaltimento a tecnologia complessa	art. 22, 2° comma L.P. 20.12.1982, n. 29 e s.m. e integrazioni	52125

TABELLA B)

ARTICOLO DELLA PRESENTE LEGGE PROVINCIALE	ARTICOLO DEL T.U. CHE VIENE SOSTITUITO O AGGIUNTO CON LA PRESENTE LEGGE E COMMA CHE PREVEDE LA SPESA	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI DELLA LEGGE PROVINCIALE ALLA QUALE FAR RIFERIMENTO PER LE AUTORIZZAZIONI DELLE NUOVE SPESE	CAPITOLO DI BILANCIO 1988
17	30 - comma 1	promozione e realizzazione di iniziative e progetti di sensibilizzazione e incentivazione degli agricoltori	art. 40 L.P. 31.8.1981 n. 17 e s.m. e integrazioni	41801
25	43 - comma 1	realizzazione impianti centralizzati di depurazione industriale da parte della Provincia	art. 3 L.P. 1.9.1975 n. 46 e s.m. e integrazioni	52111
26	44 - comma 2	gestione dei collettori principali ai depuratori, realizzati da comuni o loro consorzi	art. 10 L.P. 20.6.1980 n. 18	52130
45 54	67 - comma 5 76 - comma 3	acquisizione disponibilità delle aree	art. 8, 2° comma L.P. 20.12.1982 n. 29 e s.m. e integrazioni	52125
47	69 - comma 1	realizzazione altri impianti smaltimento rifiuti urbani e installazione stazioni di trasferimento	art. 10, 1° comma L.P. 20.12.1982, n. 29 e s.m. e integrazioni	52125
51	73 - comma 3	contributi per acquisto macchinari e attrezzature per raccolta spazzamento e trasporto rifiuti urbani, rifiuti assimilabili agli stessi o rifiuti urbani pericolosi	art. 4, 1° comma L.P. 1.9.1975, n. 46 e s.m. e integrazioni	52110

TABELLA B)

ARTICOLO DELLA PRESENTE LEGGE PROVINCIALE	ARTICOLO DEL T. U. CHE VIENE SOSTITUITO O AGGIUNTO CON LA PRESENTE LEGGE E COMMA CHE PREVEDE LA SPESA	DESCRIZIONE DELLA SPESA	ESTREMI DELLA LEGGE PROVINCIALE ALLA QUALE FAR RIFERIMENTO PER LE AUTORIZZAZIONI DELLE NUOVE SPESE	CAPITOLO DI BILANCIO 1988
53	75 - comma 1	realizzazione nuove discariche	art. 15, 3° comma L.P. 20.12.1982, n. 29 e s.m. e integrazioni	52125
55 69	77 - comma 4 90 - comma 4	finanziamenti fino al 100% della spesa ammissibile per bonifica discariche non controllate	art. 18, 5° comma L.P. 20.12.1982, n. 29 e s.m. e integrazioni	52125
70	91 - comma 2	realizzazione interventi speciali per rimuovere situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente	art. 18, 5° comma L.P. 20.12.1982, n. 29 e s.m. e integrazioni	52125
10 76	17 bis - comma 4 97 - comma 5	interventi di sensibilizzazione e incentivazione (spese dirette della Provincia e contributi)	art. 23 L.P. 20.12.1982, n. 29 e s.m. e integrazioni e art. 4 L.P. 29.9.1973, n. 59	55795
78	98 - comma 3	studio di impatto ambientale per la realizzazione: - impianti di depurazione - discariche controllate; - bonifica discariche esistenti; - interventi urgenti; - impianti smaltimento rifiuti urbani a tecnologia complessa; - impianti per trattamento o smaltimento rifiuti speciali, tossici e nocivi e liquami di risulta	art. 3 L.P. 1.9.1975, n. 46 e s.m. e integrazioni art. 10, 1° comma, art. 18, 5° comma e art. 21, 3° comma L.P. 20.12.1982, n. 29 e s.m. e integrazioni	52111 52125

TABELLA C)

ARTICOLO DELLA PRESENTE LEGGE PROVINCIALE	ARTICOLO E COMMA DEL T.U. CHE VIENE SOSTITUITO O AGGIUNTO CON LA PRESENTE LEGGE	DESCRIZIONE DELLA SPESA
10	17 bis - comma 4	contributi per installazione manufatti di raccolta e convogliamento liquami di mezzi itineranti
50	72 - comma 1	gestione impianti smaltimento dei rifiuti urbani a tecnologia complessa
57	78 - comma 6	contributi per trasferimento rifiuti solidi urbani
74	95 - comma 1	progettazione e realizzazione di centri per il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi e di liquami di risulta
78	98 - comma 7	costituzione e partecipazione al capitale sociale di società per la gestione di impianti e di servizi di igiene ambientale

TABELLA F)

Limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti da insediamenti civili, previo trattamento chimico-fisico

1	pH	6,5 - 8,5
2	Colore	Non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1 : 20
3	Materiali grossolani	Assenti
4	Materiali sedimentali	ml/l 0,5
5	Materiali in sospensione totali	mg/l 50
6	BOD ₅	Secondo il provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 100
7	COD	Secondo il provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 200
8	Fosforo totale come P	Secondo il provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 10

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1988, n. 23.

Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed altre disposizioni relative al personale e all'organizzazione degli uffici.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 2 agosto 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I dipendenti della provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della provincia, eletti alla carica di consigliere regionale, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

2. I dipendenti eletti alla carica di sindaco o assessore comunale, ovvero di presidente o assessore comprensoriale, nonché i dipendenti nominati presidenti di aziende di soggiorno o di promozione turistica, sono collocati, a loro richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. I medesimi dipendenti che non richiedono il collocamento in aspettativa e i dipendenti eletti alle altre cariche previste dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché alla carica di consigliere comprensoriale, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

3. I permessi sono concessi secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 4 della citata legge n. 816 del 1985. A tal fine i dipendenti nominati presidenti di aziende di soggiorno o di promozione turistica o eletti a cariche comprensoriali sono equiparati alle corrispondenti figure di amministratori delle comunità montane. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i dipendenti chiedono ed ottengono permessi retribuiti, e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

4. I dipendenti eletti alla carica di sindaco o di presidente rispettivamente dei comuni o dei comprensori con popolazione superiore ai 100.000 abitanti sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

5. I periodi di aspettativa previsti dal primo, dal secondo e dal quarto comma sono considerati utili gli effetti previdenziali e assistenziali. Le amministrazioni di appartenenza dei dipendenti provvedono al versamento dei contributi obbligatori a carico dell'ente e dei dipendenti da calcolarsi con riferimento al trattamento economico virtuale agli stessi spettante, relativi al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, salvo rivalsa ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della citata legge n. 816 del 1985.

6. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

7. Il collocamento in aspettativa disposto a sensi dei precedenti commi comporta, indipendentemente dalla durata dell'aspettativa, la contestuale cessazione degli incarichi di preposizione ad una delle strutture provinciali indicate all'art. 4 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e degli incarichi di posizioni organizzative previsti dall'art. 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

Art. 2.

1. La disciplina contenuta nell'art. 1 decorre dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; fino alla medesima data continueranno a valere le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge. La nuova disciplina si estende, con la stessa decorrenza, ai provvedimenti di aspettativa in atto alla medesima data.

2. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 1 si applicano in ogni caso anche ai periodi di aspettativa fruiti dal personale a sensi dell'art. 1 della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 34, come sostituito dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1980, n. 37; per il personale che sia cessato dalla posizione di aspettativa o cessi comunque anteriormente alla data di decorrenza della nuova disciplina, la ricostruzione della posizione giuridico-economica ha comunque effetto dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La speciale indennità di cui all'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 spetta ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti, ai dirigenti preposti ai servizi ed ai funzionari preposti agli uffici, nelle misure derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste rispettivamente alle lettere a), c) ed e), del comma 1 dell'art. 52 della legge della regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con l'art. 36 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, con decorrenza dall'entrata in vigore di tale ultima legge, intendendosi sostituito il riferimento all'ottava qualifica funzionale con quello all'ottavo livello funzionale-retributivo del personale provinciale.

2. Ai funzionari ai quali viene attribuita la speciale indennità di cui al comma precedente la provincia corrisponderà, all'atto della cessazione dal servizio, un'integrazione del trattamento di quiescenza spettante, da computarsi, in relazione all'aliquota di pensione maturata, sulla base dell'ultima retribuzione pensionabile, maggiorata di un cinque per cento dell'indennità percepita per ogni anno di servizio prestato con l'incarico di preposizione a dipartimenti, servizi od uffici. L'integrazione suddetta spetta al personale interessato che sia cessato dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio, o per infermità fisica, o per decesso, o per dimissioni volontarie, sempre che, in quest'ultimo caso, per il servizio prestato presso la provincia o presso gli enti di provenienza, se trasferito alla provincia medesima per effetto di leggi statali o provinciali, abbia maturato il diritto a pensione; l'integrazione medesima spetta altresì ai superstiti del personale suddetto nella stessa misura percentuale dei trattamenti di reversibilità a cui questi abbiano diritto.

Art. 4.

Istituzione del Servizio Centri di Formazione professionale

1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche e integrazioni dopo il n. 52, è ulteriormente inserito il seguente:

«53 Servizio Centri di Formazione professionale - Il servizio provvede all'espletamento delle attività didattiche ed agli adempimenti amministrativi connessi e necessari per la migliore realizzazione delle iniziative di formazione professionale di base direttamente attuate dalla provincia.

Provvede alla raccolta delle iscrizioni degli allievi, alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti assicurando il necessario collegamento con il servizio addestramento e formazione professionale.

Vigila sistematicamente sull'andamento complessivo dell'azione didattica in rapporto agli obiettivi formativi programmati curando altresì il rapporto con gli specialisti che operano sul piano socio-psicopedagogico.

Formula proposte di nuove iniziative formative e promuove la sperimentazione didattica anche in rapporto alle nuove tecnologie, in armonia con gli indirizzi ed obiettivi determinati dal piano pluriennale della formazione professionale.

Provvede all'ordinaria gestione amministrativa e al perfezionamento degli acquisti necessari al soddisfacimento delle esigenze del centro e di eventuali sedi staccate nonché delle sedi convittuali».

2. Ad avvenuta attivazione del servizio centri di formazione professionale, come istituito con la presente legge, le parole: «funzionario responsabile del centro di formazione professionale della provincia» e quelle ad esse analoghe contenute negli articoli: 174, secondo comma, 175, secondo e quarto comma, 185, settimo comma, 187, 188, ottavo e undicesimo comma, 189, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, sono sostituite con le parole: «dirigente del servizio centri di formazione professionale». Sono invece soppresse le parole: «e per il funzionario responsabile del centro di formazione professionale» di cui al sesto comma dell'art. 174 e al settimo comma dell'art. 185 della medesima legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. Nel

terzo comma dell'art. 188 della stessa legge provinciale, alla lettera b), le parole: «per l'addestramento e la formazione professionale», sono sostituite con le seguenti: «e al servizio centri di formazione professionale».

Art. 5.

1. Alla copertura del maggiore onere valutato nell'importo di L. 100.000.000, nonché dell'onere *una tantum* valutato nell'importo di L. 255.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1988, per l'importo complessivo di L. 355.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, della tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.

2. Al maggiore onere, valutato nell'importo di L. 545.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1989 si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 6.

1. Nello stato di previsione della spesa, tabella B, per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5, le somme di cui all'art. 5 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 dell'art. 5 ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi, aree di attività e di intervento nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 luglio 1988

ANGELI

Visto, p. Il commissario del Governo per la provincia di Trento: COMPER
88R0825

LEGGE PROVINCIALE 1º agosto 1988, n. 24.

Disposizioni in materia di assunzioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 9 agosto 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

a seguente legge:

Art. 1.

1. La provincia autonoma di Trento effettua le assunzioni di personale per la copertura dei posti dei profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni

effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, avviati ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a condizione che gli stessi abbiano i requisiti richiesti.

2. Le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con apposite norme regolamentari, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le federazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale.

Art. 2.

1. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 2 dell'art. 1, la giunta provinciale non potrà indire nuove prove di selezione ai sensi del comma 7 dell'art. 66 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 1º agosto 1988

L'assessore sostituto del presidente della giunta provinciale
MICHELI

Visto: p. Il Commissario del Governo per la provincia di Trento
COMPER

88R0826

LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 1988, n. 25.

Interventi a favore dell'opera universitaria dell'Università degli studi di Trento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 16 agosto 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni spettanti alla provincia autonoma di Trento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 512.

Art. 2.

Spese di funzionamento

1. La giunta provinciale assegna annualmente all'Opera universitaria dell'Università degli studi di Trento un finanziamento per le spese di funzionamento, determinandone l'importo sulla base del bilancio annuale di previsione dell'Opera stessa e di una annessa relazione programmatica dell'attività da svolgere che evidenzia in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni programmate e i relativi costi, gli utenti dei servizi e delle attività ed i concorsi a carico degli stessi, nonché ogni utile informazione in ordine alle previsioni di bilancio assunte.

2. Nel provvedimento di assegnazione sono precisate le modalità di erogazione, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 111 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 e all'art. 21 della legge provinciale 20 marzo 1986, n. 7.

Art. 3.

Spese di investimento

1. La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'opera universitaria finanziamenti per la realizzazione di programmi di investimento.

2. I programmi, elaborati dall'Opera universitaria sulla base di criteri di urgenza, priorità ed utilità degli interventi, indicano la situazione attuale dei servizi, il presumibile sviluppo dell'utenza, le eventuali modalità di coordinamento con le altre strutture realizzate ai sensi della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, nonché le modalità di finanziamento e i tempi di realizzazione degli interventi stessi.

3. I programmi sono soggetti alla approvazione della giunta provinciale la quale, col medesimo provvedimento, dispone l'assegnazione dei finanziamenti, determina la spesa ammissibile e stabilisce le modalità della loro erogazione.

4. Per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi di investimento si osservano le modalità e le procedure di cui alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13, sostituendosi l'Opera universitaria in tutte le funzioni attribuite dalla medesima legge all'Università.

Art. 4.

Beni mobili

1. Sulla base di specifiche convenzioni, la giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione, anche gratuitamente, dell'Opera universitaria arredi ed altri beni mobili.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria i rappresentanti dei professori di ruolo, dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato, di cui all'art. 9 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, sono sostituiti, rispettivamente, con due rappresentanti dei professori ordinari e straordinari, un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei ricercatori universitari.

2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 512, la giunta provinciale nomina i rappresentanti della provincia che si sostituiscono ai rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria. Uno dei rappresentanti è designato dalle minoranze consiliari.

3. I rappresentanti elettivi nel consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, compresi quelli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trento. Alla medesima scadenza sono rinnovati anche i rappresentanti della provincia.

Art. 6.

Assegno di studio

1. La misura dell'assegno di studio universitario di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata, con decorrenza dall'anno accademico 1988/89, fino all'importo massimo di L. 1.000.000 per gli studenti residenti nel comune ove ha sede l'università o i comuni dai quali si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima e di L. 2.500.000 per i residenti in altri comuni.

2. Per l'attribuzione dell'assegno di studio si osservano i limiti di reddito e i criteri generali determinati dalla giunta provinciale.

3. L'ammontare dell'assegno di studio, i tempi e le modalità di erogazione, nonché i comuni dai quali si possa raggiungere quotidianamente la sede dell'università sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria.

4. Restano ferme tutte le altre vigenti norme relative all'assegno di studio.

Art. 7.

Modificazioni alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 10 della scheda 18 dell'allegato «C» alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le parole «e di opera universitaria».

Art. 8.

Autorizzazione di spesa

1. Per i fini di cui all'art. 2 è autorizzato lo stanziamento di L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988; per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

2. Con successive leggi provinciali saranno autorizzate le spese per i fini di cui all'art. 3.

Art. 9.

Modifica alla copertura degli oneri di cui alla legge provinciale recante: «Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed altre disposizioni relative al personale e all'organizzazione degli uffici».

1. L'art. 5 della legge provinciale approvata nella seduta del 17 giugno 1988, concernente: «Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed altre disposizioni relative al personale e all'organizzazione degli uffici» è sostituito dal seguente:

«1. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di L. 800.000.000 nonché dell'onere "una tantum" valutato nell'importo di L. 265.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1988 per l'importo complessivo di L. 1.065.000.000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "personale in attività di servizio ed in quiescenza" indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.

2. Al maggior onere, valutato nell'importo di L. 1.100.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1989, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "organizzazione", programma "amministrazione generale", area di attività "personale in attività di servizio ed in quiescenza", del bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia».

Art. 10.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di L. 1.500.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8, comma primo, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.

2. All'onere, valutato nell'importo di L. 1.500.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8, comma primo, a carico dell'esercizio finanziario 1989 si fa fronte mediante utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio e di quiescenza» del bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 11.

Variazione di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa, tabella B, per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1988-1990 di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5, le somme di cui all'art. 10 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 dell'art. 10 ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale «formazione», programma «scuola», area di intervento «diritto allo studio».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

L'assessore sostituto
MICHELI

Visto: *Il commissario del Governo per la provincia di Trento: CATALANI*
88R0827

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 maggio 1988, n. 7-62/Leg.

Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e s.m. - Emanazione del nuovo regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 21 giugno 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 4348 del 29 aprile 1988 con la quale la giunta provinciale ha disposto alcune modifiche al vigente regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli a motore, per particolari e motivate necessità, sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, regolamento già emanato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 6-46/legisl. del 25 maggio 1987 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 21 luglio 1987;

Decreta:

1) di emanare, in sostituzione di quello vigente in forza del proprio precedente decreto n. 6-46/legisl. del 25 maggio 1987, il nuovo regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e S.M. ed allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ANGELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1988
Registro n. 33, foglio n. 194 — MANGANELLI

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI NON ADIBITE AD ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO DI CUI AL QUINTO COMMA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 NOVEMBRE 1978, N. 48, COME MODIFICATO CON LEGGE PROVINCIALE 16 DICEMBRE 1986, N. 33.

Art. 1.

Allo scopo di evitare i danni previsti dall'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e per i fini di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali

non adibite ad esclusivo servizio del bosco, di cui all'elenco approvato dal comitato tecnico forestale, è regolamentato con i criteri e le modalità di seguito specificati.

Art. 2.

Le autorizzazioni al transito possono essere rilasciate, dal proprietario o dal titolare della gestione della strada o dalla figura prevista all'art. 9 del presente regolamento su richiesta dell'interessato, il quale deve dichiarare le proprie generalità, la residenza, le motivazioni per l'accesso alla strada, la denominazione della/e strada/e da percorrere, l'arco temporale riferibile al bisogno d'uso nonché gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.

Art. 3.

Le strade forestali definite ai sensi delle leggi provinciali 48 1978 sono state costruite in base alle esigenze di transito di mezzi specifici per i lavori forestali; l'autorizzazione al transito per categorie diverse di veicoli a motore può perciò essere rilasciata previa verifica, da parte del titolare della gestione, del buono stato di manutenzione e percorribilità della strada, fermo restando che la medesima non è soggetta a pubblico transito e come tale non classificata ai sensi delle vigenti leggi. È, quindi, in ogni caso esclusa la responsabilità di chi rilascia il permesso per i danni derivanti a persone e cose dal transito autorizzato.

Art. 4.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza, ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore, di seguito elencate:

A1) documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali da parte di proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada;

A2) esigenze connesse alle forniture e all'attività di personale impiegato presso strutture di servizio;

A3) esigenze, debitamente documentate, legate alla pratica dell'apicoltura;

B1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici professionisti, operatori autonomi e di impresa, ecc.);

B2) esigenze funzionali, debitamente documentate connesse allo svolgimento di servizio volontario da parte di personale abilitato ad esercitare mansioni di sorveglianza nel settore ambientale o ad effettuare prestazioni per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio;

B3) esigenze legate al controllo periodico, da parte dei proprietari, di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze didattiche, di studio e ricerca, connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;

C2) esigenze legate all'accesso e malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

C3) esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo che per la loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

D1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folkloristiche.

Art. 5.

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato strettamente alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare:

per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;

per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B la validità del permesso di transito può variare fino ad 1 mese;

per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

per le esigenze di tipo D il proprietario o l'ente titolare della gestione della strada può per il giorno in oggetto, autorizzare la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione dandone comunicazione alla stazione forestale competente per territorio.

Art. 6.

Per il godimento degli usi civici, così come definiti dall'art. 4 della legge 26 giugno 1927, n. 1766, ed esercitati in conformità al regolamento adottato dagli enti interessati ai sensi dell'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4, ma non rientranti nella gestione dei patrimoni silvo-pastorali, possono essere rilasciate autorizzazioni al transito la cui validità temporale deve essere comunque stabilita ed in ogni caso non superiore all'anno solare.

Art. 7.

Le autorizzazioni vanno rilasciate, mediante appositi moduli conformi al modello allegato al presente regolamento, con emissione di contrassegno, vidimato dal proprietario o gestore della strada, da collocarsi in maniera ben visibile sul veicolo.

Il contrassegno regolarmente vidimato deve riportare in modo chiaro o leggibile, pena la nullità, il tipo e numero di targa del veicolo o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di targa, il periodo di validità, il/i percorso/i concesso/i e la categoria d'utenza definita in base ai tipi di esigenza di cui ai precedenti articoli 4 e 6.

Art. 8.

Gli estremi delle autorizzazioni, contestualmente al rilascio del contrassegno, vanno riportati sulla relativa matrice da conservarsi presso le sedi dei comuni o degli altri enti preposti. Tale documento potrà essere consultato, per i necessari riscontri, da parte del personale incaricato dell'applicazione della legge provinciale n. 48/1978 (vedi allegato A).

Art. 9.

Nel caso di strade forestali appartenenti a più proprietari privati, deve essere individuato un ente o un proprietario incaricato di rilasciare le autorizzazioni al transito e presso il quale devono essere conservate le matrici dei relativi contrassegni.

Art. 10.

Nel caso di strade gestite da più comuni od enti, l'autorizzazione al transito rilasciata da un comune o altro titolare della gestione valevole, ai fini dell'applicazione delle norme provinciali in materia di transito sulle strade classificate forestali, per il passaggio anche su tronchi di strada di diversa proprietà, quando sia necessario attraversarli per raggiungere il tratto su cui è concesso il permesso di transito.

Art. 11.

Il presente regolamento si applica anche per la circolazione dei veicoli a motore sulle strade all'interno dei parchi fino a quando non sarà diversamente disposto ai sensi della nuova disciplina sull'ordinamento dei parchi naturali.

LEGGE PROVINCIALE 23 NOVEMBRE 1978, N. 48 - REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 6 - ALLEGATO A

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Autorizzazione al transito su strada forestale - n°

- art. 6 L.P. 23.11.1978 n° 48 - D.P.C.P. n° /legisl.

Comune, ASUC, proprietà _____

Tipo di veicolo _____ N° di targa _____

Titolare _____

Residenza _____

Strada/e autorizzata/e _____

Periodo di validità dal _____ al _____

Categoria d'utenza _____

Bate _____

Firma o timbro del proprietario o titolare della gestione

Per presa visione e accettazione delle norme previste all'art. 3 dal regolamento _____
(firma del titolare dell'autorizzazione)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Autorizzazione al transito su strada forestale n°

- art. 6 L.P. 23.11.1978 n° 48 -
- D.P.C.P. n° /legisl -

Comune, ASUC, proprietà _____

Veicolo _____ Targa _____

Strada/e _____

Validità dal _____ al _____

Categoria d'utenza _____

Firma o timbro del proprietario o titolare della gestione

NO ESPRESI IN MODO BEN VISIBILE SUL VEICOLO
VALVOLI SOLO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PER LA QUALE E' STATO RILASCIATO

IL SOGGETTO O L'ENTE RILASCIANTE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DERIVANTI A PERSONE O COSE DAL TRANSITO SULLE STRADE AUTORIZZATE

MATRICE CONTRASSEGNI

Allegato della parte integrante del decreto del presidente della giunta provinciale n. 7-62/leg. decreti 18 maggio 1988.

ISTITUTO POLIGRAFICO · E · ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◆ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◆ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◆ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◆ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◆ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◆ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◆ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◆ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◆ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◆ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◆ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◆ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◆ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◆ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◆ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◆ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◆ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◆ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◆ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIAACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◆ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◆ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◆ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◆ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◆ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◆ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◆ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◆ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◆ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◆ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◆ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

- ◆ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagnu
- ◆ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valtertonda, 4
- ◆ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◆ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◆ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◆ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 50
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◆ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◆ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Roserita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◆ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◆ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◆ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◆ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◆ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◆ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◆ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◆ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◆ **COMO**
Libreria NANI
Via Caroli, 14
- ◆ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◆ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◆ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◆ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via del Caimi, 14
- ◆ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◆ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◆ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 189
- ◆ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◆ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◆ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◆ **CAMPOBASSO**
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◆ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◆ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◆ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◆ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◆ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◆ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◆ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◆ **TOPINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◆ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◆ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◆ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◆ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◆ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◆ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◆ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◆ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◆ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◆ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◆ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◆ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◆ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◆ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◆ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◆ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◆ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◆ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◆ **MESSINA**
Libreria OSPE
Piazza Caroli, isol. 221
- ◆ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◆ **RAGUSA**
Centro dieditore IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◆ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◆ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◆ **AREZZO**
Libreria PELL'EGRINI
Via Cavour, 42
- ◆ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Garibaldi, 9
- ◆ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grance, 91
- ◆ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
- Libreria Profite SESTANTE
Via Montanara, 8
- ◆ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◆ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◆ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Mascali, 37
- ◆ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◆ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◆ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◆ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◆ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◆ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◆ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliier, 34

VENETO

- ◆ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◆ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◆ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◆ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◆ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◆ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◆ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BAKI, Libreria Lettera S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Caruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baidaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti	☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni	☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni	☎ (06) 85082145/85082189